



CITTA' DI BIELLA

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

di cui alla Variante Generale approvata con D.G.R. 15-6105 del 11.6.2007

COORDINATE

con le modifiche introdotte dalle varianti:

1/2007 approvata con delib. Cons. Comunale n° 11 del 4.2.2008, esecutiva il 9.2.2008

2/2007 approvata con delib. Cons. Comunale n° 8 del 4.2.2008, esecutiva il 19.2.2008

3/2007 approvata con delib. Cons. Comunale n° 41 del 7.4.2008, esecutiva il 6.5.2008

1/2008 approvata con delib. Cons. Comunale n° 103 del 1.7.2008, esecutiva il 21.7.2008

2/2008 approvata con delib. Cons. Comunale n° 170 del 1.11.2008, esecutiva il 25.11.2008

3/2008 approvata con delib. Cons. Comunale n° 33 del 3.3.2009, esecutiva il 16.3.2009



INDICE

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

1.	- CONTENUTO E FINALITÀ DEL P.R.G.	1-1
2.	- ELABORATI DEL P.R.G. CON CONTENUTO PRESCRITTIVO	2-2
3.	- INDICI E PARAMETRI URBANISTICI	3-3
4.	- PARAMETRI EDILIZI	4-5
5.	- CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI	5-9
6.	- INTERVENTI DI RECUPERO A FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI	6-25
7.	- PRESCRIZIONI SUI DISTACCHI	7-26
8.	- PRESCRIZIONI SU ELEMENTI TIPOLOGICI LEGATI ALL'EDILIZIA E ALLA MOBILITA'	8-27
9.	- MODALITA' DI ATTUAZIONE	9-28
10.	- CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEGLI USI DEL SUOLO	10-29

TITOLO SECONDO AZZONAMENTO

PARTE PRIMA ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE

11.	- CLASSIFICAZIONE DELLE AREE	11-31
12.	- AREE DESTINATE AI SERVIZI ED ALLE ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO	12-33
13.	- PEREQUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SERVIZI PUBBLICI	13-38
14.	- DOTAZIONE DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO	14-39

PARTE SECONDA BENI CULTURALI AMBIENTALI

15.	INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI	15-41
16.	CENTRO STORICO E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE	16-43
17.	AREE DI INTERESSE PAESISTICO - AMBIENTALE	17-65
17.1	AREE PROTETTE	17-66
17.1.1	RISERVA NATURALE SPECIALE DEL PARCO BURCINA "FELICE PIACENZA"	17-66
17.1.2	RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE DI OROPA.	17-66
18.	VERDE PRIVATO DI INTERESSE URBANO	18-68
19.	TUTELA E INCREMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	19-68

PARTE TERZA ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

20.	- (R.C.) ZONE CONSOLIDATE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	20-69
21.	- (N.I.) ZONE DI NUOVO IMPIANTO	21-74

PARTE QUARTA ZONE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

22.	- (IA) ZONE PER ATTIVITA' ECONOMICHE CON INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI	22-76
23.	- (TC) AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE CON INSEDIAMENTI TERZIARI E COMMERCIALI	23-84
24.	- (TM) AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE CON ATTREZZATE TERZIARIE LEGATE AL TRAFFICO MERCI	24-86
25.	- (TR) AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE CON ATTREZZATURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRA ALBERGHIERE ESISTENTI DA CONFERMARE E DI NUOVO IMPIANTO	25-88
26.	- (A.E.M.) AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE MISTE	26-90

PARTE QUINTA ZONE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

27.	- ZONE R.U. DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	27-92
-----	---	-------

PARTE SESTA NORME PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

28. - *CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGLI EFFETTI DELLA LEGISLAZIONE SUL COMMERCIO* 28-100
29. - *DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI* 29-102
30. - *CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE STRUTTURE DI VENDITA AL DETTAGLIO NELLE AREE DI P.R.G.* 30-104
31. - *MODALITÀ DI ATTUAZIONE* 31-105

PARTE SETTIMA ZONE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE

32. - *ZONE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE (E)* 32-107

PARTE OTTAVA AREE SPECIALI

33. - *AREE RISERVATE ALLA VIABILITÀ E RELATIVE FASCE DI RISPETTO* 33-111
34. - *AREE RISERVATE ALLA FERROVIA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO* 34-114
35. - *AREE CIMITERIALI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO* 35-115
36. - *FASCE DI RISPETTO DI FIUMI, CANALI, TORRENTI* 36-115
37. - *ALTRE, FASCE DI RISPETTO* 37-117
38. - *AREE DESTINATE AD IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI* 38-119

PARTE NONA NORME DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

39. - *PARCHEGGI PRIVATI* 39-120
40. - *NORME CONTRO L'INQUINAMENTO* 40-121
41. - *NORME TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA* 41-123
42. - *AMBITI INTERESSATI DA PIANI E PROGRAMMI ESECUTIVI APPROVATI* 42-124
43. - *NORME RELATIVE ALLA EDIFICABILITÀ DEI SUOLI IN COORDINAMENTO CON LE NORME GEOLOGICHE* 43-131
44. - *DEROGHE* 44-133



TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

1. - CONTENUTO E FINALITÀ DEL P.R.G.

Il Comune promuove lo sviluppo sostenibile del territorio rivolto a soddisfare i bisogni attuali senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.

A tale fine l'Amministrazione opera affinché siano riconosciute e ridotte le esternalità degli interventi edilizi, intese come i costi palesi o occulti che hanno conseguenze dirette o indirette sulla popolazione causati dalle attività edilizie nel territorio comunale.

Il P.R.G. interessa tutto il territorio comunale, secondo zone distinte per carattere storico, ambientale, grado di urbanizzazione, destinazione d'uso e modalità di intervento.

Ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, la disciplina urbanistica comunale si applica al territorio comunale secondo le prescrizioni delle tavole grafiche e delle presenti norme di attuazione.

2. - ELABORATI DEL P.R.G. CON CONTENUTO PRESCRITTIVO

Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati con contenuto prescrittivo:

- 2. Norme Tecniche di Attuazione - presente fascicolo
- 4. Aree ed edifici vincolati - n° 4 tavole - scala 1:5.000
- 7.0 Legenda azzonamento di Piano Regolatore Generale
- 7.1/2/3/4 Piano Regolatore Generale - scala 1:5.000 – n° 4 Tavole Nord/Sud/Est/Ovest,
- 8.1-26 Piano Regolatore Generale scala 1:2.000 - n° 26 tavole
- 9. Categorie d'intervento nel Centro Storico - n° 1 tavola
- 10. Categorie d'intervento nei Nuclei di Antica Formazione - n° 1 fascicolo
- 13. Schede di progetto - n° 1 fascicolo
- 12. Individuazione degli insediamenti commerciali (L.R. 28/99) scala 1:5.000 - n° 1 tavola
- Allegati geologici – Tavv. 8 bis/sud – 8 bis/nord

In caso di discordanza tra tavole in scala diversa prevalgono quelle a scala maggiore.

In caso di contrasto tra le tavole di Piano e le N.T.A. prevalgono le prescrizioni contenute in queste ultime.



3. - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI

Sf = * Superficie fondiaria [m²]

E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m²], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Qualora parte del lotto edificabile venga ceduto al Comune o asservito all'uso pubblico a soddisfacimento dello standard urbanistico la relativa superficie non può essere computata nell'area fondiaria.¹

St = * Superficie territoriale [m²]

E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m²], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste siano esse acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, o da assoggettare ad uso pubblico

S1 - S2 - S3 = Opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione ai fini delle presenti norme sono quelle definite all'art. 51 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

Queste si dividono in Opere di urbanizzazione primaria (S1) Opere di urbanizzazione secondaria (S2) Opere di urbanizzazione indotta (S3)

Per tutte le aree fabbricabili, e qualunque sia la destinazione d'uso, le presenti norme tecniche di attuazione subordinano ogni edificazione all'esistenza o all'esecuzione contestuale agli edifici dei servizi e delle opere di urbanizzazione primaria (S1).

Gli impianti finalizzati al risparmio idrico, energetico e all'utilizzo di fonti di energia alternative sono assimilati a opere urbanizzazione primaria.

Uf = * Indice di utilizzazione fondiaria [m²/m²]

L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf).

Per le aree residenziali, per quelle per attività economiche artigianali e industriali interessate dall'intervento urbanistico di riordino e per quelle per attività economiche miste (A.E.M.) il Piano Regolatore fissa due valori limite di Uf così definiti:

* Le definizioni di Sf St sono riportate per sola comodità di lettura, essendo materia di stretta pertinenza del Regolamento Edilizio, e corrispondono esattamente alle definizioni ivi contenute

¹ Si veda in proposito la L.R. 23.3.1995 n. 43

Uf_{base} = rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile direttamente sul lotto per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.

Uf_{max} = rappresenta il numero massimo di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile, per ogni metro quadrato di superficie fondiaria, nei casi disciplinati dalle specifiche norme di zona, a seguito dell'incremento della capacità edificatoria del lotto in dipendenza del trasferimento di capacità edificatoria da altri lotti, o a seguito di cessione o monetizzazione di aree a standard.

$Ut =$ * Indice di utilizzazione territoriale [m^2/m^2]

L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($Ut = Sul/St$).

Per le aree residenziali, per quelle per attività economiche artigianali e industriali interessate dall'intervento urbanistico di riordino e per quelle per attività economiche miste (A.E.M.) il Piano Regolatore fissa due valori limite di Ut così definiti:

Ut_{base} = rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile direttamente per ogni metro quadrato di superficie territoriale.

Ut_{max} = rappresenta il numero massimo di metri quadrati di superficie utile edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale, aggiungendo alla capacità edificatoria del lotto quella trasferita dall'esterno, nei casi disciplinati dalle specifiche norme di zona.

Applicazione degli indici

Le aree fondiarie ricadenti nelle fasce di rispetto, salvo esplicito divieto delle norme di zona, possono essere utilizzate per il conteggio delle superfici utile lorde edificabili, in applicazione degli indici fondiari e territoriali, ma l'eventuale edificazione dovrà attestarsi al limite della stessa fascia di rispetto che costituisce allineamento di piano.

* La misurazione degli indici Uf e Ut avviene in conformità alle definizioni del Regolamento Edilizio.
Ai fini dell'applicazione del presente strumento urbanistico sono definiti i valori Uf_{base} Uf_{max} Ut_{base} Ut_{max} necessari per l'attuazione dei meccanismi di perequazione.



4. - PARAMETRI EDILIZI *

Sul = Superficie utile lorda [m²]

La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a) ai "bow window" ed alle verande;

b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;

f) ai locali cantina, ai locali sottotetto praticabili, ma non agibili;

g) ai cavedi.

Per le strutture da realizzarsi a servizio delle attività agricole costituiscono superficie utile lorda tutti gli spazi coperti, in tutto o in parte fuori terra, siano essi chiusi o aperti; nel caso di costruzioni aperte (ad es. tettoie) la superficie viene misurata sul filo esterno delle strutture portanti, purché la sporgenza della copertura non risulti superiore a m 1,5 rispetto a tale filo; nel caso di sporgenza maggiore la sul di ogni piano equivale alla superficie coperta.

(*) Per il calcolo della superficie utile lorda di edifici esistenti si fa riferimento a quella individuata nei titoli edilizi precedentemente rilasciati, ovvero, nel caso di non reperibilità dei titoli, alla superficie abitabile risultante dalle planimetrie catastali storiche di impianto. In assenza della documentazione di cui sopra non possono rientrare nel conteggio della superficie utile lorda locali aventi altezza inferiore a m 2,40 ovvero inferiore a m 2,20 nelle zone classificate montane ai sensi della L.R. 29.7.1999 n° 16. Restano comunque ferme le esclusioni di cui al comma 2^a del presente paragrafo.

Non possono essere prese in considerazione, per il calcolo della superficie utile lorda esistente, le superfici di edifici o porzioni di edifici realizzate abusivamente e prive di titolo e le superfici dei sottotetti recuperati in franchigia.

* Le definizioni di cui al presente articolo sono riportate per sola comodità di lettura, essendo materia di stretta pertinenza del Regolamento Edilizio, e corrispondono esattamente alle definizioni ivi contenute

(*) Commi inseriti in dipendenza della variante 1/2007 al Regolamento Edilizio entrata in vigore il 1.3.2007

Sc = Superficie coperta [m²]

La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m²], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

Rc = Rapporto di copertura (Sc/Sf x 100)

Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

So: Superficie di occupazione [m²]

È la somma delle proiezioni sul piano orizzontale della superficie coperta e di quella costruita nel sottosuolo.

Ro: Rapporto di occupazione (So/Sf x 100)

È il rapporto espresso in percentuale [%], tra la superficie di occupazione e la superficie fondiaria.

Np: Numero dei piani della costruzione

Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani fuori terra– (compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggono i requisiti di altezza per essere considerati agibili e dai piani pilotis) e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccatto perimetrali , nonché gli eventuali soppalchi.

H = Altezza della costruzione

L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti (Hf), determinate come segue.

Hf = Altezza dei fronti della costruzione

Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.

Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccatto; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.



L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti per essere considerati agibili - con esclusione dei volumi tecnici.

Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.

La linea di spiccatto è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente, al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccatto è l'altezza di ciascun fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, a condizione che la loro massima emergenza rispetto alla falda del tetto non sia superiore a m 3, salvo dimostrate esigenze non altrimenti risolvibili.

I pali e i tralicci per il sostegno di antenne per tele-radiocomunicazioni aventi altezza superiore a m 4 sono assimilati a costruzioni e, ai fini della verifica delle distanze e distacchi, si assume come altezza la differenza di quota tra la sommità e il piano di spiccatto. I sostegni di altezza non superiore a m 4 sono assimilati a volumi tecnici.

V = Volume

Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m³], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.

Per l'ultimo piano, sottotetto agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura.

Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al sesto comma della definizione di altezza dei fronti della costruzione (Hf).

D, Dc, Ds

Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

Le distanze sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

Le distanze tra:

- a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada.
(Ds)

sono rappresentate dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.

Ppr: superficie per il parcheggio privato degli autoveicoli

È la parte di superficie fondiaria da destinarsi al parcheggio degli autoveicoli, da ricavarsi all'interno del lotto di pertinenza o anche nella costruzione stessa.

La Ppr si determina in rapporto alla superficie utile lorda in base alle prescrizioni di zona.

SVp: superficie per il verde privato

È la parte di superficie del lotto da mantenere a tappeto erboso piantumato con alberature di medio ed alto fusto.

Tale superficie può comprendere, ove disciplinato dalle norme di zona, spazi per parcheggio con pavimentazione inerbita.

La SVp si determina in rapporto alla superficie fondiaria e/o alla Sul in base alla prescrizione di zona.



5. - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

.1 - Interventi Urbanistici Esecutivi

Si applicano obbligatoriamente in quelle parti del territorio indicate nelle tavole grafiche di P.R.G. e nei casi previsti dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Tali interventi possono essere sia di iniziativa pubblica che d'iniziativa privata.

Il tipo di strumento urbanistico esecutivo è indicato negli elaborati grafici o nelle presenti norme; ove non indicato, si fa riferimento agli strumenti urbanistici esecutivi definiti all'art. 32 della Legge Regionale 5.12.1977 n° 56 e s.m.i. oltre a quelli eventualmente previsti dalla legislazione statale e regionale.

.2 - Interventi Edilizi Diretti

Gli interventi diretti, successivi o meno all'approvazione di Piani Urbanistici Esecutivi, possono essere attuati sia da operatori privati che da operatori pubblici, Comune incluso, alle condizioni previste dalle presenti norme tecniche secondo i procedimenti previsti dalle leggi vigenti.

In tutti gli edifici sono consentiti interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria nel rispetto di quanto segue.

Gli interventi attuativi previsti dal P.R.G. sono i seguenti:

a) Manutenzione ordinaria

Sono opere di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all'organismo edilizio.

La manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura, ecc.), senza alterarne i caratteri originari né aggiungere nuovi elementi.

Sono altresì ammessi la sostituzione e l'adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell'organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali, se non quelli eventualmente necessari per ospitare gli impianti stessi.

Qualora gli stessi interventi vengano eseguiti alterando i caratteri originari degli elementi interni delle parti comuni degli edifici - modificando, cioè, tecniche, materiali e colori - essi sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria.

Per quanto riguarda i manufatti, la manutenzione ordinaria è essenzialmente rivolta a mantenerli in efficienza, mediante interventi di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture.

Elenco analitico delle opere di Manutenzione ordinaria ammesse, riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:

A. FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).	Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari, tra queste: pulitura delle facciate; riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere; ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti; riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli; riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura.
B. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).	Riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari. Riparazione di parti degli altri elementi strutturali.
C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI.	Nessuna.
D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE.	L'apertura e chiusura di porte all'interno dell'edificio. Inserimento e spostamento di pareti mobili.
E. FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).	Riparazione e sostituzione delle finiture.
F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.	Riparazione, sostituzione e adeguamento di impianti ed apparecchi igienico sanitari.
G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio: reti e impianti di trattamento,	Riparazione, sostituzione e adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi



allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi).

tecnici.

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, sono ammesse la riparazione e la sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché la realizzazione delle necessarie opere edilizie, sempre che non comportino modifiche dei locali né aumento delle superfici utili lorde.

b) Manutenzione straordinaria

Sono opere di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

La manutenzione straordinaria è volta a mantenere in efficienza gli edifici, realizzando interventi che non comportano modificazioni della tipologia, dei caratteri costruttivi e dell'assetto distributivo originali del fabbricato e delle unità immobiliari, né mutamento delle destinazioni d'uso.

Sono ammessi interventi sistematici relativi alle finiture esterne, con possibilità di sostituzione delle stesse con elementi congruenti con i caratteri originari. Sono altresì ammessi rinnovi e sostituzioni di parti limitate delle strutture, anche portanti, e l'installazione ed integrazione degli impianti igienico-sanitari e tecnici, senza alterazione di volumi e superfici.

Per la realizzazione dei servizi igienico-sanitari e dei relativi disimpegni, sono consentite limitate modificazioni distributive, purché strettamente connesse all'installazione dei servizi, qualora mancanti o insufficienti.

Inoltre, sono comprese nella manutenzione straordinaria le opere che comportano modeste modificazioni interne alla singola unità immobiliare, quali la realizzazione o l'eliminazione di aperture e di parti limitate delle tramezzature, purché non venga modificato l'assetto distributivo, né che essa sia frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari.

Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva - industriale, artigianale, agricola - e commerciale, la manutenzione straordinaria comprende l'installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti e opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici utili lorde, né mutamento delle destinazioni d'uso. I relativi volumi tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all'esterno

dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie utile lorda destinata all'attività produttiva o commerciale.

Per quanto riguarda i manufatti, la manutenzione straordinaria comprende sia il rinnovamento e la sostituzione parziale degli elementi strutturali sia la nuova formazione delle finiture esterne.

Elenco analitico delle opere di Manutenzione straordinaria ammesse, riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:

- | | |
|---|---|
| A. FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura). | Rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura. |
| B. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto). | Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. |
| C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI. | Rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. E' ammessa la realizzazione di aperture. |
| D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE | Realizzazione o eliminazione di aperture interne e di parti limitate dalla tramezzatura, purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, né venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari. Sono ammesse limitate modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti all'installazione degli impianti di cui al punto G. e alla realizzazione degli impianti e delle opere necessari al |



rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonché sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni.

E. FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).

Riparazione e sostituzione delle finiture.

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI

Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio: reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione dei rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi).

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso.

Gli impianti di sollevamento, se necessario, possono essere realizzati all'esterno dell'edificio purché non compromettano il decoro dell'edificio.

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili lorde, né mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie lorda destinata all'attività produttiva o commerciale e non compromettano il decoro dell'edificio.

c) Restauro e Risanamento conservativo

Sono opere di restauro e risanamento conservativo gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali

interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono volti principalmente alla conservazione e alla valorizzazione degli edifici dei quali si intende operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici ed artistici, ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi.

Si distinguono pertanto due tipi di intervento: il restauro conservativo e il risanamento conservativo.

Gli uni e gli altri possono essere finalizzati anche alla modificazione della destinazione d'uso degli edifici purché la nuova destinazione - ammessa dagli strumenti urbanistici - sia compatibile con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

c1) Restauro Conservativo

Gli interventi finalizzati principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale.

Il restauro conservativo è rivolto essenzialmente alla conservazione dei caratteri tipologici, strutturali, formali e ornamentali dell'opera e all'eliminazione delle aggiunte e superfetazioni che ne snaturano il significato artistico e di testimonianza storica. Di norma tali interventi devono essere eseguiti con l'impiego di materiali originari e di tecniche specifiche di conservazione e di ricostruzione, secondo i principi della scienza e dell'arte del restauro.

Elenco analitico delle opere di Restauro Conservativo ammesse, riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:

A. FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).

Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie, o ad esse affini o comunque congruenti, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo

B. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).

Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano



degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture.

Ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, in osservanza dei suddetti criteri.

Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di parti comuni dell'edificio (scale, androni, logge, portici, ecc.).

C. MURATURE PERIMETRALI,
TAMPONAMENTI E APERTURE
ESTERNE

Restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

Non è ammessa l'alterazione dei prospetti: tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte o l'adeguamento delle stesse in relazione ai caratteri complessivi del disegno e dei materiali della facciate.

D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE

Restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Tuttavia, per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.

E. FINITURE INTERNE (tinteggiatura,
intonaci e rivestimenti, controsoffitti,

Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la

pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).

sostituzione delle stesse con l'impiego di tecniche e materiali originari (o ad essi affini o comunque congruenti), tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo.

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.

Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D.

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio: reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione dei rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi).

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e le parti comuni.

c2) Risanamento Conservativo

Gli interventi finalizzati principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell'assetto planimetrico, anche con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici.

Elenco analitico delle opere di Risanamento Conservativo ammesse, riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:

A. FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura)

Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso l'impoverimento



dell'eventuale apparato decorativo, se di pregio.

B. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).

Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti quando siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse modeste integrazioni degli elementi strutturali, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio. E' esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile lorda. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all'installazione degli impianti tecnologici di cui al punto G., né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture.

C. MURATURE PERIMETRALI,
TAMPONAMENTI E APERTURE
ESTERNE.

Ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari e a condizione che il progetto sia esteso all'intera facciata oggetto dell'intervento. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento.

D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE

Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico che non

E. FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi)

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi).

interessino gli elementi strutturali. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare riguardo per le parti comuni.

Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impovertimento dell'eventuale apparato decorativo, se di pregio.

Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D.

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso. (*) In caso di realizzazione di impianti di sollevamento finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, gli stessi potranno essere collocati internamente od esternamente all'edificio, nel rispetto degli elementi di valore storico architettonico o documentario nonché del decoro degli immobili tutelati, subordinatamente ai pareri favorevoli della Commissione Edilizia e della Commissione Regionale Beni Ambientali. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili lorde. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio purché non configurino un incremento della superficie utile lorda

* paragrafo inserito con variante approvata con delib. Cons. Comunale n° 103 del 1.7.2008, esecutiva il 21.7.2008



destinata all'attività produttiva o commerciale e non compromettano il decoro dell'edificio.

d) Ristrutturazione edilizia

Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; detti interventi, per le tipologie A e B, non contemplano la ricostruzione previa demolizione dell'intero edificio o di parti significative dello stesso.

La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d'uso. La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati, mantenendone tuttavia le dimensioni e salvaguardandone caratteri, tipologie ed elementi di pregio.

Gli interventi di ristrutturazione con cambio d'uso di locali destinati ad autorimesse sono vietati qualora comportino una riduzione della superficie di parcheggio riferita all'intero complesso immobiliare, indipendentemente dalla suddivisione di proprietà, al di sotto dello standard fissato dalla legge 122/1989.

Fermo restando il valore generale delle prescrizioni di cui sopra, sono individuate tre sottocategorie per questa tipologia di intervento come segue:

d1) Ristrutturazione di tipo A

Nell'ambito delle modalità di intervento sopra individuate non sono consentiti incrementi di superficie utile al di fuori della trasformazione di locali chiusi già esistenti e della realizzazione di soppalchi.

Elenco analitico delle opere ammesse, riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:

A. FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).

Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.

B. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).

Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. È ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Non sono ammesse la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile, la modificazione delle quote di imposta e di colmo delle

	<p>coperture. E' consentita la realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni purché specificamente prevista dagli strumenti urbanistici. Deve essere assicurata la valorizzazione dell'impianto strutturale originario, se di pregio.</p>
<p>C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNE</p>	<p>Conservazione e valorizzazione dei prospetti. Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti e a condizione che il progetto sia esteso all'intera facciata oggetto dell'intervento</p>
<p>D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE</p>	<p>Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari; purché venga assicurata la conservazione e valorizzazione di elementi di pregio</p>
<p>E. FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).</p>	<p>Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio.</p>
<p>F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.</p>	<p>Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari</p>
<p>G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio: reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione dei rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi).</p>	<p>Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio; qualora sia necessario realizzarli all'esterno non devono comunque comportare aumento della superficie utile lorda né compromettere il decoro dell'edificio.</p>
	<p>Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla</p>



tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio, purché non configurino un incremento della superficie utile lorda destinata all'attività produttiva o commerciale

d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B

In aggiunta a quanto previsto dalla ristrutturazione di tipo A, consente l'incremento della superficie utile preesistente anche attraverso la chiusura di superfici aperte appartenenti a logge e rustici, purché dispongano di altezze regolamentari.

*Tali incrementi dovranno comunque rispettare i parametri urbanistici vigenti per le diverse zone di piano.

Fatto salva la realizzazione di soppalchi, non consente l'aumento di superficie utile mediante la creazione di nuovi orizzontamenti, che sono da classificarsi a tutti gli effetti come interventi di ampliamento.

Elenco analitico delle opere ammesse, riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:

A. FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).

Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.

B. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).

Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti purché ne sia mantenuto il posizionamento.

Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale a condizione che non venga aumentata la superficie utile fatto salvo il recupero dei sottotetti.

Non sono ammesse la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile, la modificazione delle quote di imposta e di colmo delle coperture, se non quando

* paragrafi inseriti con variante approvata con delib. Cons. Comunale n° 170 del 1.11.2008, esecutiva il 25.11.2008

- esplicitamente consentito dalle norme specifiche di zona, in relazione a particolari caratteristiche tipologiche.
- E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti.
- C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNE
- Valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti.
- E' consentita la chiusura di volumi precedentemente aperti: in tal caso i tamponamenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri generali dell'edificio
- D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE
- Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di immobiliari, purché venga assicurata la conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.
- E. FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).
- Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio.
- F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI.
- Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
- G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio: reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione dei rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi).
- Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio, se necessario, anche all'esterno degli edifici, purché non compromettano il decoro dell'edificio.



Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni.

I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio, purché non configurino un incremento della superficie utile lorda destinata all'attività produttiva o commerciale

H. PRESCRIZIONI PARTICOLARI (obbligo di reperire i parcheggi privati)

Al di fuori del Centro storico e dei Nuclei di antica formazione dove valgono le norme specifiche di zona, gli incrementi di superficie utile ottenibili mediante un intervento di ristrutturazione di tipo B superiori a 20 m² per edificio sono subordinati al soddisfacimento dello standard di parcheggio privato previsto dall'art. 41-sexies della legge 1150/1942 e s.m.i..

d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C

In aggiunta a quanto previsto dalla ristrutturazione di tipo A e B, consente interventi sugli edifici esistenti consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella preesistente.

e) Ricostruzione

Trattasi degli interventi rivolti alla ricostruzione di edifici esistenti legittimamente autorizzati. Tali interventi possono portare alla realizzazione di organismi edilizi del tutto diversi da quelli preesistenti, a parità di sul.

Il conteggio della Sul esistente è effettuato secondo i criteri di cui alle presenti N.T.A. e con riferimento alle superfici legittimamente assentite, anche in sanatoria.

f) Ristrutturazione urbanistica

Sono opere di ristrutturazione urbanistica gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. (L.R. 56/77 art. 31).

Tali interventi sono ammessi all'interno di Piani esecutivi e vengono utilizzati per quelle parti del territorio occupate da fabbricati privi di valori storico/ambientali costruiti in varie epoche, che generano situazioni irrazionali e che non rispondono più alle attuali esigenze funzionali.

Tali interventi hanno come scopo il riassetto funzionale di uno o più agglomerati, garantire confortevoli condizioni residenziali ed evitare che ogni iniziativa di demolizione e nuova edificazione contrasti con le caratteristiche ambientali esistenti al contorno.

Qualora il comparto interessato da interventi di ristrutturazione urbanistica sia in rapporto visuale con le aree del centro storico, il relativo progetto, oltre a comprendere gli allegati grafici e tecnici specifici del P.P. e del P.E.C., dovrà essere corredato da esauriente documentazione fotografica.

g) Ampliamento

Costituiscono ampliamento gli interventi rivolti all'aumento della superficie utile e/o accessoria di edifici esistenti, mediante la realizzazione di nuove sul in addizione orizzontale o verticale rispetto all'esistente, oppure con la creazione di nuovi orizzontamenti all'interno di sagome esistenti.

Non si considera ampliamento la creazione di soppalchi, purché la loro superficie resti contenuta nel 20% della sul dell'unità immobiliare cui appartengono.

Con lo scopo di favorire il risparmio energetico e il migliore isolamento degli edifici è ammessa la realizzazione di rivestimenti esterni alle facciate con un incremento massimo di cm 15 senza che ciò venga considerato aumento della Sul né diminuzione delle distanze fatto salvo il rispetto dei distacchi minimi previsti dal codice civile.

h) Nuova costruzione

Interventi rivolti alla realizzazione di Sul e/o superficie accessoria su aree inedificate.

i) Demolizione

Interventi rivolti al puro ed integrale abbattimento di edifici o strutture di qualsiasi tipo, emergenti o in sottosuolo, ed alla eliminazione dal luogo di ogni materiale residuo.

l) Mutamento di destinazione d'uso

Intervento di variazione della destinazione funzionale di un immobile o di una singola unità immobiliare o di una sua porzione, realizzabile con o senza opere edilizie.

Costituisce mutamento della destinazione d'uso il passaggio da una all'altra delle seguenti categorie di destinazione: *Re, I, Ap, As, Ta, Tb, Tr, Tp, Cd, Ci, Dp, Dpc, E, Tcn*, così come definite dall'art. 10 " - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEGLI USI DEL SUOLO" delle presenti norme nonché la trasformazione di vani accessori in vani principali all'interno di ciascuna categoria.



Gli interventi di cambio d'uso di locali destinati ad autorimesse sono vietati qualora comportino una riduzione della superficie di parcheggio riferita all'intero complesso immobiliare, indipendentemente dalla suddivisione di proprietà, al di sotto dello standard fissato dalla legge 122/1989.

Tutti gli altri cambi d'uso sono consentiti ove risultino conformi con le destinazione proprie o compatibili della zona urbanistica nella quale ricade l'edificio e congruenti con le tipologie di opere edilizie ammesse per l'edificio, fatto salvo il rispetto delle norme sui parcheggi privati di cui all'art. 39 e l'assolvimento dello standard urbanistico di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m. e i.

Qualora la modificazione di destinazione d'uso si attui con l'esecuzione di opere edilizie, la richiesta di permesso di costruire per il mutamento d'uso deve essere presentata congiuntamente alla domanda per l'esecuzione delle opere.

6. - INTERVENTI DI RECUPERO A FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI

I volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici compresi nella sagoma di copertura che abbiano l'altezza media interna e gli altri requisiti prescritti dall'art. 1 della Legge Regionale 6 agosto 1998 n. 21 Norme per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, possono essere recuperati nel rispetto di tali norme.

In ogni caso per tutte le zone e per tutti gli edifici, si applica l'art. 2 della L.R. 21 del 6 Agosto 1998 e quindi potranno essere realizzate aperture sulla falda del tetto (finestre, abbaini, terrazzi, lucernari), purché siano conformi ai caratteri d'insieme formali e strutturali dell'originario organismo architettonico.

Tali aperture possono essere realizzate esclusivamente al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di aerilluminazione naturale dei locali.

Le singole norme di zona potranno consentire eventuali innalzamenti delle quote di imposta e/o del colmo del tetto per il raggiungimento delle altezze minime interne.

7. - PRESCRIZIONI SUI DISTACCHI

Nelle aree sulle quali è consentita l'edificazione (escluse quindi le fasce di rispetto indicate in cartografia) la distanza che deve intercorrere tra il filo di fabbricazione di una costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, dal ciglio di una strada. (Ds) non può essere inferiore a metà della altezza ($1/2 H$) dei fabbricati con un minimo di m 5.

Analoga distanza deve essere rispettata dalle costruzioni che prospettano su spazi destinati a servizi pubblici, siano essi già acquisiti al patrimonio comunale, ovvero semplicemente individuati nella cartografia di piano.

Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di sopralzo di edifici esistenti è ammessa una distanza dalle strade non inferiore a quella esistente.

Distanze differenti possono essere prescritte dagli strumenti urbanistici esecutivi con previsioni planivolumetriche.

Ai fini del calcolo degli arretramenti degli edifici è stabilita, per le strade aventi larghezza inferiore a m 7,50, una larghezza convenzionale di m 7,50; per le strade in zone collinari, escluse le traverse interne di strade regionali e provinciali, la larghezza convenzionale, da applicarsi alle strade aventi larghezza inferiore, si intende di m 5.

Sono considerate zone "collinari" quelle situate a Nord delle Vie Ivrea, Quintino Sella, Ferrero, P. Micca, C. Zegna, C. Battisti, Costa di Riva, Ponte nuovo sul Torrente Cervo, Cadorna, F. Rosazza, della Vittoria, delle Fucine, Bottegone

Le distanze di cui al presente articolo devono essere osservate anche nel caso di strade in progetto.

E' ammessa, in deroga a quanto sopra, la costruzione sulla linea di confine con gli spazi pubblici e strade di porticati, pensiline, bassi fabbricati e fabbricati interrati destinati a autorimessa, rampe e recinzioni purché sia rispettata, fatto salvo il mantenimento degli allineamenti preesistenti, una distanza minima dalla mezzzeria stradale di m 6 per le traverse interne di strade regionali e provinciali e di m 3 per le altre strade di categoria inferiore, in tutte le zone del territorio comunale.

Nelle zone RC "consolidate prevalentemente residenziali", nei centri storici e nei nuclei di antica formazione l'Amministrazione Comunale potrà, a seguito di comprovate particolari situazioni tecniche, imporre o consentire arretramenti particolari o prescrivere il mantenimento di allineamenti già in atto sia per i fabbricati principali, sia per i fabbricati e le costruzioni accessorie.

Negli ambiti individuati in cartografia con la simbologia "obbligo di cortina continua" la costruzione deve avvenire sulla linea di confine con la viabilità pubblica o su altro allineamento prestabilito.



8. - PRESCRIZIONI SU ELEMENTI TIPOLOGICI LEGATI ALL'EDILIZIA E ALLA MOBILITA'

Strade di lottizzazione

Le strade di lottizzazione e quelle necessarie per collegare i singoli lotti od insediamenti alla rete principale esistente o prevista dall'Amministrazione Comunale, devono avere le seguenti caratteristiche:

- Strade a doppio senso di marcia:
 - fasce alberate di almeno m. 2 e marciapiedi di almeno 1,50 per ciascuno dei due lati.
- Strade ad un solo senso di marcia:
 - fascia alberata di almeno m. 2 e marciapiedi di almeno 1,50 su uno dei due lati.

Recinzione e muri di contenimento

Le recinzioni che delimitano aree private rispetto agli spazi pubblici o di uso pubblico debbono rispondere ai seguenti requisiti:

- che la fondazione non insista su suolo pubblico;
- che la parte "opaca" della recinzione non superi il 25% del totale, in ogni punto di essa, permettendo così agevolmente la vista delle aree interne di proprietà privata dagli spazi pubblici, salvo il caso di edifici particolari (produttivi, terziari, ecc.) che, per dimostrati motivi di sicurezza, necessitino di recinzioni interamente opache;
- che i materiali e la forma siano definiti in base alle caratteristiche ambientali, oltreché alle esigenze funzionali.
- che la recinzione rispetti un distacco minimo dall'asse stradale non inferiore a metà del calibro minimo previsto dal precedente art. 7, fatto salvo in ogni caso l'eventuale maggior calibro previsto dagli strumenti urbanistici o da progetti esecutivi, con facoltà per il Comune di concedere l'attestamento sul filo di allineamenti preesistenti.

L'altezza delle recinzioni che prospettano su spazi pubblici, misurata rispetto al livello del suolo più basso, non può superare m 2,00.

In attesa della realizzazione delle opere stradali e delle opere pubbliche previste dal P.R.G. nelle zone S ed F, è ammessa, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, la costruzione o la ricostruzione di recinzioni provvisorie di tipo aperto in rete metallica.

I muri di contenimento prospettanti su spazi pubblici devono avere altezza non superiore a m 3; può essere eccezionalmente consentita la realizzazione di muri di contenimento di maggiore altezza, formati da gradoni di larghezza adeguata mascherati da arbusti e alberate.

I muri di contenimento prospettanti su proprietà private di terzi devono avere altezza non superiore a m 1 ovvero devono rispettare un distacco dal confine pari alla loro altezza, salvo diverso accordo tra le proprietà confinanti e fatta eccezione per i muri contenuti nel profilo di scarpate naturali esistenti.

9. - MODALITA' DI ATTUAZIONE

Il P.R.G. in conformità alla vigente legislazione statale e regionale si attua mediante:

1 - Piani esecutivi

Sulle tavole del P.R.G. sono indicate, con apposito perimetro, le parti del territorio assoggettate a preventivo piano esecutivo esteso all'intero ambito perimetrato.

L'assetto planovolumetrico e quello degli spazi e delle attrezzature pubbliche deve conformarsi alle prescrizioni attuative del P.R.G.

La quantità minima delle aree pubbliche o di uso pubblico (spazi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria) da cedere è prescritta per ogni piano esecutivo - In ogni caso le aree pubbliche o di uso pubblico non possono essere inferiori a quelle prescritte dalla leggi vigenti.

L'approvazione dei Piani esecutivi è subordinata ad una verifica di compatibilità ambientale ai sensi della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40: "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"

Negli ambiti assoggettati a piano esecutivo e sono consentiti, in assenza dello stesso, solo interventi diretti di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2 - Interventi Diretti

Tutti gli interventi per i quali non è previsto un preventivo piano esecutivo e quelli in attuazione di quanto previsto da detti piani, dopo la loro approvazione, si attuano per intervento edilizio diretto nei modi e con le procedure previste dalle vigenti leggi per i diversi tipi di intervento.

2.1 Intervento edilizio semplice

2.2 Intervento edilizio convenzionato

L'intervento edilizio convenzionato è uno strumento di attuazione del P.R.G. la cui finalità è di assicurare la partecipazione diretta all'urbanizzazione del territorio da parte dei soggetti attuatori degli interventi edilizi.

L'intervento edilizio convenzionato può essere prevista dalle singole disposizioni di zona anche in alternativa al piano attuativo.



L'intervento edilizio convenzionato è necessario in caso di trasferimento di suolo da un lotto ad un altro, cessione e/o asservimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico e di esecuzione di opere di urbanizzazione da parte del concessionario.

Il convenzionamento può anche risultare da dichiarazione di impegno formulata dal richiedente il permesso di costruire, recepita nel titolo autorizzativo.

Il contenuto della convenzione può variare in rapporto alla sua specifica funzione e tipologia; possono essere applicate, in via analogica, le disposizioni in materia di contenuto delle convenzioni urbanistiche annesse ai Piani Attuativi.

10. - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEGLI USI DEL SUOLO

Ai fini della disciplina delle destinazioni d'uso dei suoli (Art. 13 L.R. 56/77) il P.R.G. definisce, per le diverse zone la destinazione d'uso prevalente nonché quelle compatibili, con riferimento alle seguenti classificazioni di uso od attività:

10.1 - Residenza:

- **Re** Residenza e relativi spazi e attrezzature complementari;

10.2 - Attività economiche industriali e artigianali:

Sono tutte quelle attività legate al settore della produzione di beni e servizi e relativi spazi strumentali e complementari, così classificate:

- **I** industria e relativi servizi integrati alla produzione (quali laboratori e centri di analisi e ricerca, progettazione, attività formative, archivi, mense, infermerie, uffici, esposizioni e vendita diretta dei propri prodotti, ecc). qualora siano asserviti all'unità produttiva alla quale sono integrati e nel limite massimo del 30% della sua superficie;
- **Ap** artigianato di produzione e relativi servizi integrati alla produzione (quali laboratori e centri di analisi e ricerca, progettazione, attività formative, archivi, mense, infermerie, uffici, esposizioni e vendita diretta dei propri prodotti, ecc.) qualora siano asserviti all'unità produttiva alla quale sono integrati e nel limite massimo del 30% della sua superficie;
- **As** artigianato di servizio esercitato in unità aventi superficie totale non superiore a 250 m² e relativi servizi integrati alla produzione (quali laboratori e centri di analisi e ricerca, progettazione, attività formative, archivi, mense, infermerie, uffici, esposizioni e vendita diretta dei propri prodotti, ecc.) qualora siano asserviti all'unità produttiva alla quale sono integrati e nel limite massimo del 30% della sua superficie;

10.3 - Attività economiche terziarie: (*)

Sono tutte quelle attività legate al settore dei servizi e relativi spazi strumentali e complementari, così classificati:

- **Ta:** terziario amministrativo e socio-culturale pubblico e privato suddiviso in:
 - **Ta1:** attività amministrative, paracommerciali (credizie e assicurative, agenzie di vendita di servizi ecc.), tecniche, professionali;
 - **Ta2:** attività culturali, museali, religiose;
 - **Ta3:** cinematografi, teatri, attività per congressi,
 - **Ta4:** discoteche, sale da ballo, sale da gioco;
 - **Ta5:** attività fieristiche;
 - **Ta6:** attività sportive;
 - **Ta7:** attività sanitarie, assistenziali, formative, scolastiche.
- **Tb:** terziario legato al trasporto merci: attività di deposito e distribuzione di prodotti connesse con le infrastrutture nodali del trasporto stradale e ferroviario e relativi uffici e servizi; scalo ferroviario, ribalte, depositi containers, attrezzature annonarie, commercializzazione all'ingrosso, servizi doganali, zone franche, mense ed alloggi conducenti di passaggio;
- **Tr:** attrezzature ricettive alberghiere ed extralberghiere: alberghi, ristoranti, bar e simili con relativi servizi integrati;
- **Tp:** servizi alla produzione (quali laboratori e centri di analisi e ricerca, attività formative, archivi, mense, infermerie);

10.4- Attività economiche commerciali:

- **Cd:** commercio al dettaglio nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 "Criteri di Ammissibilità delle Strutture di Vendita al Dettaglio nelle Aree di P.R.G."
- **Ci:** commercio all'ingrosso

10.5 - Attività agricole - E:

attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole (depositi di attrezzi, materiali, prodotti da impiegare nell'attività agricola);

attrezzature per la prima conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;

impianti ed attrezzature per l'allevamento di animali,

residenze rurali per gli imprenditori agricoli a titolo principale

attrezzature per lo svolgimento di attività agrituristiche, come definite dalle leggi vigenti (ora: legge 5.12.1985 n. 730, art. 2, D.Legisl. 18.5.2001 n. 228, art. 3).

10.6 - Altre attività

- **Dp** depositi;
- **Dpc** depositi e vendita di carburanti;
- **Al** autolavaggi;
- **Tcn** impianti tecnologici.

(*) paragrafo modificato con variante approvata con delib. Cons. Comunale n° 170 del 1.11.2008, esecutiva il 25.11.2008



TITOLO SECONDO
AZZONAMENTO

PARTE PRIMA
ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE

11. - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

Ai fini delle prescrizioni operative di cui all'Art. 13, L.R. 56/77, l'intero territorio comunale è suddiviso in aree individuate nella cartografia del P.R.G. e così classificate:

S. - aree per servizi di livello comunale:

- S.1 - per servizi afferenti la residenza, per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo)
- S.2 - per servizi afferenti la residenza, per attrezzature di interesse comune e attrezzature sportive;
- S.3 - per servizi afferenti la residenza per verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport;
- S.4 - per servizi afferenti la residenza per parcheggi di uso pubblico;
- S.5 - per servizi afferenti le attività economiche;

F. - aree per servizi ed impianti d'interesse generale:

- F.1 - per servizi dell'istruzione secondaria superiore;
- F.2 - per le attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere;
- F.3 - per parchi pubblici urbani e comprensoriali;
- F.4 - altre attrezzature pubbliche e/o private di interesse generale;

R. - aree prevalentemente residenziali:

- MR - zona a destinazione mista prevalentemente residenziale in centro storico e nei nuclei di antica formazione
- RC - aree prevalentemente residenziali consolidate, in tutto od in parte, edificate, da confermare;
- NI - aree prevalentemente residenziali di nuovo impianto;

IA - aree per attività economiche industriali e artigianali:

- IA/S - zona a destinazione prevalentemente produttiva in centro storico e nei nuclei di antica formazione
- IA/C - aree con insediamenti industriali e artigianali esistenti, da confermare;
- IA/N - aree con insediamenti industriali e artigianali di nuovo impianto;
- IA/R - aree con insediamenti industriali e artigianali interessate dall'intervento urbanistico di "riordino";

T. - aree per attività economiche prevalentemente terziarie:

TS – Zona a destinazione terziaria in centro storico e nei nuclei di antica formazione

TC – Aree per attività economiche con insediamenti terziari e commerciali;

TM – Aree per attività economiche con attività terziarie legate al traffico merci;

TR – Aree per attività economiche con attrezzature ricettive alberghiere ed extra alberghiere esistenti da confermare e di nuovo impianto;

E. - aree destinate alle attività agricole.

E.1- aree agricole;

E.2 - aree agricole di interesse ambientale;

Aree di interesse paesistico – ambientale

Verde privato di interesse urbano

Altre aree e fasce di rispetto:

- aree riservate alla viabilità e relative pertinenze;
- aree riservate alla ferrovia e relative fasce di rispetto;
- aree cimiteriali e relative fasce di rispetto;
- fiumi, canali, torrenti;
- altre fasce di rispetto;
- aree per impianti e servizi tecnologici esistenti o previsti;

Il P.R.G. individua inoltre vari tipi di ambiti territoriali (intesi come insiemi, graficamente delimitati, di aree di una o più delle classi precedenti o come specifiche aree urbanistiche) sottoposti a particolare disciplina:

- ambiti riconosciuti come beni culturali ambientali ai sensi dell'Art. 24 L.R. 56/77:
 - 1) centro storico;
 - 2) nuclei esterni di antica formazione;
 - 3) edifici isolati;
 - 4) edifici aventi valore documentario;
 - 5) aree di interesse paesistico - ambientale;
 - 6) verde privato di interesse urbano.
- ambiti relativi alla edificazione dei suoli per classi di propensione al dissesto;
- ambiti assoggettati a vincolo ambientale, storico-architettonico, idrogeologico;
- ambiti soggetti a pianificazione urbanistica esecutiva;

La disciplina delle parti del territorio comunale interessate da agglomerati o complessi urbani, o singoli edifici, che rivestono carattere storico, artistico e/o particolare pregio ambientale, è contenuta nel successivo Art. 16 e nelle tavole di P.R.G.



12. - AREE DESTINATE AI SERVIZI ED ALLE ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO

Queste zone sono riservate a spazi pubblici e ad attività collettive di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77.

Le destinazioni specifiche individuate dalle tavole di azionamento per le aree a standard all'interno di piani esecutivi, salvo diversa norma di zona, hanno valore di massima, ossia possono subire modifiche relative alla localizzazione ma non riduzioni della consistenza.

Le altre destinazioni specifiche individuate direttamente dal P.R.G. hanno valore prescrittivo.

In queste zone sono altresì ammesse attività commerciali connesse al servizio e all'attrezzatura a condizione che siano integrate e asservite mediante convenzione all'attività stessa fino ad un massimo di 250 mq di superficie di vendita; la dimensione dell'attività commerciale dovrà comunque essere commisurata alla dimensione effettiva del servizio pubblico ed i prodotti commercializzati dovranno essere strettamente correlati all'attività principale prevista nella singola zona di piano, in modo da costituire attività complementare e finalizzata ad un miglioramento del servizio offerto.

Negli edifici esistenti che siano in contrasto con le destinazioni delle zone per servizi sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le zone per attrezzature pubbliche o di uso pubblico si dividono, in relazione alle destinazioni specifiche, nelle sottozone seguenti:

12.1 Attrezzature di livello comunale al servizio degli insediamenti residenziali pubbliche e di uso pubblico S.1 – S.2 – S.3 – S.4 e private S.1* - S.2* - S.3* - S.4*

12.1.1 Zone per l'istruzione, le attrezzature di interesse comune, civili e religiose, e le attrezzature sportive – S.1 - S.2

Tali zone sono riservate, secondo le specifiche indicazioni cartografiche:

- all'istruzione (asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo);
- alle attrezzature civili di interesse comune (culturali, ricreative, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative);
- alle attrezzature religiose e di culto, ivi comprese la residenza del personale addetto e delle collettività religiose e le attrezzature connesse con l'attività religiosa e di culto (catechistiche, culturali, ricreative, sociali, etc.);
- alle attrezzature sportive.

Indici urbanistici:

Rc : 50%

SVp: 1/3 di Sf.

H: non superiore a 12 m

Nelle zone per attrezzature sportive è ammessa la copertura stagionale degli impianti sportivi all'aperto; questa copertura non costituisce superficie coperta.

12.1. 2. **Zone per il verde attrezzato a parco di livello comunale – S.3**

Tali zone sono destinate ad attrezzature di livello urbano per il verde, il gioco e la ricreazione, nonché ai parcheggi e alle attrezzature di supporto e collaterali. In tali zone sono ammesse attrezzature di interesse generale per il tempo libero, lo sport, lo spettacolo, la cultura e attrezzature collaterali e di supporto, quali bar, ristoranti, ecc. solo se funzionalmente connesse.

Indici urbanistici:

Rc : 10%

H: non superiore a 7 m

12.1. 3. **Zone a parcheggio – S.4**

Tali zone sono espressamente riservate alla sosta di autoveicoli, motocicli e biciclette in aggiunta e ad integrazione a quelli realizzabili nelle zone della viabilità ed a quelli da realizzare in conseguenza degli interventi edilizi pubblici e privati nei modi e nelle misure fissate dalle norme di zona.

I parcheggi pubblici di cui al presente articolo sono realizzati a livello stradale o, quando occorra, a più piani sopra e/o sotto il livello stradale.

L'eventuale necessità di parcheggi multipiano in sottosuolo e le loro caratteristiche sono determinate dal Comune in relazione ai fabbisogni ed alla situazione del traffico.

Negli ambiti vincolati ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 è comunque esclusa la possibilità di edificare fuori terra oltre il livello stradale.

Nel caso di parcheggi di superficie devono essere messe a dimora piante di alto fusto in modo e in quantità tale da ombreggiare i posti macchina.

Le aree a parcheggio possono essere utilizzate dai privati per la costruzione di autorimesse interrato, con relative aree di accesso, assoggettando il sovrastante piazzale alla servitù di uso pubblico con obbligo di manutenzione a carico dei privati convenzionati.

Indici urbanistici:

Ro : 80%

H: non superiore a 7 m

12.2. Attrezzature pubbliche e di uso pubblico di livello comunale afferenti le attività economiche S.5



Sono destinate ad attività collettive (quali mense, centri sanitari ed assistenziali, sindacali, ricreativi, sportivi, etc.) a verde attrezzato ed a parcheggi al servizio degli insediamenti produttivi.

Indici urbanistici:

Rc : 40%

SVp: 1/3 di Sf.

H: non superiore a 7 m

12.3. Aree per servizi e impianti di interesse generale pubbliche e di uso pubblico e private F - F*

12.3. 1. Istruzione superiore - F1

Tali zone sono riservate alle scuole superiori.

Indici urbanistici:

Rc : 50%

SVp: 1/3 di Sf.

H: non superiore a 12 m

12.3. 2. Attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere – F2 (*)

Tali zone sono riservate alle attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere.

Indici urbanistici:

Rc : 50%

SVp: 1/3 di Sf.

H: non superiore a 12 m

Comparto Oropa Bagni

Destinazioni ammesse: attività sanitarie (ospedali, case di cura, residenze sanitario-assistenziali, centri terapeutici, ecc.)

Tipologie di intervento ammesse: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A, ristrutturazione edilizia di tipo B, ristrutturazione edilizia di tipo C, nel rispetto delle caratteristiche storico architettoniche del complesso edilizio storico

Modalità attuative: L'attuazione degli interventi ammessi sarà subordinato alla definitiva approvazione di un piano esecutivo convenzionato. In assenza di piano esecutivo sono ammessi interventi diretti limitatamente alla manutenzione ordinaria, straordinaria.
La quantità e la modalità di realizzazione delle aree a parcheggio e la sistemazione degli spazi di pertinenza verrà disciplinata nel piano attuativo.

(*) articolo modificato con variante approvata con delib. Cons. Comunale n° 33 del 3.3.2009, esecutiva il 16.3.2009

12.3.3 **Parchi pubblici urbani e comprensoriali – F3**

Tali zone sono riservate a verde pubblico naturalistico e/o attrezzato di preminente interesse urbano e comprensoriale per la formazione di parchi e spazi attrezzati in funzione del tempo libero, dello svago e della ricreazione nonché ai parcheggi e alle attrezzature di supporto e collaterali. In tali zone sono ammesse attrezzature di interesse generale per il tempo libero, lo sport, lo spettacolo, la cultura e attrezzature collaterali e di supporto, quali bar, ristoranti, ecc. solo se funzionalmente connesse.

“La localizzazione delle volumetrie per attrezzature di interesse generale e/o collaterali e relativi parcheggi o altri manufatti, non dovrà generare soluzioni di continuità della vegetazione boschiva e/o della funzionalità eco-sistemica delle fasce di vegetazione spontanea presenti lungo i corsi d’acqua, e non dovrà dar luogo ad alterazioni delle visuali fruibili dalla viabilità pubblica e da punti e/o percorsi di interesse panoramico”.

Indici urbanistici:

Rc : 3 %

H: non superiore a 7 m

Per le aree incluse nel perimetro della Riserva Naturale speciale del Parco Burcina “Felice Piacenza”, istituita con legge regionale n. 29 del 24 aprile 1980, prevalgono le previsioni del relativo Piano di Intervento approvato con D.G.R. n. 25-13172 del 19 maggio 1987 adeguato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 9 giugno 2005 e successive modificazioni e integrazioni

12.3.4 **Altre attrezzature pubbliche e/o private di interesse generale – F4**

Tali zone sono riservate ad altre attrezzature pubbliche e/o private di livello sovracomunale (culturali, ricreative, formative, sportive, amministrative, ecc.)

Indici urbanistici:

Rc : 50%

SVp: 1/3 di Sf_z

H: non superiore a 12 m



12.4 Modalità di realizzazione e gestione

I servizi e le attrezzature di uso collettivo possono essere realizzati e gestiti dall'Amministrazione Pubblica e dagli enti istituzionalmente competenti, oppure da altri soggetti (associazioni, cooperative, enti, imprese, privati), mediante atto di asservimento o regolamento d'uso che disciplinino le modalità di godimento degli immobili (aree e attrezzature) e le modalità di gestione delle attività collettive.

Nel caso di intervento realizzato direttamente da parte di privati in regime di convenzione, viene a decadere l'utilizzabilità del "bonus" di cui all'articolo successivo.

In tutte le aree devono essere previsti adeguati spazi a parcheggio in funzione del tipo di attrezzatura da insediare e del numero di utenti previsto. A tal fine i progetti devono essere corredati da un'apposita relazione illustrativa dei criteri con cui sono stati dimensionati tali spazi. Nel caso di parcheggi a livello stradale devono essere messe a dimora piante di alto fusto in modo e in quantità tale da ombreggiare i posti macchina.

Sulle aree individuate dalla cartografia di piano come "Aree per servizi privati di livello comunale S*" e "Aree per servizi privati di interesse generale F*", delle quali non è prevista l'acquisizione al patrimonio comunale, la realizzazione delle previsioni di piano è demandata a soggetti privati, in aderenza alle destinazioni individuate dai simboli su di esse collocati; su di esse si applicano gli indici e parametri fissati nel presente articolo per le corrispondenti aree per servizi pubblici.

Per la sistemazione e l'ampliamento degli edifici esistenti nelle aree di cui sopra, senza variazione della destinazione in atto, non è richiesto il convenzionamento, necessario invece per interventi di realizzazione di nuovi edifici o di mutamento della destinazione in atto.

13. - PEREQUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SERVIZI PUBBLICI

Ai fini della perequazione, alle aree destinate ai servizi e alle attrezzature di uso collettivo afferenti alla residenza (S ed F), non ancora attuate e non ricomprese in perimetri di piani esecutivi individuati nella cartografia di Piano, in caso di cessione gratuita dell'area al Comune, è attribuito un "bonus" di Sul, utilizzabile su area edificata o edificabile residenziale, di ristrutturazione urbanistica e per attività economiche miste (AEM), commisurato all'estensione dell'area stessa in ragione di 0,25 m² di Sul per ogni m² di area destinata a servizi e attrezzature di uso collettivo.

Allo stesso fine, alle aree destinate ai servizi e alle attrezzature di uso collettivo afferenti alle attività economiche individuate all'interno degli ambiti interessati dall'intervento urbanistico di riordino (IA/R), non ancora attuate e non ricomprese in perimetri di piani esecutivi, in caso di cessione gratuita dell'area al Comune, è attribuito un "bonus" di Sul, utilizzabile su aree produttive IA/R, commisurato all'estensione dell'area stessa in ragione di 0,50 m² di Sul per ogni m² di area destinata a servizi e attrezzature di uso collettivo.

Nel caso in cui sulle aree di cui ai commi precedenti insistano edifici, il "bonus" è commisurato al valore degli stessi e trasformato in Sul edificabile, dividendo il valore degli edifici esistenti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano (accertato con specifica perizia estimativa, redatta a cura dell'Agenzia del Territorio) per il valore unitario della Sul edificabile (stimato dal Comune dividendo il valore di monetizzazione delle aree per standard, definito ai sensi del relativo regolamento comunale, per l'indice base delle aree a standard stesse, assegnato dal presente articolo ai fini della perequazione mediante trasferimento di Sul).

Contestualmente alla cessione degli immobili a favore del Comune:

- la Sul del "bonus" delle aree destinate a servizi afferenti alla residenza può essere trasferita nelle Zone R.C.- Zone Consolidate, nelle Zone N.I - Zone di Nuovo Impianto e nelle R.U.- Zone di Ristrutturazione Urbanistica;
- la Sul del "bonus" delle aree destinate a servizi all'interno dell'ambito per attività economiche miste (AEM), può essere trasferita all'interno dell'ambito stesso, nelle Zone R.C.- Zone Consolidate e nelle R.U.- Zone di Ristrutturazione Urbanistica;
- la Sul del "bonus" delle aree destinate a servizi afferenti le attività economiche può essere trasferita all'interno degli ambiti interessati dall'intervento urbanistico di riordino (IA/R).

I trasferimenti di Sul e le connesse cessioni di aree a standard devono essere previsti e disciplinati contestualmente al rilascio del permesso di costruire o, nel caso di piano esecutivo delle aree in cui la Sul è trasferita, contestualmente alla stipula della relativa convenzione.



14. - DOTAZIONE DI AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO

La dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, che deve essere ceduta per l'attuazione degli interventi edilizi non può essere inferiore a quella prescritta dall'art. 21 dalla legge regionale n. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, da calcolarsi per le diverse destinazioni previste negli interventi.

L'indice volumetrico abitativo medio, da assumersi come base per il calcolo delle aree a standard residenziale da cedere al Comune, è fissato in 150 m³ per abitante corrispondenti a 50 m² di sul per abitante; tale valore deriva dagli studi preliminari alla stesura della Variante, esplicitati nella relazione illustrativa.

Per gli esercizi commerciali con superficie destinata alla vendita non superiore a 400 m², in conformità alle disposizioni legislative regionali,² è prescritto il reperimento di uno standard pari al 80% dell'intera sul per gli interventi nel centro storico, per quelli di ristrutturazione, ampliamento e cambio d'uso e pari al 100 % dell'intera sul per gli interventi di nuova costruzione.

Per gli esercizi commerciali con superficie destinata alla vendita superiore a 400 m² lo standard minimo da reperire è pari al maggior valore tra quello individuato ai sensi dell'art. 21 dalla legge regionale n. 56/77 (vedi comma precedente) e lo standard di parcheggio pubblico richiesto dalle disposizioni regionali in materia di commercio³, ferma restando per il Comune la facoltà di richiedere la quota di standard urbanistico per destinazione diverse dal parcheggio (in misura non superiore al 50% o 40% della sul in funzione della tipologia di intervento) in aggiunta allo standard per parcheggio come sopra determinato.

Il soddisfacimento dello standard relativo agli spazi di parcheggio pubblico può anche avvenire mediante apposite attrezzature multipiano, interne o esterne alla struttura, appositamente convenzionate.

Sono fatti salvi e confermati i vincoli di destinazione, di cessione e di asservimento all'uso pubblico di aree per parcheggi privati e per standard urbanistici assunti con atti di impegno o con individuazione sulle tavole di progetto, in occasione del rilascio di atti edilizi autorizzativi precedenti all'entrata in vigore delle presenti norme.

In caso di intervento di ampliamento, ricostruzione totale o parziale e di nuova costruzione di edifici con destinazioni produttive I, Ap, As le quantità di aree da cedere per attrezzature di servizio agli insediamenti produttivi di cui al punto 2 dell'Art. 21 della L.R. N. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere commisurate alle superfici ampliate, ricostruite o costruite.

² Al momento L.R. 56/1977 e s.m.i., art. 21

³ Al momento L.R. 12.11.1999 n 28 e s.m.i.; art. 25 della D.C.R. 29.10.1999. n. 563-13414, così come modificata con D.C.R. 23.12.2003. n. 347-42514

Per gli interventi di cui al comma precedente, la commisurazione dell'area per standard urbanistico alla Sul dell'intervento verrà effettuata ricavando una superficie fondiaria di riferimento ottenuta dividendo la Sul per il rapporto di copertura fissato per la zona di intervento.

Dovranno inoltre essere individuate, ed eventualmente garantite a mezzo di convenzione o di atto di impegno unilaterale di cui al quinto comma dell'Art. 49 della L.R. 56/77, le aree a standard urbanistici (punto 2 Art. 21 L.R. 56/77) ingenerati dalla Sul del patrimonio edilizio esistente e confermato nella misura del 10% della superficie fondiaria di riferimento, al netto delle superfici già cedute in occasione del rilascio di precedenti provvedimenti autorizzativi.

Il reperimento delle aree per standards urbanistici può anche avvenire mediante asservimento ad uso pubblico o spazi idonei o monetizzazione nei casi consentiti dalle presenti norme o dallo specifico regolamento comunale.

(*) La monetizzazione degli standard urbanistici è comunque ammessa per interventi edilizi che comportino un incremento di s.u.l inferiore ai 100 mq, misurati complessivamente nell'arco di validità del P.R.G.

Le aree per standard urbanistici, previo riconoscimento della loro idoneità da parte del Comune, possono essere cedute o asservite in tutto o in parte all'interno del lotto interessato dall'intervento, con conseguente riduzione dell'area fondiaria

* paragrafi inseriti con variante approvata con delib. Cons. Comunale n° 103 del 1.7.2008, esecutiva il 21.7.2008



PARTE SECONDA

BENI CULTURALI AMBIENTALI

15. - INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI

Ai sensi dell'Art. 24 della L.R. 56/77 le tavole di P.R.G. individuano sull'intero territorio comunale i beni culturali ambientali da salvaguardare secondo la seguente classificazione:

- 1) centri storici aventi carattere artistico o ambientale ed aree ad essi pertinenti;
- 2) nuclei esterni di antica formazione ed aree ad essi pertinenti;
- 3) edifici isolati (contrassegnati con asterisco), ed aree ad essi pertinenti, aventi carattere storico, ambientale o documentario;
- 4) edifici (contrassegnati con stella inserita in un circolo) aventi valore documentario;
- 5) le aree di interesse paesistico - ambientale;
- 6) il verde privato di interesse urbano.

Negli ambiti individuati sulle tavole di piano in relazione alla classificazione precedente, in assenza di Piano Particolareggiato o di analogo Piano urbanistico esecutivo, è fatto divieto di modificare i caratteri ambientali, la trama viaria ed edilizia ed i manufatti, (anche isolati) che costituiscono testimonianza storico, culturale e tradizionale.

Negli ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/04 e negli ambiti individuati nelle planimetrie di piano in relazione alla classificazione di cui al primo capoverso del presente articolo, in relazione alle particolari valenze ambientali e/o culturali da tutelare, è preferibile evitare la localizzazione di tralicci, supporti ed altre strutture funzionali all'installazione di impianti per trasmissione e ricezione di emissioni elettromagnetiche, come anche, per la distribuzione delle linee elettriche aeree.

Si raccomanda comunque il rispetto della DGR n. 21-9251 del 05.05.2003 "Criteri ed indirizzi per la tutela del paesaggio".

Gli edifici isolati contrassegnati da asterisco e non compresi all'interno del perimetro del Centro Storico e dei Nuclei di Antica Formazione sono classificati di Categoria 1, secondo quanto indicato al paragrafo 16. 4. 2 NORME EDILIZIE PARTICOLARI.

Gli edifici contrassegnati con stella inserita in un circolo, per le loro caratteristiche storiche e architettoniche, sono stati ritenuti meritevoli di un recupero che valorizzi i suddetti aspetti, pertanto sudi essi

sono ammessi esclusivamente interventi di: a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, d) Ristrutturazione di tipo A

Ai fini della salvaguardia dei beni culturali ambientali sopra definiti, la disciplina degli interventi è fissata, oltre che dalle presenti Norme e dalle prescrizioni indicate nelle tavole grafiche del P.R.G., dalle ulteriori specificazioni degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi, con riferimento anche agli elementi caratterizzanti ciascun ambito e alle vocazioni d'uso in essi riconosciute.

Le tavola 4. della cartografia aggiornata di piano: “*Aree ed edifici vincolati*” individua gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 – parte II, titolo I (già L. 1089/39), e quelli classificati dal piano regolatore ai sensi dell’art. 24, comma 12 dalla L.R. 56/77.

Nella stessa tavola sono altresì individuati:

- gli ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 – titolo II, sia per effetto dei disposti dell’art. 142 comma 1 lett. c), d), g), h) di tale decreto, sia per effetto dei decreti ministeriali attuativi della legge 1497/39 in data 27.9.1944, 8.5.1964 24.2.1977 e 1.8.1985.

In particolare si precisa che il vincolo derivante dalla presenza di aree boscate, di cui al D.Lgs. n° 42/2004, art. 142 comma 1 lett. g), dovrà essere verificato caso per caso mediante sopralluogo e che per la definizione di bosco occorre far riferimento alle definizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n.227 del 18 maggio 2001 e che, in caso di interventi che comportino trasformazione di bosco, il relativo progetto dovrà essere approfondito sulla base di quanto disposto dall’art.4 del medesimo D.Lgs. 227/2001 in tema di compensazione;

- i manufatti catalogati ai sensi della legge regionale 35/95;
- gli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico;
- le aree percorse da incendi;
- le aree incluse nella Riserva Naturale speciale del Parco Burcina “Felice Piacenza”, istituita con legge regionale n. 29 del 24 aprile 1980
- le aree incluse nella Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa istituita con legge regionale n. 5 del 28 febbraio 2005;- le aree di protezione assoluta e salvaguardia delle fonti minerali” in località “Oropa Bagni approvate con D.G.R. 16-10357 del 9.07.1996

Si specifica inoltre che le individuazioni cartografiche dei beni sottoposti a tutela, ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, Parte Terza, hanno comunque valore puramente indicativo e non possono ritenersi esaustive, in quanto debbono essere di volta in volta verificate sulla base degli specifici dispositivi istitutivi del vincolo;



16. CENTRO STORICO E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

16.1 NORME GENERALI

Gli interventi, a vario titolo ammessi in tali ambiti, dovranno garantire la salvaguardia delle peculiari connotazioni storico - culturali delle aree e degli edifici e, in particolare, il rispetto dei caratteri storico e ambientali individuati, secondo la classificazione ed i tipi di intervento ammessi indicati nelle tavole di Piano.

Inoltre, gli interventi, a qualunque titolo ammessi, (ivi compresi gli interventi sul suolo pubblico, l'arredo urbano e i servizi) dovranno tendere alla riqualificazione fisica e funzionale del tessuto storico ed alla salvaguardia degli spazi di pertinenza.

La tutela e l'uso degli spazi aperti, aree di pertinenza di edifici, cortili, ecc. dovranno essere garantiti con interventi volti alla valorizzazione dei caratteri storico - ambientali specifici; in particolare la sistemazione o la realizzazione di corpi accessori, depositi, autorimesse, dovrà essere operata nel rigoroso rispetto delle norme.

In sede di richiesta di permesso di costruire, o di formazione di strumento esecutivo, dovrà essere redatta una dettagliata documentazione sui caratteri peculiari della zona di intervento e delle operazioni previste per la tutela e la conservazione di tali caratteri.

Negli ambiti di cui al presente articolo il P.R.G. si attua:

- mediante interventi edilizi diretti, con le procedure autorizzative previste dalle leggi vigenti, nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche di seguito specificate;
- mediante piano urbanistico esecutivo, negli ambiti individuati nelle apposite tavole di azionamento.

Nel Centro Storico e nei Nuclei di Antica Formazione si applicano altresì le seguenti norme.

16.2 DESTINAZIONI D'USO

^(*) Nella Zona a destinazione mista prevalentemente residenziale **MR**, fatte salve le specificazioni di cui ai commi successivi, sono ammesse le seguenti attività:

- **Re** residenza ed accessori della residenza.
- **Tr, Tp, Ta** ad eccezione di quelle **Ta4**.

Limitatamente ai piani primo, terreno, interrato e seminterrato sono inoltre ammesse le seguenti altre attività:

- attività commerciali al dettaglio - **Cd** con le limitazioni dimensionali di cui all'art.30;

^(*) paragrafo modificato con variante approvata con delib. Cons. Comunale n° 33 del 3.3.2009, esecutiva il 16.3.2009

- attività artigianali di servizio **As** sempre che non comportino lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose, moleste e comunque incompatibili con le caratteristiche del Centro Storico e dei Nuclei di Antica Formazione.

Ferme restando le destinazioni e le attività in atto nell'edificio al momento dell'adozione del P.R.G, anche se diverse per tipo e quantità da quelle consentite dalle norme di zona, purché esse siano state legittimamente autorizzate agli effetti edilizi-urbanistici, al piano terreno degli immobili frontistanti la via Italia non sono ammesse attività creditizie e assicurative fatta eccezione per gli sportelli "bancomat".

Nella Zona a destinazione terziaria TS sono ammesse:

- attività terziarie **Ta** e **Tr** , ad eccezione di quelle **Ta4** e di quelle **Tb** legate al trasporto merci,
- attività commerciali al dettaglio **Cd** con le limitazioni dimensionali di cui all'art. 30,
- attività artigianali **Ap** e **As**, a condizione che non siano nocive, inquinanti, rumorose, moleste e comunque incompatibili con le caratteristiche del Centro Storico e dei Nuclei di Antica Formazione;

Nella Zona a destinazione prevalentemente produttiva IA/S sono ammesse:

- attività artigianali **Ap** e **As**, a condizione che non siano nocive, inquinanti, rumorose, moleste e comunque incompatibili con le caratteristiche del Centro Storico e dei Nuclei di Antica Formazione.
- **Re** - (una sola unità abitativa con Sul massima di 150 m² adibita esclusivamente all'uso del titolare dell'azienda o di personale dipendente addetto alla custodia) utilizzando non più del 10% della Sul realizzabile sul lotto. (*)

La cartografia di Piano individua con il simbolo a stella le aree produttive ricadenti nel centro storico e nei N.A.F, dove sono inoltre consentite anche attività terziarie **Ta**, **Tr** e **Cd**.

L'insediamento delle destinazioni d'uso compatibili è subordinato al reperimento delle aree a standard di cui all'Art.21 della L.R. 56/77 per le diverse destinazioni d'uso.

In tutte le Zone del Centro Storico e dei Nuclei di Antica Formazione sono comunque confermate le destinazioni legittimamente in atto sotto l'aspetto edilizio e urbanistico alla data di adozione del presente strumento urbanistico.

E' consentito il frazionamento delle unità immobiliari.

E' altresì consentito l'accorpamento di più unità immobiliari, a condizione che non vengano superati i limiti dimensionali stabiliti dai precedenti commi.

16.3 UNITA' MINIME

- 1) Tutti gli interventi edilizi, ad esclusione di quelli di ordinaria e straordinaria manutenzione, qualora non riguardino edifici ricompresi in unità minime perimetrata nella Tavola delle Categorie di intervento, devono essere estesi almeno alle eventuali costruzioni soggette a Demolizione senza ricostruzione esistenti nello stesso

* comma inserito con variante approvata con delib. Cons. Comunale n° 103 del 1.7.2008, esecutiva il 21.7.2008



mappale o in quelli ad esso adiacenti di proprietà della medesima ditta alla data di adozione del P.R.G. e le rispettive aree scoperte di pertinenza.

2) Piani Esecutivi

I Piani Esecutivi obbligatori dovranno essere estesi all'ambito perimetrato nella Tavola delle Categorie di intervento.

I Piani Esecutivi dovranno a loro volta definire le unità minime per i successivi interventi edilizi.

16.4 NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

Le norme per gli interventi edilizi comprendono:

- 1 norme edilizie generali che valgono per tutti gli edifici;
- 2 norme edilizie particolari che valgono per i diversi edifici in relazione alla Categoria di intervento nella quale sono inclusi;
- 3 norme edilizie specifiche che valgono per i singoli edifici o per i gruppi di edifici specificamente individuati nelle tavole delle Categorie di intervento.

16.4.1 NORME EDILIZIE GENERALI

- a) Nessuna costruzione, anche provvisoria, può essere realizzata senza il rispetto delle presenti norme.
- b) Sulle parti di facciata eventualmente portate in vista da demolizioni di edifici adiacenti possono essere inserite aperture alle condizioni previste dal Regolamento Edilizio.
- c) E' vietato installare antenne di qualsiasi tipo su balconi e terrazzi. È sempre ammessa l'installazione, di tipo centralizzato, sui tetti.
- d) E' fatto obbligo di mantenere e sistemare i portici di uso pubblico su strada e i passaggi esistenti che mettono in comunicazione edifici o cortili o altri spazi di pertinenza.
- e) E' fatto obbligo di mantenere e sistemare le aree inedificate attualmente destinate a parco, giardino e orto, con la facoltà di trasformare gli orti in parchi o giardini mediante un appropriato progetto di piantumazione.

I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare la vegetazione esistente. L'abbattimento degli alberi esistenti di pregio è rigorosamente vietato tranne che per la tutela della pubblica incolumità ed in caso di sostituzione di elementi malati.

- f) E' fatto obbligo di mantenere e sistemare le aree inedificate attualmente pavimentate o in terra battuta. In tutti gli interventi relativi ad edifici di Cat. 1, 2, 3, 4 e 5 dovrà essere previsto il mantenimento, con le eventuali sistemazioni necessarie, delle pavimentazioni esistenti in ciottoli di fiume, beola, sienite. Dovranno essere invece sostituiti, con materiali lapidei, le pavimentazioni in asfalto o in cemento e potranno essere pavimentate allo stesso modo le aree attualmente in terra battuta. E' ammessa, in tutti i casi sopra specificati, la sistemazione a verde di tutta o parte dell'area nel rispetto di servitù o vincoli normativi.
- g) Gli interventi che prevedono demolizioni dovranno contestualmente prevedere la sistemazione a verde o la pavimentazione delle aree che risulteranno scoperte a seguito di demolizioni di edifici o costruzioni esistenti, secondo i criteri e le modalità indicate ai punti precedenti.
- h) In tutti gli interventi relativi ad edifici di Cat. 1, 2, 3, 4 e 5 e comunque in tutti i casi in cui è imposto il mantenimento della facciata è obbligatorio l'uso di materiali tradizionali o affini e congruenti per le parti dell'edificio a contatto con la atmosfera esterna.
- Pertanto, tranne che nei casi in cui sia dimostrato l'impiego originario di materiali diversi sino all'approvazione del Piano del colore e dei Progetti di decoro urbano, si prescrive:

- per i rivestimenti esterni: l'uso dell'intonaco civile con eventuale zoccolatura eseguita con lastre continue a giunti verticali in pietra di Luserna, sienite, granito e materiali congruenti lavorati ruvidi; è ammesso anche lo zoccolo in cemento strollato, liscio o lavorato;
- per i serramenti delle finestre: le finestre e le porte-finestre devono essere eseguite preferibilmente in legno o in ferro in funzione dei caratteri architettonici dell'edificio. Devono avere disegno, colore, vetri e comunque tutte le parti a vista congruenti con l'edificio e con l'ambiente circostante. Le chiusure esterne devono essere realizzate con gelosie. Sugli edifici con caratteristiche rurali ricadenti nei Nuclei di Antica formazione e nei nuclei isolati, sono consentite imposte in legno pieno.
- per i serramenti delle porte esterne: l'uso dei battenti in legno pieno o del tipo a persiana;
- per i cancelli, i serramenti e le vetrine dei negozi: l'uso del vetro, del ferro e dell'alluminio preverniciato a fuoco;
- per i serramenti delle autorimesse: l'uso del legno, della lamiera zincata preverniciata in colore grigio ferromicaceo, o in altro colore ove ricorre la necessità di abbinamento cromatico;
- per i canali di gronda: l'uso del rame o della lamiera verniciata;
- per le ringhiere: a bacchette semplici in colore ferromicaceo o in altro colore ove ricorre la necessità di abbinamento cromatico;
- per le tinte: l'uso di tonalità chiare che riprendano quelle preesistenti, se documentabili;
- per i camini: testa camini tradizionale oppure con canna e girandola in rame;
- per i tetti: manto di copertura in coppi, listellature a vista o tavolato (esclusa la perlinatura) nello sporto, secondo le caratteristiche dell'edificio;



- per copertura di abbaini e pensiline: lastre di rame opportunamente sagomate;
- per le tubature e i contatori posti all'esterno: il posizionamento deve essere rispettoso delle caratteristiche dell'edificio, gli elementi in vista devono essere integrati per posizione, colore e forma nella facciata.

I Piani del Colore e i Progetti del Decoro Urbano previsti per gli Ambiti di particolare pregio e qualità di insieme, potranno integrare e modificare le prescrizioni di cui al presente punto.

- i) Negli interventi di Demolizione e Ricostruzione Ambientale di tipo A e B è obbligatorio rispettare l'allineamento preesistente sugli spazi pubblici, tranne i casi in cui sia diversamente disciplinato dalle norme specifiche.
- l) Distanze tra edifici, dell'edificio dai confini e dell'edificio dalle strade:
 - negli interventi di Restauro Conservativo, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione, Demolizione e Ricostruzione Tipologica, Demolizione e Ricostruzione Ambientale di Tipo A valgono le distanze esistenti;
 - negli interventi di Demolizione e Ricostruzione Ambientale di Tipo B e in quelli di Completamento Edilizio le distanze minime sono quelle definite dai poligoni di edificabilità individuati nella Tavola delle Categorie di intervento;
 - negli interventi Demolizione e Ricostruzione Ambientale di Tipo C le distanze minime non devono essere inferiori a quelle esistenti salvo diverse indicazioni;
 - nei Piani Esecutivi le distanze vengono fissate dal piano esecutivo stesso.
- m) La quota di colmo dei tetti può essere incrementata fino ad ottenere una pendenza della falda del 35% rispetto alla quota di imposta originaria nel caso in cui la copertura esistente abbia pendenza inferiore. La pendenza delle falde del tetto può essere ridotta al 50% nei casi in cui è superiore a condizione che la pendenza esistente non rappresenti un elemento caratterizzante dell'architettura dell'edificio.
- n) Limiti di altezza
Le trasformazioni e le nuove costruzioni ammesse dovranno essere conformi ai limiti di altezza riportati nelle tavole delle Categorie di intervento (espressi in numero di piani). Tali limiti puntuali prevalgono, in caso di discordanza, su eventuali norme più restrittive del Regolamento Edilizio.

EDIFICI DI CATEGORIA 1 -

Riguarda: edifici di grande interesse storico artistico, vincolati ai sensi del D.Legs. 490/1999 e altri, non vincolati ritenuti anch'essi di grande pregio storico-artistico, individuati direttamente dal P.R.G., ad eccezione di quelli in stato di grave degrado.

Tutti gli edifici di valore documentario di cui al punto 3) dell'art. 15 delle presenti norme.

Principio generale: gli interventi devono essere rivolti principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale.

Tipologie di intervento ammesse : **MANUTENZIONE ORDINARIA**, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.. Gli interventi di Manutenzione Ordinaria, non possono essere in contrasto con quanto previsto dalle norme del Restauro Conservativo e della conservazione di facciata, nei casi in cui sia imposto l'obbligo di conservazione della stessa.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, secondo quanto specificato all'art. 10 delle presenti N.T.A.. Gli interventi di Manutenzione Straordinaria, non possono essere in contrasto con quanto previsto dalle norme del Restauro conservativo e della conservazione di facciata, nei casi in cui sia imposto l'obbligo di conservazione della stessa.

RESTAURO CONSERVATIVO, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

I progetti, relativi agli edifici compresi nella presente categoria e non vincolati ai sensi del Titolo I del D. Lgs. 42/2004, dovranno essere sottoposti alla Commissione Regionale Beni Ambientali per l'acquisizione del parere di cui all'art. 49 ultimo comma della L.R. 56/77.



EDIFICI DI CATEGORIA 2 -

Riguarda:

edifici di notevole interesse storico artistico, vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/1999 e/o individuati dal P.R.G.

Edifici vincolati di interesse storico e edifici di notevole interesse anche con riferimento a parti specifiche o a caratteri tipologici di particolare pregio.

Principio generale:

gli interventi devono essere rivolti principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell'assetto distributivo interno, anche con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici.

Tipologie di intervento ammesse : **MANUTENZIONE ORDINARIA**, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A. Gli interventi di Manutenzione Ordinaria, non possono essere in contrasto con quanto previsto dalle norme del Risanamento Conservativo e della conservazione di facciata, nei casi in cui sia imposto l'obbligo di conservazione della stessa.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A. Gli interventi di Manutenzione Straordinaria, non possono essere in contrasto con quanto previsto dalle norme del Risanamento conservativo e della conservazione di facciata, nei casi in cui sia imposto l'obbligo di conservazione della stessa.

RISANAMENTO CONSERVATIVO, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A..

I progetti, relativi agli edifici compresi nella presente categoria e non vincolati ai sensi del Titolo I del D. Lgs. 42/2004, dovranno essere sottoposti alla Commissione Regionale Beni Ambientali per l'acquisizione del parere di cui all'art. 49 ultimo comma della L.R. 56/77.

EDIFICI DI CATEGORIA 3.1 -

Riguarda: organismi edilizi di buon valore storico, architettonico, urbanistico e ambientale, già evidente o potenziale, non vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/1999, purché non in grave stato di degrado.

Edifici recenti di particolare interesse documentario o architettonico purché non in pessimo stato di manutenzione

Principio generale: gli interventi devono essere rivolti al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d'uso, salvaguardandone caratteri, tipologie ed elementi di pregio e mantenendone le dimensioni.

Tipologie di intervento ammesse: **MANUTENZIONE ORDINARIA**, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A. Gli interventi di Manutenzione Ordinaria, non possono essere in contrasto con quanto previsto dalle norme della Ristrutturazione Edilizia di tipo A e della conservazione di facciata, nei casi in cui sia imposto l'obbligo di conservazione della stessa.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A. Gli interventi di Manutenzione Straordinaria, non possono essere in contrasto con quanto previsto dalle norme della Ristrutturazione Edilizia di tipo A e della conservazione di facciata, nei casi in cui sia imposto l'obbligo di conservazione della stessa.

RISANAMENTO CONSERVATIVO, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

Interventi finalizzati al recupero dei sottotetti

Per il recupero dei sottotetti previsto dall'art. 6, nei casi in cui l'altezza media interna sia inferiore a quella minima prescritta dalla legge regionale 6 agosto 1998 n. 21 ma uguale o superiore a m. 2.10 e, qualora non sia altrimenti vietato dalle norme relative alla conservazione della facciata, è consentito innalzare le altezze della gronda e del colmo fino al raggiungimento dell'altezza minima prescritta, a condizione che non venga modificata la pendenza della falda e che l'eventuale rifacimento dello sporto di gronda venga realizzato con le stesse caratteristiche formali di quello preesistente e con materiali congruenti con quelli dell'edificio.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 3 commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 agosto 1998 n. 21.



EDIFICI DI CATEGORIA 3.2 -

Riguarda: gli organismi edilizi costituenti il tessuto ordinario del Centro Storico e dei Nuclei di Antica Formazione, non vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/1999, in condizioni di non particolare degrado.

Principio generale: gli interventi devono essere rivolti al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d'uso salvaguardandone comunque gli eventuali elementi di pregio.

Tipologie di intervento ammesse: **MANUTENZIONE ORDINARIA**, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A. Gli interventi di Manutenzione Ordinaria, non possono essere in contrasto con quanto previsto dalle norme della Ristrutturazione Edilizia di tipo B e della conservazione di facciata, nei casi in cui sia imposto l'obbligo di conservazione della stessa.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A. Gli interventi di Manutenzione Straordinaria, non possono essere in contrasto con quanto previsto dalle norme della Ristrutturazione Edilizia di tipo B e della conservazione di facciata, nei casi in cui sia imposto l'obbligo di conservazione della stessa.

RISANAMENTO CONSERVATIVO, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A. e con le limitazioni del successivo comma "Locali accessori".

Interventi finalizzati al recupero dei sottotetti

Per il recupero dei sottotetti previsto dall'art. 6, nei casi in cui l'altezza media interna sia inferiore a quella minima di m. 2,40 prescritta dalla legge regionale 6 agosto 1998 n. 21 ma uguale o superiore a m. 2.00 e, qualora non sia altrimenti vietato dalle norme relative alla conservazione della facciata, è consentito innalzare le altezze di imposta e di colmo fino al raggiungimento dell'altezza minima prescritta, a condizione che non venga modificata la linea di pendenza della falda e che l'eventuale rifacimento dello sporto di gronda venga realizzato con le stesse caratteristiche formali di quello preesistente e con materiali congruenti con quelli dell'edificio.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 3 commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 agosto 1998 n. 21.

Locali accessori

I locali accessori, escluse le tettoie e le superfetazioni, che non siano posti ai piani interrato e seminterrato, che abbiano altezza media interna non inferiore a quella prescritta dal Regolamento Edilizio per i locali abitabili e strutture portanti verticali in muratura o conglomerato cementizio, che siano chiusi da almeno un lato, possono essere recuperati ai fini abitativi con un intervento di ristrutturazione edilizia di tipo B, nel rispetto dei distacchi prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale (art. 72). Gli interventi sui locali accessori devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- possono essere realizzati tamponamenti e/o praticate aperture sulle pareti verticali con interventi tendenti alla valorizzazione degli elementi strutturali, costruttivi e tipologici di pregio. Detti interventi dovranno utilizzare materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio in cui i locali sono posti, qualora siano significativi, e con quelli dell'edificio principale. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'eventuale apparato decorativo, se di pregio.
- devono essere mantenuti, con le eventuali eccezioni consentite dalle norme puntuali, il perimetro, le altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde dei tetti per quanto compatibile con la tipologia del manto di copertura in progetto.

Qualora non sia altrimenti soddisfatta la dotazione minima di parcheggio privato prevista dalle leggi vigenti, in proporzione di 1m² ogni 10 m³ di volumetria di ampliamento concessa, è fatto obbligo di destinare al ricovero degli autoveicoli fino al concorso di tale superficie e comunque con un minimo di almeno un posto macchina, i locali accessori posti al piano terreno esistenti all'interno dello stesso mappale o di quelli adiacenti appartenenti alla medesima Ditta intestataria alla data di adozione del P.R.G.

Per i locali accessori posti nei piani interrati, seminterrati e terreni è in ogni caso consentita la trasformazione in autorimessa con le modalità previste al paragrafo 16. 5 AUTORIMESSE PRIVATE.

Per tutto quanto non specificato si applicano le norme della Ristrutturazione Edilizia di tipo B.

EDIFICI DI CATEGORIA 4 -

Riguarda:

gli organismi edilizi di origine e tipologia varia, residenziale e agricola, numerosi nei Nuclei di Antica Formazione. Questo tipo di edifici è generalmente costituito da corpi di fabbrica di modesta profondità, con locali in parte chiusi e in parte aperti ma coperti; le scale sono frequentemente a giorno; la distribuzione interna è del tipo "a locali passanti". Molti locali non sono più utilizzabili a causa della cessata funzione agricola. Si tratta quindi di tipologie di difficile riutilizzo se non con interventi di trasformazione e integrazione edilizia.

Principio generale:

gli interventi devono essere rivolti al recupero degli edifici esistenti mediante trasformazione d'uso, anche per i locali destinati in passato, ad uso agricolo, salvaguardando, ove è possibile, eventuali elementi di pregio.



Tipologie di intervento ammesse: **MANUTENZIONE ORDINARIA**, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A. Gli interventi di Manutenzione Ordinaria, non possono essere in contrasto con quanto previsto dalle norme della Ristrutturazione Edilizia di tipo B e della conservazione di facciata, nei casi in cui sia imposto l'obbligo di conservazione della stessa.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A. Gli interventi di Manutenzione Straordinaria, non possono essere in contrasto con quanto previsto dalle norme della Ristrutturazione Edilizia di tipo B e della conservazione di facciata, nei casi in cui sia imposto l'obbligo di conservazione della stessa.

RISANAMENTO CONSERVATIVO, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A. e con la facoltà di chiudere gli spazi coperti delimitati da muri o pilastri, quali logge, verande e scale a giorno, mantenendone però gli elementi costruttivi e strutturali e con le limitazioni del successivo comma "Spazi coperti di carattere permanente".

ADEGUAMENTO IGIENICO E FUNZIONALE mediante la realizzazione di corpi aggiunti. In tal caso l'ampliamento non potrà essere superiore al 10% della S.u.l. preesistente con un massimo di 25 m² per unità immobiliare.

Interventi finalizzati al recupero dei sottotetti

Per il recupero dei sottotetti previsto dall'art. 6, nei casi in cui l'altezza media interna sia inferiore a quella minima di m. 2,40 prescritta dalla legge regionale 6 agosto 1998 n. 21 ma uguale o superiore a m. 2.00 e, qualora non sia altrimenti vietato dalle norme relative alla conservazione della facciata, è consentito innalzare le altezze di imposta e di colmo fino al raggiungimento dell'altezza minima prescritta, a condizione che non venga modificata la linea di pendenza della falda e che l'eventuale rifacimento dello sporto di gronda venga realizzato con le stesse caratteristiche formali di quello preesistente e con materiali congruenti con quelli dell'edificio.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 3 commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 agosto 1998 n. 21.

Spazi coperti a carattere permanente

Gli spazi coperti a carattere permanente, aventi effettiva consistenza edificata quali stalle, fienili, porticati, depositi, (escluse tettoie e strutture precarie) che non siano posti ai piani interrato, seminterrato, che abbiano altezza media interna non inferiore a quella prescritta dal Regolamento Edilizio per i locali abitabili e strutture portanti verticali in muratura o conglomerato cementizio, che siano chiusi da almeno un lato, possono essere recuperati ai fini abitativi con un intervento di ristrutturazione edilizia di tipo B, nel rispetto dei distacchi prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale (art. 72). Gli interventi su tali spazi devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- possono essere realizzati tamponamenti e/o praticate aperture sulle pareti verticali mantenendo però i caratteri strutturali, costruttivi e tipologici. Detti interventi dovranno utilizzare materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio in cui i locali sono posti e con quelli dell'edificio principale. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'eventuale apparato decorativo, se di pregio.
- devono essere mantenuti, con le eventuali eccezioni consentite dalle norme puntuali, il perimetro, le altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde dei tetti per quanto compatibile con la tipologia del manto di copertura in progetto.

Qualora non sia altrimenti soddisfatta la dotazione minima di parcheggio privato prevista dalle leggi vigenti, in proporzione di 1 mq ogni 10 m³ di volumetria di ampliamento concessa, è fatto obbligo di destinare al ricovero degli autoveicoli fino al concorso di tale superficie e comunque con un minimo di almeno un posto macchina, i locali posti al piano terreno esistenti all'interno dello stesso mappale o di quelli adiacenti appartenenti alla medesima Ditta intestataria alla data di adozione del P.R.G., con le modalità previste al paragrafo 16. 5.

Per tutto quanto non specificato si applicano le norme della Ristrutturazione Edilizia di tipo B.

EDIFICI DI CATEGORIA 5.-

Riguarda:

gli organismi edilizi di valore storico e architettonico, non vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/1999, che per il loro stato di avanzato degrado richiedono un insieme sistematico di interventi radicali di consolidamento strutturale, di rinnovamento degli impianti e importanti interventi edilizi.

Gli edifici di questa categoria presentano caratteristiche storico/architettoniche di buon livello ma non tali da giustificare interventi che per la loro complessità tecnica presentano costi incompatibili con il valore del bene recuperato. Per questi edifici si consente in alternativa al risanamento conservativo la ricostruzione tipologica.



Principio generale:

gli interventi devono essere rivolti alla fedele conservazione della facciata esistente (nei casi individuati in cartografia) e dei rapporti stereometrici e funzionali con il tessuto edilizio circostante.

Tipologie di intervento ammesse:

MANUTENZIONE ORDINARIA, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A. Gli interventi di Manutenzione Ordinaria, non possono essere in contrasto con quanto previsto dalle norme della Ristrutturazione Edilizia di tipo A e della conservazione di facciata, nei casi in cui sia imposto l'obbligo di conservazione della stessa.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A. Gli interventi di Manutenzione Straordinaria, non possono essere in contrasto con quanto previsto dalle norme della Demolizione e Ricostruzione Tipologica e della conservazione di facciata, nei casi in cui sia imposto l'obbligo di conservazione della stessa.

RISANAMENTO CONSERVATIVO, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TIPOLOGICA, secondo quanto di seguito specificato.

La ricostruzione della S.u.l. preesistente dovrà essere effettuata sullo stesso sedime avendo chiaro e diretto riferimento all'obiettivo di mantenere la continuità e la qualità del tessuto edilizio, potranno essere utilizzati materiali anche diversi rispetto a quelli dell'edificio demolito, purché rispondenti alle finalità sopra enunciate;

in sede di progetto dovranno essere svolte indagini storico-documentarie sull'edificio originario e allegato materiale iconografico tale da dimostrare l'effettiva corrispondenza delle soluzioni progettuali alle finalità enunciate.

Eventuali decori, fregi, elementi decorativi o componenti di particolare pregio dovranno essere rimossi prima della demolizione, rimessi in pristino e ricollocati nel nuovo edificio.

Gli edifici classificati nella presente categoria non possono essere oggetto di interventi di Ristrutturazione. Per quanto non definito nel presente articolo si fa riferimento agli interventi di RISANAMENTO CONSERVATIVO.

EDIFICI DI CATEGORIA 6 -

Riguarda:

edifici in pessimo stato di conservazione di un qualche pregio ambientale; edifici nuovi o sostanzialmente rinnovati non in contrasto con tessuto edilizio e urbanistico circostante, che per il loro stato di avanzato degrado richiedono un insieme sistematico di interventi radicali di consolidamento strutturale, di rinnovamento degli impianti e importanti interventi edilizi.

Principio generale

Gli edifici di questa categoria presentano caratteristiche storico/architettoniche di un qualche pregio ma non tali da giustificare interventi che per la loro complessità tecnica presentano costi incompatibili con il valore del bene recuperato. Per questi edifici si consente, in alternativa alla ristrutturazione, la ricostruzione con il mantenimento dei rapporti intercorrenti con il tessuto edilizio e urbanistico circostante.

Tipologie di intervento ammesse: **MANUTENZIONE ORDINARIA**, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

RISANAMENTO CONSERVATIVO, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AMBIENTALE DI TIPO A, secondo quanto di seguito specificato:

E' consentita la demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con una S.u.l non maggiore di quella esistente, fermo restando l'obbligo di mantenere le facciate ove prescritto dalla relativa simbologia della cartografia di piano o dall'individuazione di percorsi di pregio.

Devono essere altresì rispettati gli allineamenti su spazio pubblico prescritti dall'art. 16.4.1, punto i).

L'altezza del nuovo edificio, se contiguo, non dovrà superare quella degli edifici adiacenti, se isolato, quella dell'edificio preesistente.

Compatibilmente con i vincoli di cui sopra, i volumi possono essere traslati da una parte all'altra dell'edificio o da un edificio all'altro all'interno della



proprietà fermo restando che l'area occupata dalla nuova edificazione potrà essere inferiore rispetto al sedime degli edifici demoliti, ma non potrà debordare per più di 3 metri rispetto al perimetro di detto sedime.

E' ammessa la ricostruzione degli eventuali locali accessori anche in posizione diversa da quella preesistente, preferibilmente accorpata all'edificio principale.

La superficie dei locali accessori posti ai piani superiori può essere riutilizzata a i fini abitativi e conteggiata nella S.u.l.; la superficie dei locali accessori posti ai piani interrato, seminterrato e terreno deve essere riutilizzata come superficie accessoria.

Prescrizioni particolari:

Negli interventi di ristrutturazione e ricostruzione deve essere assicurata la dotazione di parcheggio privato prevista delle leggi vigenti, riferita al complesso dell'intervento, da realizzarsi nel rispetto delle modalità indicate al paragrafo 16. 5.

Gli edifici contrassegnati con la lettera 'x' nella cartografia di piano devono mantenere la destinazione in atto al momento dell'adozione del presente P.R.G..

Sono altresì ammessi per le sottospecificate parti dell'edificio i seguenti interventi:

Interventi finalizzati al recupero dei sottotetti

Il recupero a fini abitativi dei sottotetti può essere effettuato, oltre che con interventi di Ristrutturazione di tipo B, anche con gli interventi di Demolizione e Ricostruzione di Tipo A ammessi per gli edifici di Categoria 6, qualora nell'edificio esistente sia presente un sottotetto con i requisiti richiesti dalla Legge Regionale 6 agosto 1998 n. 21.

Nei casi in cui l'altezza media interna sia inferiore a quella minima di m. 2,40 prescritta dalla legge regionale 6 agosto 1998 n. 21 ma uguale o superiore a m. 2.00 e, qualora non sia altrimenti vietato dalle norme relative alla conservazione della facciata, è consentito innalzare le altezze di imposta e di colmo fino al raggiungimento dell'altezza minima prescritta, a condizione che non venga modificata la linea di pendenza della falda e che l'eventuale rifacimento dello sporto di gronda venga realizzato con le stesse caratteristiche formali di quello preesistente e con materiali congruenti con quelli dell'edificio.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 3 commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 agosto 1998 n. 21.

Per tutto quanto non specificato si applicano le norme della Ristrutturazione Edilizia di tipo A.

EDIFICI DI CATEGORIA 7 -

Riguarda: edifici in parziale contrasto con l'ambiente e che necessitano di interventi di completamento o riduzione e/o sostituzione.

Principio generale: conseguimento di un rapporto equilibrato con il tessuto urbanistico circostante

Tipologie di intervento ammesse: **MANUTENZIONE ORDINARIA**, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

RISANAMENTO CONSERVATIVO, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AMBIENTALE DI TIPO B, secondo quanto di seguito specificato:

Gli interventi sugli edifici inseriti nella presente categoria devono rispettare le indicazioni previste nella tavola di azionamento del P.R.G., riportante il numero di piani, l'eventuale altezza massima, gli allineamenti obbligatori planimetrici ed in alzato, la S.u.l. di nuova edificazione riferita all'unità minima di intervento.

In assenza di indicazioni cartografiche la S.u.l. che è possibile ricostruire è pari a quella esistente che viene demolita.

E' inoltre ammessa la ricostruzione degli eventuali locali accessori anche in posizione diversa da quella preesistente preferibilmente accorpata all'edificio principale.

La superficie dei locali accessori posti ai piani superiori può essere riutilizzata a i fini abitativi e conteggiata nella S.u.l.; la superficie dei locali accessori posti ai piani interrato, seminterrato e terreno deve essere riutilizzata come superficie accessoria.



Le parti da demolire sono quelle individuate con la simbologia che prescrive la “Demolizione senza ricostruzione”.

Prescrizioni particolari: Deve essere assicurata la dotazione di parcheggio privato prevista dalle leggi vigenti, riferita al complesso dell'intervento, da realizzarsi nel rispetto delle modalità indicate al paragrafo 16. 5.

EDIFICI DI CATEGORIA 8 -

Riguarda: edifici di recente costruzione, o parti di edifici, inseriti successivamente nell'impianto originario del Centro storico e dei Nuclei di Antica Formazione, che contrastano totalmente o parzialmente con il contesto.

Principio generale: mantenimento dell'esistente anche se in contrasto con il contesto a causa della ormai consolidata situazione socioeconomica non modificabile senza elevati costi sociali.

Tipologie di intervento ammesse: **MANUTENZIONE ORDINARIA**, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

RISANAMENTO CONSERVATIVO, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AMBIENTALE DI TIPO C, secondo quanto di seguito specificato.

La demolizione e ricostruzione dovrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Uf = pari all'esistente demolito, calcolato senza tener conto delle superfetazioni e mai superiore a $5 \text{ m}^3/\text{m}^2$;

H = pari all'altezza massima degli edifici preesistenti e circostanti.

Parcheggi e/o autorimesse = non inferiori a 1 m². per ogni 10 m³. di costruzione da realizzarsi nel rispetto delle modalità indicate al paragrafo 16.5.

EDIFICI DI CATEGORIA 9 -

Riguarda: costruzioni ed edifici, o parti di essi, di nessun valore storico-documentario negativi dal punto di vista storico, ambientale o igienico

Principio generale: la demolizione senza ricostruzione è volta al recupero di valori storico-ambientali o al conseguimento di una migliore qualità igienico-sanitaria.

Tipologie di intervento ammesse: **MANUTENZIONE ORDINARIA**, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE.

Prescrizioni particolari: La demolizione senza ricostruzione di tali costruzioni e edifici è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo sulle unità minime di intervento.
Le aree a cielo aperto che si rendono così disponibili verranno utilizzate a giardino o a cortile e dovranno essere adeguatamente sistemate secondo quanto prescrivono le norme edilizie generali.

AREE ED EDIFICI DI CATEGORIA .10.-

Riguarda: aree attualmente inedificate o occupate da edifici a carattere provvisorio o in avanzato stato di degrado.

Principio generale: completamento del tessuto e dell'organismo edilizio nel rispetto delle tipologie ricorrenti

Tipologie di intervento ammesse: **MANUTENZIONE ORDINARIA**, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, secondo quanto specificato all'art. 5 delle presenti N.T.A.

NUOVA COSTRUZIONE, secondo quanto di seguito specificato.



Opere di nuova costruzione:

sono ammesse tutte le opere nel rispetto delle indicazioni previste nella tavola delle Categorie di intervento del P.R.G., riportante il numero di piani, l'eventuale altezza massima, gli allineamenti obbligatori planimetrici ed in alzato, la S.u.l. di nuova edificazione riferita all'intera area di intervento.

Nei casi individuati nella tavola delle Categorie di intervento del P.R.G l'edificazione dovrà inoltre adeguarsi alle indicazioni dei progetti guida (*Schede di Progetto*).

Le parti da demolire sono quelle individuate con la simbologia che prescrive la "Demolizione senza ricostruzione".

Prescrizioni particolari:

Deve essere assicurata la dotazione di parcheggio privato prevista dalle leggi vigenti, riferita al complesso dell'intervento, da realizzarsi nel rispetto delle modalità indicate al paragrafo 16. 5.

Gli ambiti disciplinati dalle Schede di Progetto devono essere assoggettati a Strumento Urbanistico Esecutivo; la progettazione deve essere conforme ai contenuti delle Schede di Progetto.

Per quanto riguarda l'ambito di cui alla scheda di progetto CS7, in sede di strumento urbanistico esecutivo, si dovrà porre particolare attenzione al tema connesso alla viabilità nell'intorno ed ai parcheggi di supporto ai vari insediamenti.

In assenza di Strumento Urbanistico Esecutivo, negli ambiti disciplinati dalle Schede di Progetto sono consentiti esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che riguardino opere interne a singole unità immobiliari, con il mantenimento della destinazione d'uso in atto.

EDIFICI DI TUTTE LE CATEGORIE

Su tutti gli edifici, di cui alle categorie precedentemente elencate con esclusione della 9, è consentito l'intervento di cambio di destinazione d'uso, purchè compatibile sotto l'aspetto edilizio, con gli altri interventi edilizi ammessi e con la destinazione di zona.

Su tutti gli edifici di cui alle categorie precedentemente elencate è consentito l'intervento di demolizione senza ricostruzione di porzioni di edificio costituenti superfetazioni o comunque prive di pregio architettonico purché tali porzioni di edificio non prospettino sugli ambiti di particolare pregio individuati dalla cartografia di piano o non siano interessate dalle prescrizioni di mantenimento della facciata.

Aree a Interventi Soggetti a Piano Esecutivo

Questa Categoria di intervento riguarda aree già totalmente o parzialmente edificate che necessitano di interventi di riordino e/o ristrutturazione urbanistica. Tali aree per diverse ragioni presentano una notevole complessità di problemi che richiedono, da un lato, ulteriori approfondimenti e, dall'altro, soluzioni unitarie.

Per questi motivi gli interventi sono subordinati ad un piano esecutivo esteso all'intera area perimetrata nella Tavola di azionamento del P.R.G..

In assenza del piano esecutivo sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo che riguardino esclusivamente opere interne a singole unità immobiliari con il mantenimento della destinazione d'uso residenziale, nonché interventi di demolizione di edifici classificati in "categoria 9" o che costituiscano superfetazione e interventi finalizzati alla realizzazione di servizi e attrezzature di interesse pubblico.

I piani esecutivi dovranno definire gli interventi edilizi e le unità minime di intervento nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- Ut: (indice di utilizzazione territoriale) = esistente
(La superficie territoriale è quella definita dal perimetro del comparto indicato nella Tavola delle Categorie di intervento)
- Rc: (rapporto massimo di copertura) = esistente

Tutti gli altri parametri relativi alle altezze e alle distanze e alle Categorie di intervento sono definiti dal Piano Esecutivo stesso.

La convenzione dovrà prevedere l'obbligo di cessione gratuita delle aree per urbanizzazioni eventualmente individuate nelle tavole di azionamento dello strumento urbanistico generale oppure previste parametricamente dalle N.T.A. dello stesso, è ammessa la monetizzazione con le modalità e le limitazioni previste dallo specifico regolamento comunale.



16. 4. 3. NORME EDILIZIE SPECIFICHE

Nelle tavole “Categorie di intervento nel centro storico” e “Categorie di intervento nei nuclei di antica formazione” della cartografia di piano è individuata la simbologia relativa alle seguenti prescrizioni.

- a) Allineamento obbligatorio in altezza: comporta l’obbligo, in caso di ricostruzione dell’edificio, di portarlo ad un’altezza proporzionata a quella degli edifici confinanti nella cortina.
- b) Obbligo di mantenere, aprire o ripristinare passaggi o percorsi pubblici.
- c) Possibilità di sopraelevazione di uno o più piani
- d) Obbligo di mantenimento della facciata esistente e di sistemazione della stessa secondo le prescrizioni di cui alle voci A, B e C degli interventi di Restauro Conservativo. In abbinamento con le categoria di intervento di Demolizione e Ricostruzione Tipologica e di Demolizione e Ricostruzione Ambientale di tipo A e B, tale norma implica il divieto di abbattimento della facciata in caso di demolizione della restante parte dell’edificio.
- e) Obbligo di mantenimento della facciata esistente e di sistemazione della stessa secondo le prescrizioni di cui alle voci A, B e C degli interventi di Risanamento Conservativo. In abbinamento con le categoria di intervento di Demolizione e Ricostruzione Tipologica e di Demolizione e Ricostruzione Ambientale di tipo A e B, tale norma implica il divieto di abbattimento della facciata in caso di demolizione della restante parte dell’edificio.
- f) Obbligo di rifacimento della facciata, ripristinandone le caratteristiche anteriori agli interventi di epoca recente qualora di esse permangano tracce o documenti, oppure secondo i criteri e le prescrizioni delle norme edilizie generali. In particolare nel caso di aperture anomale per disegno, forma e posizione, è fatto obbligo di adeguarle, nel rispetto dell’organizzazione della facciata, secondo le norme generali.
- g) Obbligo di mantenimento della tipologia originaria. E’ ammessa la modificazione della destinazione d’uso purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio e rientri tra quelle ammesse dal P.R.G.C. nella zona. (*)
- h) Ambiti di particolare pregio e di qualità di insieme

Il P.R.G. individua ambiti di urbani di particolare pregio e di qualità di insieme per i quali dovranno essere sviluppati specifici Piani del Colore e Progetti di Decoro Urbano estesi agli spazi pubblici e alle facciate degli edifici su spazio pubblico.

In questi ambiti, ad integrazione delle Categorie di intervento individuate ai punti precedenti, ed in assenza di specifiche prescrizioni da parte dei Piani del colore e dei Progetti di Decoro Urbano si prescrive per gli edifici di tutte le Categorie di intervento, con le eventuali eccezioni consentite dalle norme specifiche, l’obbligo di mantenimento delle facciate e dei tetti, nonché, se di pregio, dei muri e dei

* comma modificato con variante approvata con delib. Cons. Comunale n° 103 del 1.7.2008, esecutiva il 21.7.2008

manufatti in genere su spazio pubblico, secondo le prescrizioni fissate alle voci A e C degli interventi di Risanamento Conservativo.

16.5 AUTORIMESSE PRIVATE

E' sempre consentito realizzare autorimesse totalmente interrata a condizione che rampe ed eventuali elevatori meccanici siano ricavati all'interno degli edifici esistenti, ovvero siano convenientemente integrati nell'ambiente circostante e che il soprassuolo sia adeguatamente sistemato nel rispetto di quanto prescritto dalle Norme Generali.

E' sempre consentito ricavare autorimesse private al piano terreno degli edifici e in costruzioni autonome già esistenti. In tali casi:

- aperture e serramenti dovranno essere coordinati con le caratteristiche dell'edificio in cui sono ricavate le autorimesse e con quelle degli edifici circostanti.

Nelle aree di pertinenza degli edifici di Cat. 4, 5, 6, 7 e 8 e in quelle soggette a piano esecutivo, se previste da quest'ultimo, è consentita l'edificazione di autorimesse anche in tutto o in parte fuori terra purchè in aderenza all'edificio principale o a confine se isolate e nel rispetto delle seguenti norme:

- la copertura dell'area di pertinenza con fabbricati accessori esistenti e in progetto non deve essere superiore al 30%;
- devono essere realizzati in muratura con copertura inclinata e manto di copertura in tegole laterizie, tipologie diverse sono ammesse per comprovate esigenze estetiche o funzionali;
- altezza:
 - a) nel caso di costruzione isolata o di costruzione in aderenza ad altre costruzioni di cui non è previsto il mantenimento dal P.R.G., l'altezza, misurata dal pavimento al punto mediano dell'intradosso della copertura, non dovrà essere superiore a m 2,40;
 - b) nel caso di costruzione in aderenza ad altre costruzioni di cui è previsto il recupero, l'altezza potrà essere adeguata a quella dell'edificio da mantenere;
- aperture e serramenti dovranno essere coordinati con le caratteristiche degli edifici circostanti.

Ai fini volumetrici le autorimesse private non rientrano nel calcolo della S.u.l..

Tutte le autorimesse dovranno avere, salvo comprovati impedimenti, accesso diretto da aree private e , in ogni caso, non potranno avere accesso diretto da spazi pubblici classificati in P.R.G. come "ambiti di particolare pregio".



17. - AREE DI INTERESSE PAESISTICO - AMBIENTALE

Trattasi di aree collocate in zona collinare, montana o fluviale (Conca di Oropa, Collina di San Gerolamo, Parco fluviale del Cervo) che rivestono una particolare importanza nella caratterizzazione paesistico ambientale del territorio comunale di cui all'art. 24, primo comma, punto 3 della legge regionale 56/77 e successive modifiche e integrazioni.

Tali aree sono idonee allo svolgimento di attività agricole, di conservazione e valorizzazione dell'ambiente naturale e allo svolgimento di attività ricreative e sportive.

Le tavole grafiche di P.R.G. possono individuare i tracciati di sentieri e percorsi tradizionali che devono essere salvaguardati e ripristinati e per i quali dovrà essere garantita la pubblica percorribilità.

Fatte salve le norme specifiche per le aree incluse nelle Aree Protette della riserva naturale speciale di Oropa e del parco della Burcina, gli interventi edilizi sono disciplinati dalle presenti norme .

Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e B, con il mantenimento della destinazione in atto al momento legittimamente autorizzata, e il riuso con destinazioni agricole (*E*).

Sugli edifici esistenti alla data del 1/9/1967, oltre al recupero ai fini abitativi in conformità ai disposti della LR 9/2003, è altresì ammesso il riuso con destinazioni residenziali (*R*), ricettive (*Tr*), e amministrative (*Ta*) e commerciali al dettaglio (*Cd*) {limitatamente agli esercizi commerciali di vicinato e comunque nel rispetto delle Norme sugli insediamenti commerciali di cui alla Parte Sesta delle presenti norme}.

E' consentita la demolizione di edifici esistenti o loro parti che non rivestono interesse architettonico o documentario.

Negli ambiti della Collina di San Gerolamo e del Parco Fluviale del Cervo non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici.

Le aree di interesse paesistico ambientale, se facenti parte di un'azienda agricola, possono essere utilizzate ai fini del calcolo degli indici di utilizzazione fondiaria, per l'edificazione nelle zone agricole secondo quanto previsto dall'art. 32 che disciplina gli interventi di nuova edificazione nelle Zone destinate alle attività agricole.

Nelle zone di cui al presente articolo non è ammessa la realizzazione di autorimesse fuori terra al di fuori del riuso di edifici esistenti.

17.1 AREE PROTETTE

17.1.1 RISERVA NATURALE SPECIALE DEL PARCO BURCINA “FELICE PIACENZA”

Per le aree incluse nel perimetro della Riserva Naturale speciale del Parco Burcina “Felice Piacenza”, istituita con legge regionale n.29 del 24 aprile 1980, prevalgono le previsioni del relativo Piano di Intervento approvato con D.G.R. n.25-13172 del 19 maggio 1987 adeguato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.5 del 9 giugno 2005 e successive modificazioni e integrazioni

17.1.2 RISERVA NATURALE SPECIALE DEL SACRO MONTE DI OROPA

La Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa è stata istituita con Legge regionale n. 5 del 28 febbraio 2005: “Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei”.

In tale area si applicano le norme del Piano d’Area previsto dall’art. 8 della l.r. 5/05 e normato dall’art.23 della l.r.12/90.

Nelle more dell’approvazione del Piano d’Area valgono le norme di salvaguardia di cui all’art. 6 della Legge regionale n. 5 del 28 febbraio 2005 di seguito riportate.

“Norme di salvaguardia

1. Nel territorio dell'area protetta trovano applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali e del paesaggio di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna. Nel territorio dell'area protetta è vietato:

a) aprire e coltivare nuove cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostituzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dal soggetto gestore oppure previste dal piano d'area;

b) aprire e gestire discariche.

2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità istitutive dell'area protetta.

3. L'uso del suolo e l'edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano d'area.

4. Le norme relative all'utilizzo del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale ai sensi dell' articolo 24 della l.r. 12/1990.

5. Per le specie faunistiche presenti nell'area protetta ed elencate nell'allegato D, lettera a), del regolamento emanato con d.p.r. 357/1997 si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del regolamento medesimo.

6. L'esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'area protetta è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a



raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

7. L'utilizzo e la fruizione dell'area protetta sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell' articolo 28 della l.r. 12/1990.”

In quest'ambito, in assenza di Piano d'area, non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici né l'ampliamento di quelli esistenti.

Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e B, con il mantenimento della destinazione in atto al momento legittimamente autorizzata, e il riuso con destinazioni agricole (**E**) e ricettive (**Tr**), nel rispetto delle finalità dell'art.3 della l.r.5/05.

Fino alla approvazione del piano d'area, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), modificato dall' articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia di Biella. È fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

18. - VERDE PRIVATO DI INTERESSE URBANO

Queste aree sono caratterizzate dalla presenza di parchi e giardini, orti urbani, vivai, ecc. in abbinamento o meno con edifici di varia destinazione nelle quali il piano persegue il mantenimento e la valorizzazione del verde esistente.

In questa zona sono consentite le destinazioni legittimamente in atto e le attività con esse compatibili; sugli edifici esistenti sono consentite le attività **Re, Ta, Tr, Cd** di cui al precedente articolo 10, con l'esclusione delle Ta4 e Ta5.

Gli edifici esistenti in tali aree, ove non diversamente classificati, sono sottoposti alla normativa della Categoria 4 del precedente articolo 16 e i relativi interventi si attuano come intervento edilizio diretto.

E' inoltre consentita la realizzazione di autorimesse interrato o fuori terra, nel rispetto delle alberature esistenti, limitatamente al soddisfacimento dello standard di parcheggio privato di cui all'art. 39 Parcheggi Privati per gli edifici insistenti sull'area in questione.

In tali aree è fatto obbligo tassativo del mantenimento di tutte le alberature di alto fusto esistenti, del sistema di verde in generale e di tutti gli elementi di interesse paesaggistico, ambientale, naturalistico.

19. - TUTELA E INCREMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Gli interventi di sistemazione a verde di aree pubbliche e private e gli interventi sulle aree verdi esistenti dovranno seguire le indicazioni e le prescrizioni contenute nel "Regolamento per la tutela e l'incremento del verde pubblico e privato" che verrà predisposto a cura dell'Ufficio Ambiente del Comune di Biella.

Nelle more dell'approvazione di tale regolamento, ogni intervento relativo all'abbattimento di alberature esistenti dovrà essere preventivamente autorizzato.



PARTE TERZA

ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

20. – (RC) ZONE CONSOLIDATE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

20.1 NORME GENERALI

In queste zone sono comprese le aree consolidate caratterizzate dalla presenza di destinazioni prevalentemente residenziali e complementari.

In queste zone è perseguito il mantenimento e/o l'adeguamento degli edifici esistenti e il completamento del tessuto edilizio.

In queste zone sono consentite le seguenti attività:

- **Re** - Residenza ed accessori alla residenza

Sono anche ammesse:

- **T** - Attività economiche terziarie, con esclusione di quelle classificate sotto le sigle Ta4, Ta5, Tb,
- **Cd** – Attività commerciali al dettaglio, secondo quanto previsto dalle Norme sugli insediamenti commerciali di cui alla Parte Sesta delle presenti norme;
- **As** – Attività economiche artigianali di servizio,

Non sono comunque ammesse le attività nocive, inquinanti, rumorose, moleste e incompatibili con il carattere prevalentemente residenziale della zona.

Sono comunque fatte salve, se non espressamente vietate, le destinazioni e le attività in atto nell'edificio al momento dell'adozione del P.R.G, anche se diverse per tipo e quantità da quelle consentite dalle norme di zona, purché esse siano state legittimamente autorizzate sotto l'aspetto edilizio e urbanistico.

Le Zone R.C., in relazione alle densità edilizie esistenti e/o previste, sono suddivise in più sottozone.

Nelle operazioni di riuso ed adeguamento del tessuto edilizio esistente é fatto divieto di abbattere o comunque danneggiare le essenze arboree di alto fusto che presentino particolari valori ambientali e paesaggistici, secondo i disposti dell'art 19 - Tutela e Incremento del Verde Pubblico e Privato.

20.2 SOTTOZONE “ RC con valore documentario” e “RC a tipologia definita”

Nelle sottozone “ RC con valore documentario” e nelle sottozone “RC a tipologia definita” sono ammessi, esclusivamente sugli edifici esistenti, gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d1 del precedente art. 5 nel rispetto delle indicazioni contenute nelle tavole di P.R.G.; non è ammessa la nuova costruzione, salvo che per la realizzazione di autorimesse pertinenziali, entro o fuori terra, che dovranno rispettare i requisiti fissati dell’art. 16.5 **AUTORIMESSE PRIVATE**

Negli edifici esistenti inclusi nelle sottozone “RC a tipologia definita” oltre agli interventi ammessi negli edifici inclusi nelle zone con “valore documentario” sono ammessi anche gli interventi di cui alle lettere d2, d3 del precedente art. 5.

20.3 SOTTOZONE RC/1, RC/2, RC/3, RC/4

Nelle sottozone RC/1, RC/2, RC/3, RC/4, sono consentiti gli interventi di:

a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, d1) Ristrutturazione di tipo A, d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B, d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, i) Demolizione, h) Nuova costruzione, l) Mutamento di destinazione d’uso, di cui al precedente art. 5.

Gli interventi di demolizione sono consentiti qualora non siano in contrasto con norme specifiche previste per l’edificio.

Gli interventi di Mutamento di destinazione d’uso sono consentiti ove risultino conformi con le destinazioni proprie o compatibili della zona, fatto salvo il rispetto delle norme sui parcheggi privati di cui all’art. 39 e l’assolvimento dello standard urbanistico di cui all’art.21 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Gli interventi di: a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, d1) Ristrutturazione di tipo A, d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B, non comportano l’obbligo di adeguarsi alle norme di zona relative al verde privato e ai parcheggi privati, se non nei casi previsti dall’art. 39 - Parcheggi Privati.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo C e di ricostruzione comportano l’obbligo di adeguarsi alle norme di zona relative ai parcheggi privati, alle distanze, alle altezze e al verde privato.

La ricostruzione è ammessa in misura pari alla Sul demolita (purché nei limiti del Uf_{massimo} ammissibile riferito a ciascuna zona RC) senza necessità di reperimento e trasferimento di Sul per l’edificazione eccedente l’indice Uf_{base} .

Nell’ambito delle sottozone RC/1, RC/2, RC/3, RC/4, è consentito il trasferimento totale o parziale della Sul esistente che eccede l’indice massimo da un lotto all’altro e l’utilizzazione della Sul trasferita dalle Zone destinate ai servizi e alle attrezzature di uso collettivo a condizione che non sia comunque superato l’ Uf_{massimo} prescritto per le diverse sottozone e siano rispettate le altre norme urbanistiche ed edilizie di zona, comprese quelle sulle destinazioni d’uso e attività ammesse.



Dalle zone RC/1, RC/2, RC/3, RC/4 è inoltre consentito il trasferimento totale o parziale della Sul esistente eccedente l'indice massimo nelle zone N.I. di Nuovo Impianto e nelle Zone R.U di Ristrutturazione Urbanistica.

Fatta eccezione per i casi di cui al comma successivo, la Sul eccedente l'indice base può essere realizzata solo a seguito di trasferimento di Sul dalle Aree destinate ai servizi ed alle attrezzature pubbliche, di uso pubblico e di interesse generale o da altri lotti delle sottozone RC/1/2/3/4 o da aree per attività economiche miste (AEM), nei casi previsti dal presente articolo.

Gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento che comportino ampliamenti di Sul fino a 100 mq, nel rispetto dell'Uf massimo, sono consentiti "una tantum", senza necessità di trasferimenti di Sul dalle Aree destinate ai servizi ed alle attrezzature pubbliche, di uso pubblico e di interesse generale, anche ai fini del soddisfacimento dello standard urbanistico, a condizione che le stesse, anziché essere cedute, vengano monetizzate.

I trasferimenti di Sul e le connesse cessioni di aree a standard devono essere previsti e disciplinati contestualmente al rilascio del permesso di costruire o, nel caso di piano esecutivo delle aree in cui la Sul è trasferita, contestualmente alla stipula della relativa convenzione.

Gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento devono rispettare i seguenti indici e parametri, differenziati per le diverse sottozone:

Sottozona RC/1

Uf_{base}: 0,25 mq/mq di Sf;

Uf_{max}: 1,5 mq/mq di Sf

Rc: non superiore a 80%

Np non superiore a 7

H non superiore a 22 m

Ppr: nelle misure e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati

SVp: aree a verde privato nella misura minima di m² 0,10 ogni m² di Sf di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili). Negli interventi di ampliamento, qualora la superficie a verde privato sia inferiore a quella richiesta in rapporto alla Sf, devono essere previste Aree a verde privato nella misura di 0,07 mq per ogni mq di SUL dell'ampliamento stesso.

Sottozona RC/2

Uf_{base}: 0,25 mq/mq di Sf;

Uf_{max}: 0,9 mq/mq di Sf

Np: non superiore a 5

H non superiore a 15 m

Rc: non superiore a 60%

Ppr: nelle misure e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati

SVp: aree a verde privato nella misura minima di mq 0,20 ogni mq di Sf di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili) . Negli interventi di ampliamento, qualora

la superficie a verde privato sia inferiore a quella richiesta in rapporto alla Sf, devono essere previste Aree a verde privato nella misura di 0,20 mq per ogni mq di Sul dell'ampliamento stesso.

Sottozona RC/3

Uf_{base}: 0,25 mq/mq di Sf;

Uf_{max}: 0,6 mq/mq di Sf

Np: non superiore a 4

H non superiore a 12 m

Rc: non superiore a 60%

Ppr: nelle misure e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati

SVp: aree a verde privato nella misura minima di mq 0,20 ogni mq di Sf, di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili) . Negli interventi di ampliamento, qualora la superficie a verde privato sia inferiore a quella richiesta in rapporto alla Sf, devono essere previste Aree a verde privato nella misura di 0,30 mq per ogni mq di SUL dell'ampliamento stesso.

Sottozona RC/4

Uf_{base}: 0,25 mq/mq di Sf;

Uf_{max}: 0,35 mq/mq di Sf

Np: non superiore a 3

H non superiore a 9 m

Rc: non superiore a 30%

Ppr: nelle misure e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati

SVp: aree a verde privato nella misura minima di mq 0,40 ogni mq di Sf, di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili). Negli interventi di ampliamento, qualora la superficie a verde privato sia inferiore a quella richiesta in rapporto alla Sf, devono essere previste Aree a verde privato nella misura di 1mq per ogni mq di SUL dell'ampliamento stesso.

20.4 REPERIMENTO DEGLI STANDARD URBANISTICI

Gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e gli interventi di mutamento di destinazione d'uso di fabbricati o unità immobiliari comportano il reperimento delle aree per standards urbanistici nella misura prescritta dal combinato disposto dell'art. 21 della L.R. 56/77 e dell'art. 14 delle presenti norme.

Gli interventi di ricostruzione non comportano la cessione di standard se viene mantenuta l'originaria destinazione d'uso.

Ai fini dell'assolvimento dello standard urbanistico di un determinato intervento, possono essere computate le aree a standard urbanistico eventualmente cedute per trasferire all'interno dell'intervento stesso la sul da realizzare in eccedenza all'indice base.

Le aree per standard urbanistici, previo riconoscimento della loro idoneità da parte del Comune, possono essere cedute o asservite in tutto o in parte all'interno del lotto interessato dall'intervento, con



conseguente riduzione dell'area fondiaria, ovvero all'esterno dell'area interessata dall'intervento su aree identificate dalla cartografia come aree per servizi afferenti la residenza **S** o di interesse generale **F**.

Le aree per standard urbanistici, relative alla quota di edificazione contenuta entro l'indice Uf_{base} possono altresì essere monetizzate.

21. - (NI) ZONE DI NUOVO IMPIANTO

In queste zone sono ricomprese le aree inedificate su cui è prevista la costruzione di nuovi edifici da destinare ad uso prevalentemente residenziale.

Le Zone NI, in relazione alle densità edilizie previste, sono suddivise in più sottozone.

In queste zone sono ammesse le stesse destinazioni e attività ammesse nella Zona RC Consolidata prevalentemente residenziale con la specificazione che nelle sottozone NI/1 le attività non residenziali non possono superare il 20% della SUL consentita nella zona.

Nell'ambito delle zone **NI** è consentita l'utilizzazione di Sul trasferita dalle Zone R.C. e dalle Zone riservate ai servizi e alle attrezzature di uso collettivo a condizione che non sia comunque superato l'Ut integrativo massimo prescritto per le diverse sottozone e siano rispettate le altre norme urbanistiche ed edilizie di zona, comprese quelle sulle destinazioni d'uso e attività ammesse.

I trasferimenti di Sul e le connesse cessioni di aree a standard devono essere previsti e disciplinati contestualmente al rilascio del permesso di costruire o, nel caso di piano esecutivo delle aree in cui la Sul è trasferita, contestualmente alla stipula della relativa convenzione.

In queste zone il P.R.G. si attua mediante piano esecutivo convenzionato esteso all'unità urbanistica definita nelle tavole di azzonamento, nel rispetto dei seguenti indici e parametri differenziati per le diverse sottozone:

Sottozona **NI/1**

Ut_{base}: 0,25 m²/m² di St;

Ut_{max}: 0,50 m²/m² di St

Np: non superiore a 4

H non superiore a 12 m

Ppr: nelle misure e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati

SVp: aree a verde privato nella misura minima di mq 0,40 ogni mq di Sf.

Sottozona **NI/2**

Ut_{base}: 0,25 m²/m² di St;

Ut_{max}: 0,30 m²/m² di St

Np: non superiore a 3

H non superiore a 9 m



Ppr: nelle misure e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati

SVp: aree a verde privato nella misura minima di mq 0,50 ogni m² di Sf.

All'interno dell'unità urbanistica, devono essere reperite aree a standard afferenti le destinazioni residenziali previste dal piano esecutivo in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 14 - Dotazione di Aree per Attrezzature Pubbliche e di Uso Pubblico, dedotte quelle cedute all'esterno per integrare l'indice base.

Le aree a standard afferenti le destinazioni non residenziali devono essere previste all'interno dell'unità urbanistica nella loro interezza in aggiunta a quelle dovute per le destinazioni residenziali.

Le aree a standard eventualmente riportate nelle tavole di azionamento, sono prescrittive per localizzazione e tipologia e non possono essere modificate in fase di attuazione del piano.

L'indice di utilizzazione fondiario (Uf), il rapporto di copertura (Rc), le distanze e le altezze sono fissati dallo strumento urbanistico esecutivo.

PARTE QUARTA
ZONE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

22. - (IA) ZONE PER ATTIVITA' ECONOMICHE CON INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (*)

Rientrano in queste zone le aree destinate agli insediamenti prevalentemente industriali e artigianali.

In queste zone sono consentite le seguenti attività definite all'art 10:

- **I Ap As** – Attività economiche industriali e artigianali, e relativi servizi integrati, senza alcuna esclusione;
- **Re** - (una sola unità abitativa con Sul massima di 150 m² adibita esclusivamente all'uso del titolare dell'azienda o di personale dipendente addetto alla custodia) utilizzando non più del 10% della Sul realizzabile sul lotto;
- **Tr**, limitatamente ai ristoranti e bar, e **Tp**; le predette attività sono ammesse nella misura massima del 30% della Sul ammissibile;
- **Ci** - Attività commerciali all'ingrosso;
- **Dp** - Depositi;
- **Dpc** - Depositi e vendita di carburanti, limitatamente alle zone IA/N e IA/R;
- **Tcn** - Impianti tecnologici;

sono inoltre consentite, limitatamente alle Zone IA/C e IA/R:

- **Ta4** - discoteche, sale da ballo, sale da gioco;
- **Ta6** – attività, sportive;
- **Al** – Autolavaggi;
- nelle Zone IA/C e IA/R sono altresì insediabili attività di interesse pubblico, previa verifica di compatibilità acustica, e stipula di una convenzione con l'amministrazione comunale che ne determini le modalità di gestione e le finalità nel rispetto dell'interesse collettivo.

Sono comunque fatte salve le destinazioni e le attività in atto nell'edificio al momento dell'adozione del P.R.G., anche se diverse per tipo e quantità da quelle consentite dalle norme di zona, purché esse siano state legittimamente autorizzate agli effetti edilizi-urbanistici.

Per queste aree il P.R.G., (a seconda delle situazioni urbanistiche esistenti ed ai sensi della L.R. N.56/77 e successive modifiche) disciplina la "conferma", il "riordino" ed il "nuovo impianto" delle attività industriali e artigianali.

Il P.R.G. individua e disciplina con differenziati modi di intervento e strumenti di attuazione:

- le aree con insediamenti di tipologia industriale e artigianale (**IA/S**) ubicate nei centri storici e nei nuclei di antica formazione, normate dall'art.16;
- le aree con insediamenti industriali e artigianali esistenti da confermare (**IA/C**);

(*) articolo modificato con variante approvata con delib. Cons. Comunale n° 170 del 1.11.2008, esecutiva il 25.11.2008



- le aree per insediamenti industriali e artigianali di nuovo impianto **(IA/N)**;
- le aree con insediamenti industriali e artigianali interessate dall'intervento urbanistico di "riordino" **(IA/R)**.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'Art.26 della L.R. N.56/77 e successive modifiche, la realizzazione di nuovi impianti che prevedono più di 200 addetti o l'occupazione di aree per una superficie eccedente i 40.000 m² è subordinata alla preventiva autorizzazione della Regione in conformità alle direttive del Piano di Sviluppo Regionale e del Piano Territoriale.

22.1 - (IA/C) AREE CON INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ESISTENTI DA CONFERMARE

Rientrano in questa categoria quelle aree occupate da edifici industriali e artigianali esistenti che si intendono confermare.

In questa zona, sono consentiti gli interventi di:

a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, d1) Ristrutturazione di tipo A, d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B, d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, i) Demolizione, l) Mutamento di destinazione d'uso, di cui al precedente art.5.

Gli interventi di demolizione sono consentiti qualora non siano in contrasto con norme specifiche previste per l'edificio.

Gli interventi di Mutamento di destinazione d'uso sono consentiti ove risultino conformi con le destinazioni proprie o compatibili della zona, fatto salvo il rispetto delle norme sui parcheggi privati di cui all'art. 39 e l'assolvimento dello standard urbanistico di cui all'art.21 della L.R. 56/77 e s.m. e i.

Gli interventi di: a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, d1) Ristrutturazione di tipo A, d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B, si attuano a mezzo di intervento edilizio diretto e non comportano l'obbligo di adeguarsi alle norme di zona relative al verde privato e ai parcheggi privati, se non nei casi previsti dall'art. 39 - Parcheggi Privati.

Nel caso di interventi di d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento devono essere previste fasce di integrazione e di protezione antinquinamento al fine di assicurare il corretto inserimento di queste strutture economiche nel contesto circostante, attraverso un'adeguata corona esterna di terreno naturale da piantumare con alberi ad alto fusto e siepi sempre verdi.

Sono fatti salvi e confermati i vincoli di destinazione, di cessione e di asservimento all'uso pubblico di aree per parcheggi privati e per standard urbanistici assunti con atti di impegno o con individuazione sulle tavole di progetto, in occasione del rilascio di atti edilizi autorizzativi precedenti all'entrata in vigore delle presenti norme.

Gli interventi di: d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento sono ammessi, mediante intervento edilizio diretto, fino a 2.500 m² di Sul, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- Uf = 1,2 m²/m²
- Rc = 80%
- D pari all'altezza H con un minimo di 10 m.
- Dc pari a 1/2 H con un minimo di 5 m
- H non superiore a 14 m

Nelle aree ricadenti in vincolo paesaggistico tale parametro deve essere inferiore a quello degli edifici esistenti e comunque non superiore a 10,50 m

- Ppr: nelle misure e con le modalità previste dall'art. 39.



- SVp aree a verde privato nella misura di 0,10 m² ogni m² di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).

Qualora la Sul interessata dagli interventi di cui al comma precedente sia superiore a 2.500 m², è prescritta la formazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso all'intero comparto, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- Ut = 1,0 m²/m²
- Rc = 60%
- D pari all'altezza H con un minimo di 10 m
- Dc pari a 1/2 H con un minimo di 5 m
- H non superiore a 14 m

Nelle aree ricadenti in vincolo paesaggistico tale parametro deve essere inferiore a quello degli edifici esistenti e comunque non superiore a 10,50 m

- Ppr: nelle misure e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati
- SVp aree a verde privato nella misura di 0,20 m² ogni m² di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).

Gli interventi di d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, comportano il reperimento delle aree per standard urbanistici commisurate alla Sul dell'intervento, in misura non inferiore a quanto prescritto dall'art. 21 della L.R. n°56/77 e successive modifiche e integrazioni, per le diverse destinazioni ed in conformità a disposti dell'art. 14 delle presenti norme.

La commisurazione dell'area per standard urbanistico alla Sul dell'intervento, per le destinazioni produttive I, Ap, As, verrà effettuata ricavando una superficie fondiaria di riferimento ottenuta dividendo la Sul per il rapporto di copertura.

22.2 - (IA/R) AREE CON INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI INTERESSATE DALL'INTERVENTO URBANISTICO DI RIORDINO

Rientrano in questa categoria le aree, occupate da impianti industriali e artigianali oppure le aree destinate alla costruzione di nuovi impianti, incluse nei perimetri delle "aree di riordino produttivo".

Nell'ambito delle Zone IA/R è consentito l'utilizzazione della Sul trasferita dalle Zone destinate ai servizi e alle attrezzature di uso collettivo (S.5) interne all'ambito individuato nelle tavole di Azzonamento condizione che non sia comunque superato l'indice di Utilizzazione massimo prescritto e siano rispettate le altre norme urbanistiche ed edilizie di zona, comprese quelle sulle destinazioni d'uso e attività ammesse.

In questa zona, sono consentiti gli interventi di:

a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, d1) Ristrutturazione di tipo A, d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B, d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, h) Nuova costruzione, i) Demolizione, l) Mutamento di destinazione d'uso di cui al precedente art. 5.

Gli interventi di demolizione sono consentiti qualora non siano in contrasto con norme specifiche previste per l'edificio.

Gli interventi di Mutamento di destinazione d'uso sono consentiti ove risultino conformi con le destinazioni proprie o compatibili della zona urbanistica nella quale ricade l'edificio, fatto salvo il rispetto delle norme sui parcheggi privati di cui all'art. 39 e l'assolvimento dello standard urbanistico di cui all'art.21 della L.R. 56/77 e s.m. e i.

Gli interventi di: a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, d1) Ristrutturazione di tipo A, d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B, si attuano a mezzo di intervento edilizio diretto e non comportano l'obbligo di adeguarsi alle norme di zona relative al verde privato e ai parcheggi privati, se non nei casi previsti dall'art. 39 - Parcheggi Privati.

Nel caso di interventi di d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento e h) Nuova costruzione, devono essere previste fasce di integrazione e di protezione antinquinamento al fine di assicurare il corretto inserimento di queste strutture economiche nel contesto circostante, attraverso un'adeguata corona esterna di terreno naturale da piantumare con alberi ad alto fusto e siepi sempre verdi.

Sono fatti salvi e confermati i vincoli di destinazione, di cessione e di asservimento all'uso pubblico di aree per parcheggi privati e per standard urbanistici assunti con atti di impegno o con individuazione sulle tavole di progetto, in occasione del rilascio di atti edilizi autorizzativi precedenti all'entrata in vigore delle presenti norme.

Gli interventi di d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, h) Nuova costruzione, che interessano superfici fino a 2.500 m² sono consentiti mediante intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici e parametri:



Uf base =	0,5 m ² /m ²
Uf max =	1,0 m ² /m ²
Rc =	60%
H	non superiore a 14 m

Nelle aree ricadenti in vincolo paesaggistico tale parametro deve essere inferiore a quello degli edifici esistenti e comunque non superiore a 10,50 m

Gli interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione devono altresì rispettare i seguenti ulteriori parametri:

D	pari all'altezza H con un minimo di 10 m
Dc	pari a 1/2 H con un minimo di 5 m
Ppr	nella misura e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati
SVp	aree a verde privato nella misura di 0,20 m ² ogni m ² di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).

Qualora la Sul interessata dagli interventi di cui al comma precedente sia superiore a 2.500 m², è prescritta la formazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso all'intero comparto, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Ut base =	0,5 m ² /m ²
Ut max	0,75 m ² /m ²
Rc =	60%
H	non superiore a 14 m

Nelle aree ricadenti in vincolo paesaggistico tale parametro deve essere inferiore a quello degli edifici esistenti e comunque non superiore a 10,50 m

Gli interventi di ampliamento, ricostruzione e nuova costruzione devono altresì rispettare i seguenti ulteriori parametri:

D	pari all'altezza h con un minimo di 10 m
Dc	pari a 1/2 H con un minimo di 5 m
Ppr	nella misura e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati
SVp	aree a verde privato nella misura di 0,20 m ² ogni m ² di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).

Gli interventi di d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, h) Nuova costruzione, comportano il reperimento delle aree per standard urbanistici commisurate sia Sul dell'intervento, in misura non inferiore a quanto prescritto dall'art. 21 della L.R. n°56/77 e successive modifiche e integrazioni, per le diverse destinazioni ed in conformità a disposti dell'art.14 delle presenti norme.

La commisurazione dell'area per standard urbanistico alla Sul dell'intervento, per le destinazioni produttive I, Ap, As, verrà effettuata ricavando una superficie fondiaria di riferimento ottenuta dividendo la Sul per il rapporto di copertura.

In sede di strumento urbanistico esecutivo, le aree a servizi, se non compromettono la unitarietà di aree a destinazione pubblica individuate dalle tavole di P.R.G., potranno assumere diversa localizzazione, conformazione e qualità, nel rispetto tuttavia delle quantità fissate all'Art.21 della L.R. 56/77.

Anche la rete viaria individuata dalle tavole di P.R.G. potrà subire variazioni non sostanziali.



22.3 - (IA/N) AREE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI NUOVO IMPIANTO

Rientrano in questa categoria le aree destinate alla costruzione di nuovi insediamenti industriali e artigianali e delle relative attività complementari.

In queste aree il P.R.G. si attua mediante piano esecutivo d'iniziativa privata e nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Ut =	1,0 m ² /m ²
Rc =	60%
D	pari all'altezza H con un minimo di 10 m
Dc	1/2 H con un minimo di 5 m
H	non superiore a 14 m
	Nelle aree ricadenti in vincolo paesaggistico tale parametro deve essere inferiore a quello degli edifici esistenti e comunque non superiore a 10,50 m
Ppr:	nelle misure e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati.
SVp	aree a verde privato nella misura di 0,15 m ² ogni m ² di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).

Il piano esecutivo deve garantire la cessione o l'asservimento ad uso pubblico di aree per standard urbanistici, in misura non inferiore a quella prescritta dall'art. 21 della L.R. n°56/77 e successive modifiche e integrazioni, per le diverse destinazioni.

Tali aree devono essere cedute e/o asservite, nella loro interezza, all'interno dell'area interessata dall'intervento.

In queste aree devono essere previste fasce di integrazione e di protezione antinquinamento al fine di assicurare il corretto inserimento di queste strutture economiche nel contesto circostante, attraverso un'adeguata corona esterna di terreno naturale da piantumare con alberi ad alto fusto e siepi sempre verdi.

23. - (TC) AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE CON INSEDIAMENTI TERZIARI E COMMERCIALI

Rientrano in queste zone le aree destinate agli insediamenti prevalentemente terziari e commerciali.

In queste zone sono consentite le seguenti attività primarie:

- attività terziarie **Ta, Tr, Tp** con esclusione delle **Tb**;
- attività commerciali al dettaglio **Cd**, secondo quanto previsto dalle Norme sugli insediamenti commerciali di cui alla Parte Sesta delle presenti Norme.

Sono inoltre ammesse le seguenti attività complementari:

- **Re** - Residenza di servizio e/o foresteria nella misura massima del 20% della Sul ammissibile
- **As** - Artigianato di servizio

Sono comunque fatte salve le destinazioni e le attività in atto nell'edificio al momento dell'adozione del P.R.G, anche se diverse per tipo e quantità da quelle consentite dalle norme di zona, purché esse siano state legittimamente autorizzate agli effetti edilizi e urbanistici.

In questa zona, sono consentiti gli interventi di:

a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, d1) Ristrutturazione di tipo A, d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B, d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, h) Nuova costruzione, i) Demolizione, l) Mutamento di destinazione d'uso di cui al precedente art. 5.

Gli interventi di demolizione sono consentiti qualora non siano in contrasto con norme specifiche previste per l'edificio.

Gli interventi di Mutamento di destinazione d'uso sono consentiti ove risultino conformi con le destinazioni proprie o compatibili della zona urbanistica nella quale ricade l'edificio, fatto salvo il rispetto delle norme sui parcheggi privati di cui all'art. 39 e l'assolvimento dello standard urbanistico di cui all'art.21 della L.R. 56/77 e s.m. e i.

Gli interventi di: a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, d1) Ristrutturazione di tipo A, d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B, si attuano a mezzo di intervento edilizio diretto e non comportano l'obbligo di adeguarsi alle norme di zona relative al verde privato e ai parcheggi privati, se non nei casi previsti dall'art. 39 - Parcheggi Privati.

Nel caso di interventi di d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento e h) Nuova costruzione, devono essere previste fasce di integrazione e di protezione antinquinamento al fine di assicurare il corretto inserimento di queste strutture economiche nel contesto circostante, attraverso un'adeguata corona esterna di terreno naturale da piantumare con alberi ad alto fusto e siepi sempre verdi.



Sono fatti salvi e confermati i vincoli di destinazione, di cessione e di asservimento all'uso pubblico di aree per parcheggi privati e per standard urbanistici assunti con atti di impegno o con individuazione sulle tavole di progetto, in occasione del rilascio di atti edilizi autorizzativi precedenti all'entrata in vigore delle presenti norme.

Sono altresì attuabili con intervento edilizio diretto interventi di d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, h) Nuova costruzione fino a 2.500 m² di Sul e nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- $U_f = 1,0 \text{ m}^2/\text{m}^2$

- $R_c = 50\%$

- $H =$ non superiore a 14 m

Nelle aree ricadenti in vincolo paesaggistico tale parametro deve essere inferiore a quello degli edifici esistenti e comunque non superiore a 10,50 m

- P_{pr} parcheggi privati nella misura e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati

- SV_p aree a verde privato nella misura di 0,30 m² ogni m² di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).

Qualora la Sul interessata dagli interventi di cui al comma precedente sia superiore a 2.500 m², è prescritta la formazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso all'intero comparto, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- $U_t = 0,75 \text{ m}^2/\text{m}^2$

- $R_c = 50\%$

- $H:$ non superiore a 14 m

Nelle aree ricadenti in vincolo paesaggistico tale parametro deve essere inferiore a quello degli edifici esistenti

e comunque non superiore a 10,50 m- P_{pr} : parcheggi privati nella misura e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati

- SV_p : aree a verde privato nella misura di 0,30 m² ogni m² di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).

Gli interventi di d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, h) Nuova costruzione comportano la cessione o asservimento delle aree per standard urbanistici commisurate sia alla Sul aggiuntiva sia alla Sul esistente che viene mantenuta, in misura non inferiore a quanto prescritto dall'art. 21 della L.R. n°56/77 e successive modifiche e integrazioni, per le diverse destinazioni.

Tali aree devono essere cedute e/o asservite, nella loro interezza, all'interno dell'area interessata dall'intervento.

**24. - (TM) AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE CON ATTREZZATURE TERZIARIE LEGATE
AL TRAFFICO MERCI**

In queste aree sono previste attrezzature e servizi legati al traffico delle merci e dei beni.

Le destinazioni d'uso previste sono quelle del tipo **Tb** di cui all'art. 10 e precisamente:

magazzini coperti, ribalte, depositi containers, depositi all'aperto, piazzali per parcheggi e manovra automezzi e mezzi ferroviari, stazioni di servizio, centrali tecnologiche, edifici per controllo ingressi - uscite, uffici legati al traffico merci integrati all'unità commerciale.

Sono inoltre ammessi:

Ta2, Tr, Cd, nel limite massimo del 20% della Sul realizzabile. e, per quanto riguarda l'attività **Cd**, secondo quanto previsto dalle Norme sugli insediamenti commerciali di cui alla Parte Sesta delle presenti norme.

Ci (commercio all'ingrosso)

In questa zona, sono consentiti gli interventi di:

a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, d1) Ristrutturazione di tipo A, d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B, d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, h) Nuova costruzione, i) Demolizione, l) Mutamento di destinazione d'uso di cui al precedente art. 5.

Gli interventi di demolizione sono consentiti qualora non siano in contrasto con norme specifiche previste per l'edificio.

Gli interventi di Mutamento di destinazione d'uso sono consentiti ove risultino conformi con le destinazioni proprie o compatibili della zona urbanistica nella quale ricade l'edificio, fatto salvo il rispetto delle norme sui parcheggi privati di cui all'art. 39 e l'assolvimento dello standard urbanistico di cui all'art.21 della L.R. 56/77 e s.m. e i.

Gli interventi di: a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, d1) Ristrutturazione di tipo A, d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B, si attuano a mezzo di intervento edilizio diretto e non comportano l'obbligo di adeguarsi alle norme di zona relative al verde privato e ai parcheggi privati, se non nei casi previsti dall'art. 39 - Parcheggi Privati.

Nel caso di interventi di d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento e h) Nuova costruzione, devono essere previste fasce di integrazione e di protezione antinquinamento al fine di assicurare il corretto inserimento di queste strutture economiche nel contesto circostante, attraverso un'adeguata corona esterna di terreno naturale da piantumare con alberi ad alto fusto e siepi sempre verdi.



Sono fatti salvi e confermati i vincoli di destinazione, di cessione e di asservimento all'uso pubblico di aree per parcheggi privati e per standard urbanistici assunti con atti di impegno o con individuazione sulle tavole di progetto, in occasione del rilascio di atti edilizi autorizzativi precedenti all'entrata in vigore delle presenti norme.

Sono altresì ammessi mediante intervento edilizio diretto gli interventi di: d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, h) Nuova costruzione purchè la Sul interessata dall'intervento non sia superiore a 2.500 m² e nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- Uf: = 0,75 m²/m²
- Rc = 45%
- H: non superiore a 20 m
- Ppr: parcheggi privati nella misura e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati
- SVp: aree a verde privato nella misura minima di 0,10 m² ogni m² di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).

Qualora la Sul interessata dagli interventi di cui al comma precedente sia superiore a 2.500 m², è prescritta la formazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso all'intero comparto, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- Ut = 0,50 m²/m²
- Rc = 45%
- H: non superiore a 20 m
- Ppr: parcheggi privati nella misura e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati
- SVp: aree a verde privato nella misura minima di 0,10 m² ogni m² di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).

Gli interventi di d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, h) Nuova costruzione comportano la cessione o asservimento delle aree per standard urbanistici commisurate sia alla Sul aggiuntiva sia alla Sul esistente che viene mantenuta, in misura non inferiore a quanto prescritto dall'art. 21 della L.R. n°56/77 e successive modifiche e integrazioni, per le diverse destinazioni.

Tali aree devono essere cedute e/o asservite, nella loro interezza, all'interno dell'area interessata dall'intervento.

25. - (TR) AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE CON ATTREZZATURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRA ALBERGHIERE ESISTENTI DA CONFERMARE E DI NUOVO IMPIANTO

Queste aree sono destinate alle attrezzature e servizi connessi all'attività turistica, **Tr** di cui all'art. 10 delle presenti Norme.

In questa zona, sono consentiti gli interventi di:

a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, d1) Ristrutturazione di tipo A, d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B, d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, h) Nuova costruzione, i) Demolizione, l) Mutamento di destinazione d'uso di cui al precedente art. 5.

Gli interventi di demolizione sono consentiti qualora non siano in contrasto con norme specifiche previste per l'edificio.

Gli interventi di Mutamento di destinazione d'uso sono consentiti ove risultino conformi con le destinazioni proprie o compatibili della zona urbanistica nella quale ricade l'edificio, fatto salvo il rispetto delle norme sui parcheggi privati di cui all'art. 39 e l'assolvimento dello standard urbanistico di cui all'art.21 della L.R. 56/77 e s.m. e i.

Gli interventi di: a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, d1) Ristrutturazione di tipo A, d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B, si attuano a mezzo di intervento edilizio diretto e non comportano l'obbligo di adeguarsi alle norme di zona relative al verde privato e ai parcheggi privati, se non nei casi previsti dall'art. 39 - Parcheggi Privati.

Gli interventi di d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, h) Nuova costruzione che interessano Sul non superiori a 2.500 m² possono avvenire con intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Uf = 0,75 m²/m², salvo che per le aree contrassegnate dal simbolo ▲ dove non può superare 0,50

Rc = 50%

H non superiore a 14 m, salvo che per le aree contrassegnate dal simbolo ▲ dove l'altezza non può superare m 8

Nelle aree ricadenti in vincolo paesaggistico tale parametro deve essere inferiore a quello degli edifici esistenti e comunque non superiore a 10,50 m

Ppr. parcheggi privati nella misura e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati

SVp aree a verde privato nella misura minima di 0,30 m² ogni m² di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).



Qualora la Sul interessata dagli interventi di cui al comma precedente sia superiore a 2.500 m², è prescritta la formazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso all'intero comparto, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

$$U_t = 0,5 \text{ m}^2/\text{m}^2$$

$$R_c = 50\%$$

$$H = \text{non superiore a } 14 \text{ m}$$

Nelle aree ricadenti in vincolo paesaggistico tale parametro deve essere inferiore a quello degli edifici esistenti e comunque non superiore a 10,50 m² per parcheggi privati nella misura e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati

SVp aree a verde privato nella misura minima di 0,30 m² ogni m² di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).

Gli interventi di d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, h) Nuova costruzione, comportano la cessione o asservimento delle aree per standard urbanistici commisurate sia alla Sul aggiuntiva sia alla Sul esistente che viene mantenuta, in misura non inferiore a quanto prescritto dall'art. 21 della L.R. n°56/77 e successive modifiche e integrazioni, per le diverse destinazioni.

Tali aree devono essere cedute e/o asservite, nella loro interezza, all'interno dell'area interessata dall'intervento.

26. - (A.E.M.) AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE MISTE

Queste aree di origine industriale e artigianale, sono caratterizzate dalla compresenza di attività economiche che hanno parzialmente sostituito l'originario tessuto industriale. Il PRG intende confermare questa specifica caratteristica insediativa.

Nella zona sono consentite le seguenti attività di cui all'art. 5 delle presenti Norme:

- **I, Ap, As**, con l'eccezione degli impianti molesti e rumorosi;
- **Re** (una sola unità abitativa con Sul massima di 150 m² adibita esclusivamente all'uso del titolare dell'azienda o di personale dipendente addetto alla custodia) utilizzando non più del 10% della Sul realizzabile sul lotto;
- **Ta, Tr**, con l'esclusione delle **Tb** e delle attività sanitarie e assistenziali che prevedono il ricovero o la degenza;
- **Ci**;
- **Cd**, secondo le previsioni delle Norme per gli insediamenti commerciali di cui alla Parte Sesta delle presenti norme.

Sono comunque fatte salve le destinazioni e le attività in atto nell'edificio al momento dell'adozione del P.R.G, anche se diverse per tipo e quantità da quelle consentite dalle norme di zona, purché esse siano state legittimamente autorizzate agli effetti edilizi e urbanistici.

Nell'ambito delle Zone A.E.M. è consentito il trasferimento totale o parziale della Sul eccedente l'indice massimo da un lotto all'altro e l'utilizzazione della Sul trasferita dalle Aree destinate ai servizi e alle attrezzature di uso collettivo interne alla zona a condizione che non sia comunque superato l'Uf massimo e siano rispettate le altre norme urbanistiche ed edilizie di zona, comprese quelle sulle destinazioni d'uso e attività ammesse.

I trasferimenti di Sul e le connesse cessioni di aree a standard devono essere previsti e disciplinati contestualmente al rilascio del permesso di costruire o, nel caso di piano esecutivo delle aree in cui la Sul è trasferita, contestualmente alla stipula della relativa convenzione.

In questa zona, sono consentiti gli interventi di:

- a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, d1) Ristrutturazione di tipo A, d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B, d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, i) Demolizione, l) Mutamento di destinazione d'uso di cui al precedente art. 5.

Gli interventi di demolizione sono consentiti qualora non siano in contrasto con norme specifiche previste per l'edificio.

Gli interventi di Mutamento di destinazione d'uso sono consentiti ove risultino conformi con le destinazioni proprie o compatibili, fatto salvo il rispetto delle norme sui parcheggi privati di cui all'art. 39 e l'assolvimento dello standard urbanistico di cui all'art.21 della L.R. 56/77 e s.m. e i.



Gli interventi di: a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, d1) Ristrutturazione di tipo A, d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B, si attuano a mezzo di intervento edilizio diretto e non comportano l'obbligo di adeguarsi alle norme di zona relative al verde privato e ai parcheggi privati, se non nei casi previsti dall'art. 39 - Parcheggi Privati.

Sono fatti salvi e confermati i vincoli di destinazione, di cessione e di asservimento all'uso pubblico di aree per parcheggi privati e per standard urbanistici assunti con atti di impegno o con individuazione sulle tavole di progetto, in occasione del rilascio di atti edilizi autorizzativi precedenti all'entrata in vigore delle presenti norme.

Sono altresì ammessi gli interventi di: d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento;

Gli interventi di cui al comma precedente sono consentiti mediante intervento edilizio diretto, qualora la Sul interessata dall'intervento non sia superiore a 2.500 m², nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- $U_{f_{base}}$: = 0,25 m²/m²
- $U_{f_{max}}$: = 0,75 m²/m²
- R_c = 50%
- H non superiore a 14 m
- D pari all'altezza H con un minimo di 10 m
- D_c 1/2 H con un minimo di 5 m
- Ppr. parcheggi privati nella misura e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati
- SVp: aree a verde privato nella misura minima di 0,30 m² ogni m² di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).

Qualora la Sul interessata dall'intervento sia superiore a 2.500 m², è prescritta la formazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso all'intero comparto, nel rispetto dei seguenti indici e parametri: .

- $U_{t_{base}}$: = 0,25 m²/m²
- $U_{t_{max}}$: = 0,75 m²/m²
- R_c = 50%
- H non superiore a 14 m
- D pari all'altezza H con un minimo di 10 m
- D_c 1/2 H con un minimo di 5 m
- Ppr. parcheggi privati nella misura e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati
- SVp: aree a verde privato nella misura minima di 0,30 m² ogni m² di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).

Gli interventi di d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, comportano la cessione o asservimento delle aree per standard urbanistici commisurate sia alla Sul aggiuntiva sia alla Sul esistente che viene mantenuta, in misura non inferiore a quanto prescritto dall'art. 21 della L.R. n°56/77 e successive modifiche e integrazioni, per le diverse destinazioni.

PARTE QUINTA
ZONE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

27. - ZONE R.U. DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

In queste zone sono ricomprese aree edificate con edifici impropri per uso, impianto urbanistico o caratteristiche architettoniche che necessitano di interventi di ristrutturazione urbanistica anche la fine di recuperare aree a standard.

In relazione alle loro caratteristiche territoriali queste zone sono suddivise in più sottozone:

Sottozone R.U.R

A queste sottozone è assegnata una destinazione prevalente residenziale. In esse sono ammesse le stesse destinazioni d'uso e attività ammesse nelle Zone R.C. con la specificazione che la residenza non può superare l'80% né può essere inferiore al 60% della Sul ammissibile.

In queste sottozone il P.R.G. si attua mediante piano esecutivo esteso all'unità urbanistica perimetrata nelle tavole di Azzonamento, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Ut base = 0,15 m²/m² di St

Ut max = 0,50 m²/m² di St

Rc = 50%

Np 4 piani

H non superiore a 12 m

Ppr: nelle misure e con le modalità previste dall'Art. 39 Parcheggi Privati

SVp: aree a verde privato nella misura minima di mq 0,30 ogni mq di Sf, di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili);

la ricostruzione della sul preesistente è ammessa solamente fino alla saturazione di Ut max, ma non richiede trasferimento di capacità edificatoria dall'esterno.

All'interno dell'unità devono essere reperite aree per servizi e attrezzature di uso collettivo nella misura minima prevista dall'art. 14 - Dotazione di Aree per Servizi e Attrezzature di Uso Collettivo. Dovranno comunque essere assicurate aree a verde attrezzato e a parcheggi pubblici pari alla metà della dotazione complessiva.

L'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) e le distanze verranno fissati dallo strumento urbanistico esecutivo.

Norme transitorie

Fino all'approvazione del Piano esecutivo sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 5 delle presenti N.T.A..



Sottozone R.U.E.

A queste sottozone è assegnata una destinazione prevalente produttiva. In esse sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso e attività:

Re – Residenza, nel limite massimo del 30% della Sul prevista dal piano esecutivo

As - Artigianato di servizio

Ta – Terziario amministrativo e socio-culturale

Tr – Terziario ricettivo

Tp – Terziario di servizio alla produzione

Cd - Commercio al dettaglio, secondo quanto prescritto dalle Norme sugli insediamenti commerciali di cui alla Parte delle presenti norme

Nel loro complesso le attività economiche non dovranno essere inferiori al 70% della Sul prevista dal Piano esecutivo

In queste sottozone il P.R.G. si attua mediante piano esecutivo esteso all'unità urbanistica perimetrata nelle tavole di Azionamento, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Ut base: 0,15 m²/m²

Ut max: 0,50m²/m²

Rc = 50 %

H non superiore a 14 m

Ppr nelle misure e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati

SVp aree a verde privato nella misura minima di 0,30 m² ogni m² di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).

la ricostruzione della sul preesistente è ammessa solamente fino alla saturazione di Ut max, ma non richiede trasferimento di capacità edificatoria dall'esterno.

All'interno dell'unità devono essere reperite aree per servizi e attrezzature di uso collettivo nella misura minima prevista dall'art. 14 - Dotazione di Aree per Servizi e Attrezzature di Uso Collettivo. Dovranno comunque essere assicurate aree a verde attrezzato e a parcheggi pubblici pari alla metà della dotazione complessiva.

L'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) e le distanze verranno fissati dallo strumento urbanistico esecutivo.

Norme transitorie

Fino all'approvazione del Piano esecutivo sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Sottozone R.U.S

Queste sottozone comprendono gli interventi di ristrutturazione urbanistica ai quali, per posizione e/o entità, viene attribuita una normativa specifica.

R.U.S.1 (Comparto area "Ex Rivetti")

Criteria quantitativi e funzionali

In questa area è ammessa l'edificazione di una Sul massima di 47.000 mq suddivisa nelle seguenti attività, nei limiti massimi e minimi sottospicificati:

Re: 20.000 m² massimi di Sul;

Cd: 11.500 m² massimi di Sul, con esclusione delle medie e grandi superfici di vendita del settore alimentare e comunque nel rispetto delle Norme sulle attività commerciali di cui alla Parte Sesta delle presenti norme;

Ta, Tr : 15.500 m² minimi di Sul;

Indici e parametri urbanistici:

H determinata dal Piano Particolareggiato;

Ppr nelle misure e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati;

Il volume reale massimo edificabile fuori terra per i nuovi edifici non potrà in ogni caso superare i 180.000 m³.

Aree per standard urbanistici: in misura non inferiore a quella prescritta dall' Art. 21 L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, per le diverse destinazioni. Tali aree devono essere cedute e/o asservite, nella loro interezza, all'interno del comparto.

Modalità attuative

L'attuazione del P.R.G. avverrà tramite intervento edilizio a seguito di definitiva approvazione di Piano Particolareggiato.

La definizione dell'assetto planivolumetrico è demandata al Piano Particolareggiato redatto dalla Amministrazione in coerenza con gli indirizzi normativi del P.R.G..

Fino all'approvazione del Piano esecutivo sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 5 delle presenti N.T.A..

Assetto insediativo:

L'impianto urbano dovrà essere riconducibile alla configurazione per isolati della città storica.



Accessibilità:

Il sistema delle reti di relazione dovrà prevedere la realizzazione di diversi livelli gerarchici:

il primo, urbano di scorrimento, in interrato dovrà costituire un tratto della strada di gronda prevista dal Documento Direttore e dal masterplan del Parco Urbano Fluviale nella Valle del Cervo. Il tracciato, da definirsi in sede di progetto guida e nella fase di attuazione dell'intervento, dovrà risultare indipendente dalla Via Carso.

A tale nuova strada potranno essere direttamente connessi i parcheggi a servizio delle attività commerciali e terziarie.

il secondo, di quartiere, consisterà nella riqualificazione a strada urbana delle attuali vie Bertodano, Cernaia e Carso.

Rapporto con gli spazi pubblici e con il centro città

L'intervento dovrà valorizzare il ruolo di asse civico urbano dell'asta di Via Lamarmora e Via Bertodano, mantenendone la continuità e realizzando un sistema di quinte in grado di focalizzare l'esito est di questo asse sulla Valle del Cervo.

Dovrà essere garantita la fruibilità pubblica degli spazi tra il terminale orientale di Via Bertodano e la promenade pubblica lungo il margine del terrazzo fluviale del Cervo, individuata negli elaborati di PRG

L'organizzazione degli spazi pubblici dovrà inoltre assicurare la continuità dei tracciati di relazione all'interno del Parco e verso Chiavazza.

Rapporto con il paesaggio urbano e con il paesaggio della valle del Cervo

L'intervento dovrà realizzare, per le parti di sua competenza, una passeggiata pedonale lungo il margine del terrazzo, collocata all'interno di una fascia di spazi pubblici, che assicuri la continuità di percorrenza con affaccio sulla valle del Cervo e, in direzione sud, il percorso previsto verso le ex Pettinature Riunite, in direzione nord lungo il tracciato della ex tranvia delle valli.

R.U.S. 2 (Comparto area "ex Ospedale" compreso tra le vie Caraccio, Carducci e Marconi)

Criteri quantitativi e funzionali

In questa area, nel caso di trasferimento della struttura ospedaliera, è ammessa l'utilizzazione di una Sul massima di 34.000 m² suddivisa nelle seguenti attività, nei limiti massimi e minimi sottospesificati:

Ta, Tr Min 26.000 m² di Sul

Cd Max 8.000 m² di Sul con esclusione delle grandi strutture commerciali di Vendita, oltre i 2500 m² di superficie di vendita, e comunque nel rispetto delle Norme sulle attività commerciali di cui alla Parte VI delle presenti norme;

Indici e parametri:

H non superiore a m 14 per ricostruzioni e sopraelevazioni

Rc	50 %
Ppr	nelle misure e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati
SVp	aree a verde privato nella misura minima di mq 0,30 ogni mq di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).

Aree per standard urbanistici: in misura non inferiore a quella prescritta dall' Art. 21 L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, per le diverse destinazioni.

Tali aree e/o edifici devono essere ceduti e/o asserviti, nella loro interezza, all'interno del comparto.

Tali aree potranno essere realizzate anche su più livelli all'interno del comparto.

Nel limite max di 3.500 m² potranno essere realizzate attrezzature pubbliche di interesse comune all'interno degli edifici esistenti da computarsi quale standard.

Modalità attuative

L'attuazione delle trasformazioni consentite dal P.R.G. avverrà tramite permesso di costruire a seguito di definitiva approvazione di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.).

Fino all'approvazione del Piano esecutivo sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'art.5 delle presenti N.T.A., nonché la realizzazione di volumi tecnici per l'adeguamento di impianti tecnologici.

Rapporto con gli spazi pubblici e con il centro città

L'intervento dovrà valorizzare il ruolo del sistema dei bastioni verdi di Via Carducci che dovrà integrarsi con il sistema degli spazi pubblici e di verde privato previsti nel progetto.

L'intervento, dovrà assicurare la continuità della maglia edificata e della tipologia insediativa del centro storico.

Le aree a parcheggio pubblico e privato dovranno, prevalentemente, essere collocate in interrato.

Le aree a parcheggio in superficie dovranno essere piantumate con un sesto di impianto che garantisca l'ombreggiamento dei posti auto; le essenze utilizzate dovranno essere definite in accordo con le indicazioni del settore Ambiente del Comune di Biella.

Le aree scoperte non pavimentate dovranno in ogni caso essere adeguatamente alberate.

R.U.S. 3 (Complesso dell'ex Cotonificio Bracco di Chiavazza)

Criteri quantitativi e funzionali

In questa area è ammessa l'edificazione di una Sul massima di 5.000 mq suddivisa nelle seguenti attività, nei limiti massimi e minimi sottospicificati:

Re : min 4.000 m² di Sul

Cd: max 1.000 m² di Sul

Indici e parametri urbanistici:

H non superiore a 10 m



Npmax	3
Rc	50 %
Ppr	nelle misure e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati
SVp	aree a verde privato nella misura minima di mq 0,30 ogni mq di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili)..

Aree per standard urbanistici: in misura non inferiore a quella prescritta dall' Art. 21 L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, per le diverse destinazioni.

Tali aree devono essere ceduti e/o asserviti, nella loro interezza, all'interno del comparto.

Modalità attuative

L'attuazione del comparto è subordinata alla approvazione di un Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) conforme agli indirizzi planivolumetrici determinati dal P.R.G..

Fino all'approvazione del Piano esecutivo sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 5 delle presenti N.T.A..

Assetto insediativo:

L'assetto planivolumetrico dovrà favorire la percezione della presenza del Cervo e degli spazi del Parco fluviale, oltre a costituire elementi di continuità con le aree del Parco Storico di Villa Mosca.

Accessibilità:

L'intervento dovrà prevedere un miglioramento della strada lungo l'argine del Cervo e fornire spazi di parcheggio a servizio della fruizione del Parco e delle attrezzature sportive di Chiavazza, con la salvaguardia delle fasce ai lati della strada d'argine al fine di un eventuale futuro rafforzamento di tale percorso. Inoltre dovranno essere ampliate le fasce laterali di Via Milano, realizzando spazi pedonali lungo il lato sud e una significativa dotazione di aree per il parcheggio sufficienti ad assorbire la nuova domanda di stazionamento e quella pregressa che oggi insiste su via Milano e sulla strada lungo argine.

Rapporto con gli spazi pubblici e con il centro città

L'intervento dovrà valorizzare il rapporto tra la Valle del Cervo, che dovrà trovare in questa zona una dotazione di servizi per la sosta e la fruizione, e il centro di Chiavazza.

Dovrà essere favorita l'integrazione con le vicine attrezzature sportive di Chiavazza.

L'organizzazione degli spazi pubblici dovrà inoltre assicurare la continuità dei tracciati di relazione all'interno del Parco Urbano Fluviale nella Valle del Cervo.

Rapporto con il paesaggio urbano e con il paesaggio della valle del Cervo

L'intervento dovrà realizzare, per le parti di sua competenza la sistemazione e la riqualificazione naturalistica del tratto di strada lungo argine e dell'argine stesso, realizzando anche spazi per il parcheggio dei fruitori (che potranno utilizzare la sosta prevista per il soddisfacimento dell'attuale fabbisogno pregresso), garantendo, ove possibile, la continuità verso il Centro di Chiavazza, il Parco di Villa Mosca e le attrezzature sportive al termine della Via della Stazione.

Le aree a parcheggio in superficie dovranno essere realizzate con tecniche che consentano l'inerbimento, quale il prato armato, opportunamente irrigate e mantenute.

Le aree a parcheggio in superficie dovranno essere piantumate con un sesto di impianto che garantisca l'ombreggiamento dei posti auto; le essenze utilizzate dovranno essere definite in accordo con le indicazioni del settore Ambiente del Comune di Biella.

Le aree scoperte non pavimentate dovranno in ogni caso essere adeguatamente alberate.

R.U.S.4 (Comparto di Via Cottolengo)

Criteri quantitativi e funzionali

In questa area è ammessa l'edificazione di una Sul massima di 10.000 mq suddivisa nelle seguenti attività, nei limiti massimi e minimi sottospesificati:

<i>Ta5, Ta2 (limitatamente alle attività culturali, museali e formative)</i>	min. 5.000 m ² di Sul
<i>Cd:</i>	max. 3.000 m ² di Sul
con esclusione delle medie e grandi superfici di vendita del settore alimentare e comunque nel rispetto delle Norme sulle attività commerciali di cui alla Parte Sesta delle presenti norme	
<i>Ta4, Tr</i>	max. 2.000 m ² di Sul

Indici e parametri urbanistici:

<i>Np_{max}:</i>	2
<i>H</i>	non superiore a 10 m
<i>Rc:</i>	50 %
<i>Ppr:</i>	nelle misure e con le modalità previste dall'art. 39 Parcheggi Privati
<i>SVp:</i>	aree a verde privato nella misura minima di mq 0,30 ogni mq di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili)..

Aree per standard urbanistici: in misura non inferiore a quella prescritta dall' Art. 21 L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, per le diverse destinazioni.

Tali aree devono essere ceduti e/o asserviti, nella loro interezza, all'interno del comparto.

Modalità attuative

L'attuazione del P.R.G. avverrà tramite permesso di costruire a seguito di definitiva approvazione di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) esteso all'area perimetrata nella tavola di azzonamento del P.R.G.

Fino all'approvazione del Piano esecutivo sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 5 delle presenti N.T.A..

Sono prescritti la conservazione e il restauro della ciminiera esistente, quale testimonianza documentale di archeologia industriale

**Accessibilità:**

L'intervento dovrà prevedere la realizzazione di un nuovo raccordo stradale in corrispondenza del tracciato individuato nella tavole di azionamento del PRG.

Il tracciato stradale dovrà essere affiancato da fasce alberate sui due lati di sezione non inferiore ai 2 metri e da marciapiedi con sezione non inferiore a 2,50 metri.

Dovrà inoltre essere realizzata una pista ciclabile su sede propria, separata dalla carreggiata stradale di sezione non inferiore a 2,50 metri.

Il tronco stradale dovrà innestarsi sulla rotatoria prevista lungo la Strada Trossi in Comune di Biella e, al suo termine ovest in corrispondenza di Via Cottolengo-Via Gramsci, con una intersezione opportunamente svincolata da una rotatoria di diametro adeguato, da realizzarsi in accordo con il Comune di Gaglianico.

Rapporto con il paesaggio urbano

Le aree a parcheggio pubblico e privato necessarie dovranno essere realizzate almeno per il 50% in interrato o al di sopra della copertura dei fabbricati di nuova realizzazione.

Le aree a parcheggio in superficie dovranno essere realizzate con tecniche che consentano l'inerbimento, quale il prato armato, opportunamente irrigate e mantenute.

Le aree a parcheggio in superficie dovranno essere piantumate con un sesto di impianto che garantisca l'ombreggiamento dei posti auto; le essenze utilizzate dovranno essere definite in accordo con le indicazioni del settore Ambiente del Comune di Biella.

Le aree scoperte non pavimentate dovranno in ogni caso essere adeguatamente alberate.

PARTE SESTA
NORME PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI ⁴

28. - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGLI EFFETTI DELLA LEGISLAZIONE SUL COMMERCIO

Classificazione Del Territorio Agli Effetti Della Legislazione Sul Commercio

Il Comune di Biella ai sensi dell'art. 11 della deliberazione C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 come modificata dalla D.C.R. 59 – 10831 del 24 marzo 2006 (di seguito indicata come “criteri regionali”) rientra nei Comuni Polo della rete Primaria con popolazione inferiore a 60.000 abitanti.

Le norme del presente titolo si applicano esclusivamente agli insediamenti in cui sono esercitate forme di vendita al dettaglio, di cui all'art.4, comma 1° del D.Lgs. 114/988.

La delibera del C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 come modificata dalla D.C.R. 347 – 42514 del 23 dicembre 2003 e dalla D.C.R. 59 – 10831 del 24 marzo 2006. costituisce il riferimento da assumere per l'applicazione della presente normativa.

Lo strumento urbanistico riconosce zone d'insediamento commerciale A1, A3, A4, L1, L2 rappresentate nella tavola grafica n. 12. Individuazione degli insediamenti commerciali” così articolate:

Addensamenti

A1 Capoluogo - corrispondente di massima al nucleo di antica formazione di Biella capoluogo, comprensivo di tutte le vie limitrofe con forte e consolidata vocazione all'insediamento di attività commerciali, del nucleo di antica formazione del borgo storico del Piazza e di aree localizzate in Riva con caratteristiche di pregio architettonico;

A1 Chiavazza - corrispondente al nucleo di antica formazione di Chiavazza;

A3 - corrispondente agli edifici esistenti e realizzati lungo entrambi i fronti di via Bertodano, del tratto di via Lamarmora tra via Torino e via Aldo Moro, e della Piazza Vittorio Veneto lato est;;

A4 - corrispondente alle proprietà poste lungo entrambi i fronti delle seguenti vie e piazze (salvo quanto diversamente specificato) o alle quali si possa accedere, alla data di adozione della presente normativa, dalle stesse vie e piazze:

- a) via Torino – via Cottolengo,

⁴ parte modificata con variante approvata con delib. Consiglio Comunale n. 41 del 7 apr 2008, esecutiva il 6.5.08



- b) viale Roma – piazza Adua – via Macallè (fino all'incrocio con via Liguria),
- c) via Rosselli (nel tratto compreso tra via Delleani e via Cavaglià),
- d) via Milano (nel tratto compreso tra via Gamba ed il confine con Vigliano Biellese sul lato Sud della via),
- e) corso Europa (nel tratto compreso tra via Candelo e corso San Maurizio) – via Candelo (nel tratto compreso tra Piazza Adua e corso Lago maggiore).

Localizzazioni

L1 - corrispondente ai comparti di riqualificazione del “Bottalino” (localizzato all'incrocio tra le vie Avogadro e Juarra), “Rivetti” (localizzato a est di via Cernaia) e “Strada al Maglioleo” (localizzato in corrispondenza del comparto di riqualificazione in affaccio sulla Strada al Maglioleo);

L2 - corrispondente alla zona interessata dal piano particolareggiato sul lato est del tratto terminale e non edificato di corso Europa, al confine con il comune di Gaglianico.

L'addensamento A1 e le localizzazioni ricomprendono tutti gli edifici aventi affaccio sulle vie e sulle piazze comprese nel perimetro dello stesso sulla base dell'individuazione cartografica di cui all'allegata tavola grafica n. 12;

Gli addensamenti A3, A4 comprendono le strutture commerciali con ingresso ubicato lungo il fronte dell'addensamento o su strada di servizio a fondo cieco dipartentesi dal fronte dell'addensamento, nonché tutte le proprietà alle quali (alla data di adozione della presente normativa) si possa accedere direttamente dal fronte dell'addensamento.

Nelle aree urbanistiche che non rientrano nelle categorie precedenti e nelle quali il PRGC ammette la destinazione d'uso commercio al dettaglio è possibile l'insediamento dei soli negozi di vicinato (superficie di vendita fino a 250 m²);

Non è in nessun caso ammesso il riconoscimento di ulteriori addensamenti e localizzazioni oltre a quelle di cui all'allegata tavola grafica n. 12; per l'individuazione futura di altre localizzazioni ovvero per estensione e/o ampliamento di localizzazioni già individuate, si provvederà con apposito provvedimento di competenza del Consiglio Comunale.

29. - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Le strutture distributive per la vendita al dettaglio sono classificate sulla base della seguente tabella in conformità alle prescrizioni dell'art. 8 della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 563-13414 del 29/10/1999:

TABELLA A) Classificazione della tipologia delle strutture distributive

ESERCIZI DI VICINATO:

esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a mq. 250;

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA:

offerta alimentare e/o mista:

- M-SAM1: superficie di vendita da mq. 251 a mq. 400;
- M-SAM2: superficie di vendita da mq. 401 a mq 900;
- M-SAM3: superficie di vendita da mq. 901 a mq 1.800;
- M-SAM4: superficie di vendita da mq. 1.801 a mq 2.500;

offerta extralimentare:

- M-SE1: superficie di vendita da mq. 251 a mq. 400;
- M-SE2: superficie di vendita da mq. 401 a mq 900;
- M-SE3: superficie di vendita da mq. 901 a mq 1.800;
- M-SE4: superficie di vendita da mq. 1.801 a mq 2.500;

centri commerciali:

- M-CC: superficie di vendita da mq. 251 a mq. 2.500;

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

offerta mista:

- G-SM1: superficie di vendita da mq. 2.501 a mq. 4.500;
- G-SM2: superficie di vendita da mq. 4.501 a mq 7.500;
- G-SM3: superficie di vendita da mq. 7.501 a mq 12.000;
- G-SM4: superficie di vendita superiore a mq. 12.000;

offerta extralimentare:

- G-SE1: superficie di vendita da mq. 2.501 a mq. 3.500;
- G-SE2: superficie di vendita da mq. 3.501 a mq 4.500;
- G-SE3: superficie di vendita da mq. 4.501 a mq 6.000;
- G-SE4: superficie di vendita superiore a mq. 6.000;

centri commerciali:

- G-CC1: superficie di vendita non superiore a mq. 6.000;
 - G-CC2: superficie di vendita da mq. 6.001 a mq 12.000;
 - G-CC3: superficie di vendita da mq. 12.001 a mq 18.000;
 - G-CC4: superficie di vendita superiore a mq. 18.000;
-

L'**offerta commerciale** è il complesso dei prodotti e relativi servizi venduti da un singolo esercizio commerciale e si articola in alimentare, extra-alimentare e mista.

Sono **esercizi di vicinato** quelli aventi superficie di vendita al dettaglio pari o inferiore a mq 250.



Sono **medie strutture di vendita** gli esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio compresa tra mq 251 e mq 2.500, anche organizzati in forma di Centro Commerciale.

Sono **grandi strutture di vendita** gli esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a mq 2.500, anche organizzati in forma di Centro Commerciale.

Sono **Centri Polifunzionali** le strutture unitarie destinate ad una pluralità di servizi diversi dall'attività di vendita al dettaglio, in cui sono insediati anche uno o più esercizi di vicinato.

Sono **Centri Commerciali** le strutture fisico-funzionali concepite e organizzate unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituite da almeno due esercizi commerciali al dettaglio. Il centro commerciale è dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Il centro commerciale è unitario rispetto: al sistema del traffico, al parcheggio, ai servizi ad uso collettivo di vario genere e dimensione, pubblici o privati. Il consumatore percepisce un'immagine unitaria dell'offerta commerciale e dei servizi connessi. La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti.

La **superficie di vendita** risulta definita dall'art. 5 della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.

30. - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE STRUTTURE DI VENDITA AL DETTAGLIO NELLE AREE DI P.R.G. (*)

La tabella della compatibilità tipologica che segue determina le caratteristiche dimensionali e merceologiche dei singoli insediamenti commerciali ammessi nelle diverse zone.

TABELLA B) – Compatibilità dimensionale

TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE DI VENDITA (mq)	ADDENSAMENTI *			LOCALIZZAZIONI *	
		A1	A3	A4	L1	L2
VICINATO	fino a 250	SI	SI	SI	SI	SI
M - SAM 1	251 - 400	SI	SI	SI	SI	NO
M - SAM 2	401 - 900	SI	SI	SI	SI	NO
M - SAM 3	901 - 1.800	NO	(**) SI (4)	NO	SI	SI (1)
M - SAM 4	1.801 - 2.500	NO	NO	NO	NO	SI (1)
M - SE 1	251 - 400	SI	SI	SI	SI	SI
M - SE 2	401 - 900	SI	SI	SI	SI	SI
M - SE 3	901 - 1.800	SI	SI	NO	SI	SI
M - SE 4	1.801 - 2.500	NO	NO	NO	NO	SI
M - CC	251 - 2.500	SI	SI	NO	SI	SI
G - SM 1	2.501 - 4.500	NO	NO	NO	NO	SI
G - SM 2	4.501 - 7.500	NO	NO	NO	NO	NO
G - SM 3	7.501 - 12.000	NO	NO	NO	NO	NO
G - SM 4	Oltre i 12.000	NO	NO	NO	NO	NO
G - SE 1	2.501 - 3.500	NO	SI	NO	SI (2)	SI
G - SE 2	3.501 - 4.500	NO	NO	NO	NO	NO
G - SE 3	4.501 - 6.000	NO	NO	NO	NO	NO
G - SE 4	Oltre i 6.000	NO	NO	NO	NO	NO

(*) *Le norme di cui al presente articolo sono riportate a solo titolo illustrativo e corrispondono a quelle determinate in base di approvazione dei criteri comunali di cui all'art.8, comma 3 del D.Lgs. 114/98 ed all'art.4 comma 1 della legge regionale sul commercio. Pertanto la modifica di tali criteri comporterà l'automatico adeguamento del presente articolo senza necessità di attuare alcuna procedura di variante*

(**) *valore modificato con variante approvata con delib. Cons. Comunale n° 44 del 30.3.2009*



G - CC 1	Fino a 6.000	NO	SI	NO	SI (2)	SI
G - CC 2	6.001 – 12.000	NO	NO	NO	NO	SI (3)
G - CC 3	12.001 – 18.000	NO	NO	NO	NO	NO
G - CC 4	Oltre i 18.000	NO	NO	NO	NO	NO

(1) Legenda:

- A1 = Addensamenti storici rilevanti
- A3 = Addensamenti commerciali urbani forti
- A4 = Addensamenti commerciali urbani minori (deboli)
- A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)
- L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate
- L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate

Note:

- (1) solo nei centri commerciali compatibili ai sensi della presente tabella
- (2) solo fino a mq. 3.000
- (3) solo fino a mq. 8.000
- (4) limitatamente al trasferimento di medie strutture di vendita o al trasferimento con riduzione della superficie di vendita di grandi strutture di vendita già autorizzate alla data di approvazione delle presenti norme negli ambiti individuati nel presente piano commerciale come addensamenti di tipo A.3

Per gli esercizi di vicinato, cioè con superficie di vendita non superiore a 250 mq, non è posta altra limitazione al di fuori della compatibilità con la zonizzazione urbanistica

31. - MODALITA' DI ATTUAZIONE

Nei progetti edilizi relativi ad esercizi commerciali la superficie di vendita, misurata in metri quadri netti, deve essere specificatamente identificata e distinta nelle planimetrie da allegare agli atti autorizzativi dalle altre superfici (servizi, depositi/magazzini, uffici, esposizioni, distribuzione) che concorrono alla determinazione della superficie lorda di pavimento e che devono a loro volta essere specificatamente identificate funzionalmente.

L'approvazione di progetti relativi a centri commerciali con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 mq e superficie utile lorda di pavimento superiore a 4.000 mq sono soggetti a alla fase di verifica di cui all'art. 4, c. 1, L.R. 14 dicembre 1998, n. 40.

I rilasci delle autorizzazioni commerciali per nuove aperture, trasferimenti ed ampliamenti, anche nell'ambito di riutilizzazione di edifici esistenti, per superfici di vendita superiori a 1.800 mq e, nel caso delle L.2, superiori a 900 mq sono subordinati a valutazione di impatto sulla viabilità dell'area e a studi di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un'idonea organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata, in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti livelli di servizio. In particolare devono essere considerati:

- a) il movimento indotto di veicoli commerciali e le relative problematiche di carico e scarico, specialmente se comportano la sosta su suolo pubblico, che deve essere regolamentata;
- b) il movimento indotto di vetture private, calcolato assumendo, convenzionalmente, un flusso viario, in ora di punta pari a 1,2 volte la capienza del parcheggio (di dimensione conforme ai disposti dell'articolo 39), sia in entrata sia in uscita;
- c) il traffico ordinario, assumendo il maggior valore (depurato dalle stagionalità) stimato dalla ore 18 alle ore 19 del venerdì e sabato;
- d) l'organizzazione e la portata degli accessi.

Lo studio di impatto ambientale deve comprendere anche la verifica e le conseguenti proposte di iniziative aventi lo scopo di promuovere la formazione di spazi pubblici collettivi in prossimità delle medie e grandi strutture di vendita.

Il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di nuove strutture commerciali o per la ristrutturazione di quelle esistenti è subordinato al soddisfacimento dello standard di parcheggio nella misura maggiore fra quelle stabilite dall'art. 39 delle presenti norme e dall'art 25 della D.C.R. 59 – 10831 del 24 marzo 2006 e s.m.i..

E' fatto salvo il diritto degli operatori commerciali in attività alla data di approvazione della presente variante alle N.T.A. del P.R.G.C., o dei loro aventi causa, in assenza di modifiche urbanistiche ai locali sede dell'attività , a proseguire l'attività stessa con le medesime modalità utilizzate fino a quella data.



PARTE SETTIMA
ZONE DESTINATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE

32. – ZONE DESTINATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE (E)

Per quanto non evidenziato nelle presenti norme, o in contrasto, valgono le disposizioni dell'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i.

32.1. - Norme generali per tutte le zone agricole

Rientrano in questa categoria le aree destinate all'esercizio dell'agricoltura intesa non soltanto come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico naturale ed ecologico.

Fatte salve le limitazioni di cui al successivo paragrafo 32.5, in queste aree sono ammesse le attività e le destinazioni di cui al precedente Art.10, paragrafo 10.5 - Attività agricole - E: ed in particolare:

- attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole (depositi per attrezzi, materiali e prodotti da impiegare nell'attività agricola);
- serre per la coltivazione;
- attrezzature per la prima conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
- impianti ed attrezzature per l'allevamento di animali (es.: stalle concimaie, recinti),
- residenze rurali per gli imprenditori agricoli a titolo principale,
- attrezzature per lo svolgimento di attività agrituristiche.

Sono comunque fatte salve le destinazioni e le attività in atto nell'edificio al momento dell'adozione del P.R.G, anche se diverse per tipo e quantità da quelle consentite dalle norme di zona, purché esse siano state legittimamente autorizzate.

In relazione alle loro caratteristiche territoriali le zone agricole sono suddivise in due sottozone: Zona agricola normale (E1) e Zona agricola di interesse paesistico ambientale (E2).

Il P.R.G. in queste zone si attua per mezzo di intervento edilizio diretto che deve essere finalizzato alla valorizzazione ed al recupero del paesaggio e del patrimonio agricolo, alla tutela ed all'efficienza delle unità produttive, al miglioramento delle condizioni economiche, abitative e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli. I soggetti attuatori sono definiti dall'Art.25 della L.R. 56/77.

In particolare, nelle parti di aree agricole (E1 ed E2) ricadenti in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale, dovranno essere tutelati e opportunamente valorizzati gli elementi di interesse documentario, culturale e paesaggistico che caratterizzano detto paesaggio (ad es. filari di alberi, muri a secco, rete irrigua, viabilità agricola)

In questa zona l'altezza delle costruzioni, misurata secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente, non deve superare i 7 metri.

La costruzione di autorimesse a servizio di edifici residenziali insistenti sull'area in questione, limitatamente al soddisfacimento dello standard di parcheggio privato di cui all'art. 39 Parcheggi Privati, interrato o avente le caratteristiche di "basso fabbricato" secondo la definizione del Regolamento Edilizio, può avvenire anche sulle porzioni di area di stretta pertinenza dell'edificio, nel rispetto delle alberature esistenti, ove non risulti possibile ricavarli nei corpi di fabbrica esistenti.

32.2 - Interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente

Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c1) Restauro Conservativo, c2) Risanamento Conservativo, d) Ristrutturazione edilizia, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, l) Mutamento di destinazione d'uso; gli interventi di: d) Ristrutturazione edilizia, l) Mutamento di destinazione d'uso, e) Ricostruzione, g) Ampliamento devono avvenire nel rispetto delle finalità e delle destinazioni individuate nel precedente paragrafo e nel rispetto degli indici di cui ai paragrafi successivi per quanto riguarda gli interventi di ampliamento.

Per gli interventi di ampliamento, anche di sagoma, contenuti nel 20% della superficie utile lorda esistente, o comunque non superiori a 25 m², non è necessaria la verifica degli indici; tali interventi possono essere richiesti dagli aventi diritto una sola volta nell'arco di validità del P.R.G. e potranno essere concessi in presenza delle opere essenziali sotto il profilo igienico e viario.

Negli edifici esistenti alla data del 1/9/1967, non classificati tra i beni culturali e ambientali, al fine di incentivare la loro riutilizzazione, sono ammessi interventi di l) Mutamento di destinazione d'uso con destinazioni residenziali e agrituristiche. In questi casi, oltre agli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione, sono consentiti interventi di ampliamento in franchigia di cui al comma precedente

Il recupero a fini abitativi di edifici esistenti deve avvenire nel rispetto della Legge Regionale 29.04.2003 n° 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici", fatta salva la eventuale destinazione a residenza di imprenditori agricoli a titolo principale.

32.3 Interventi di nuova edificazione per le abitazioni rurali

Per la realizzazione di abitazioni rurali, il titolare del permesso di costruire deve essere in possesso del titolo di imprenditore agricolo a titolo principale e non deve disporre di altro fabbricato residenziale situato in area agricola nel territorio del Comune; ciascun soggetto non potrà realizzare più di una abitazione sul territorio del Comune a meno che non ceda quella precedentemente utilizzata ad altro soggetto che dispone dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale.



Le abitazioni rurali, fatto salvo il rispetto degli indici di cui al comma seguente, non potranno comunque avere superficie superiore a 300 m², incrementabile a m² 400 nel caso di svolgimento di attività agrituristica.

Ai sensi dell'Art.25 della L.R. N.56/77 e successive modifiche ed integrazioni, gli indici di Utilizzazione fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i limiti seguenti, in funzione della coltura praticata sui terreni della ditta:

- a) terreni a colture protette in serre fisse: $U_f = 0,020 \text{ m}^2/\text{m}^2$;
- b) terreni a colture orticole o floricole specializzate: $U_f = 0,016 \text{ m}^2/\text{m}^2$;
- c) terreni a colture legnose specializzate: $U_f = 0,010 \text{ m}^2/\text{m}^2$;
- d) terreni a seminativo ed a prato: $U_f = 0,006 \text{ m}^2/\text{m}^2$;
- e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole:
 $U_f = 0,003 \text{ m}^2/\text{m}^2$ in misura non superiore a 5 ettari per azienda;
- f) terreni a pascolo e prato - pascolo di aziende silvopastorali:
 $U_f = 0,0003 \text{ m}^2/\text{m}^2$ per abitazioni non superiori a 170 m² per ogni azienda.

Per ciò che riguarda l'eventuale mutamento di destinazione, si rimanda alle prescrizioni dell'Art.25 della L.R. N.56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

32.4 - Norme per la costruzione di edifici di servizio all'attività agricola nella zona E1

Gli indici di utilizzazione fondiaria per la costruzione delle infrastrutture, strutture e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole, per la conservazione e trasformazione dei prodotti e per l'allevamento di animali, con esclusione delle serre fisse, non possono superare i limiti seguenti:

- a) 0,06 m² per m² per i terreni con colture specializzate in serra;
- b) 0,05 m² per m² per terreni a colture orticole, floricole non in serra, legnose, a seminativo e a prato specializzate;
- c) 0,02 m² per m² per i terreni a bosco e a coltivazione industriale del legno e per terreni a pascolo e prato-pascolo.

Ai fini del calcolo degli indici di utilizzazione fondiaria è ammessa l'utilizzazione di tutti i terreni dell'azienda anche non contigui ed in Comuni confinanti.

Gli indici di utilizzazione fondiaria per la costruzione di serre fisse costituite da strutture verticali metalliche, in muratura o in cemento armato e comunque stabilmente infisse al terreno e copertura rigida trasparente od opaca non possono superare i limiti seguenti:

$$U_f < 0,20 \text{ m}^2 \text{ per m}^2.$$

In ogni caso la superficie coperta e quella pavimentata non potranno superare il 30% del lotto di pertinenza.

Ai fini del calcolo degli indici di utilizzazione fondiaria è ammessa soltanto l'utilizzazione del fondo continuo entro il quale le serre stesse vengono installate.

Le serre fisse non possono essere realizzate a distanza inferiore a 100 metri dalla viabilità attrezzata territoriale e primaria (Strade regionali, provinciali, comunali urbane principali e comunali extraurbane di scorrimento)

Per le serre a carattere precario e stagionale, esclusivamente finalizzate alla protezione invernale di colture in zolla, prive di zone pavimentate e con altezza media non superiore a m 2,50, non sussistono le limitazioni di cui ai commi precedenti.

32.5 - Norme per la costruzione di edifici di servizio all'attività agricola nella zona E 2 di interesse paesistico ambientale

Gli indici di utilizzazione fondiaria per la costruzione di strutture per la produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, non possono superare i limiti seguenti:

- a) 0,05 m² per m² per terreni a colture orticole, floricole non in serra, legnose, a seminativo e a prato specializzate;
- b) 0,02 m² per m² per i terreni a bosco e a coltivazione industriale del legno e per terreni a pascolo e prato-pascolo.

In questa zona non è ammessa la realizzazione di serre di alcun tipo, salvo di quelle ad uso familiare con superficie non superiore a 50 m², per ciascuna azienda.

Gli indici di edificabilità devono essere verificati su terreni contigui; non è ammesso il trasferimento di Sul né da terreni esterni ai confini del Comune, anche se contigui, né da terreni interni ai confini del Comune, ma privi di continuità con quello da edificare.

E' invece ammesso il trasferimento di cubatura dalle Zone E2 alle Zone E1.



PARTE OTTAVA

AREE SPECIALI

33. - AREE RISERVATE ALLA VIABILITA' E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

33.1 VIABILITA'

Sono aree destinate alla conservazione, all'eventuale ampliamento ed alla creazione di spazi per il transito dei pedoni, per transito veicolare e per la sosta dei mezzi su gomma.

Nelle tavole grafiche queste aree indicano, ove possibile e necessario, l'intera zona nella quale sarà ricavata la viabilità (sede stradale ed opere d'arte accessorie) quindi comprendendo banchine o marciapiedi.

Le tavole di piano individuano:

- le strade di superficie,
- le strade interrato esistenti e in progetto,
- i tracciati indicativi dei collegamenti stradali previsti,
- le piste ciclabili esistenti e in progetto,
- i sentieri e i percorsi pedonali da salvaguardare e ripristinare
- i percorsi pedonali pubblici e di uso pubblico in progetto,

Il tracciato viario riportato sulle tavole di P.R.G. ha valore indicativo. La progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso senza che ciò comporti variante di P.R.G. quando tali modifiche siano comprese nell'ambito delle aree di rispetto stradale, o (quando non indicate dalle tavole di P.R.G.) entro le fasce determinate dai distacchi dei fabbricati dal ciglio stradale, oppure in aree per servizi pubblici.

Nelle aree riservate alla viabilità ed anche in quelle destinate a piazze e parcheggi è ammessa, ove possibile, la realizzazione di parcheggi ed autorimesse interrato di uso pubblico e privato. La realizzazione di detti parcheggi ed autorimesse d'uso pubblico o privato è assoggettata a convenzionamento al fine di determinare le caratteristiche tecniche, economiche e gestionali delle strutture.

Negli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico le trasformazioni connesse alla realizzazione di opere stradali (sbancamenti e riporti) dovranno essere limitati e gli interventi di consolidamento dei versanti dovranno privilegiare soluzioni progettuali riferite alle tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

Nei medesimi ambiti la realizzazione di opere murarie di sostegno di scarpate e/o rilevati, qualora non siano applicabili tecniche di ingegneria naturalistica, dovranno rispettare i seguenti criteri progettuali:

- a) il limite massimo di altezza per ogni singola opera muraria sarà pari a metri 6, nel caso di altezze superiori si dovrà optare per soluzioni a gradoni e/o terrazzamenti;

- b) il paramento esterno di dette opere dovrà essere previsto con blocchetti lapidei a spacco di tipo locale disposti a corsi regolari con giunti a vista, con eventuale cordolo-copertina sommitale in cemento armato di altezza massima pari a 15 cm;
- c) l'ammissibilità di materiali alternativi rispetto a quelli tradizionali, dovrà essere valutata sia in funzione dell'esposizione orografica del versante che dell'incidenza sui coni visuale percepibili sui luoghi interessati dall'opera, che in relazione alla congruità con eventuali tipologie tradizionali preesistenti in sito.



33.2 FASCE DI RISPETTO STRADALI

Sono aree ove è inibita l'edificazione ordinaria, sia perché questa può arrecare intralcio al fluire della viabilità, sia perché l'entità del traffico veicolare provocherebbe un sensibile degrado delle condizioni di utilizzo di eventuali costruzioni.

All'interno delle fasce di rispetto possono essere consentite: nuove strade, corsie di servizio, piste ciclabili, ampliamenti delle carreggiate esistenti e relativi servizi funzionali quali illuminazione, semafori, etc.. Possono inoltre essere consentite sistemazioni varie di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, etc.), aree di parcheggio.

(*) Nelle fasce di rispetto stradali, ad eccezione di quelle coincidenti con le zone agricole di interesse ambientale e le zone di interesse paesistico ambientale, è consentita, a titolo precario e mediante apposita convenzione, la realizzazione di stazioni di rifornimento carburanti per veicoli che possono essere collocate ad una distanza reciproca non inferiore a quella stabilita dalla normativa vigente.

(*) Gli interventi relativi alle stazioni di rifornimento carburanti sono attuati mediante permesso di costruire, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione, delle norme sugli accessi e di ogni altra norma particolare, nonché dei seguenti indici e parametri:

- R_c: (*) 10% (escluse le pensiline) dell'area interessata dall'intervento fatto salvo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia;
- H_{max}: (*) m 5,50
- Area a parcheggio minima: 50% dell'area interessata dall'intervento.

Nei casi non direttamente disciplinati dal D.Lgs. n. 285/92 e dal relativo regolamento di attuazione le distanze da osservarsi nell'edificazione sono quelle prescritte dalle norme generali e dalle norme particolari delle diverse zone sulle distanze dalle strade (Ds).

Anche in presenza di differente rappresentazione grafica, prevalgono comunque le norme del D. Lgs. n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione.

Nelle fasce di rispetto stradale é fatto obbligo ai proprietari di mantenere la vegetazione esistente in modo tale da evitare pericoli per la pubblica incolumità, intralci alla visibilità ed alla circolazione, con particolare riferimento alle strade collinari.

Per le costruzioni eventualmente esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, l) Mutamento di destinazione d'uso, g) Ampliamento.

Gli interventi di cui al precedente comma devono rispettare le destinazioni e gli indici di zona; inoltre gli ampliamenti possono essere localizzati esclusivamente contro il lato della costruzione opposto all'infrastruttura viaria che genera la fascia di rispetto e non possono superare, ove previsto dalle norme di zona, il 20% della Sul esistente alla data di adozione del presente strumento urbanistico.

(*) paragrafi e valori modificati con variante approvata con delib. Cons. Comunale n° 170 del 1.11.2008, esecutiva il 25.11.2008

34. - AREE RISERVATE ALLA FERROVIA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

Tali aree sono destinate alle sedi ferroviarie esistenti o di previsione, ai relativi servizi ed impianti ed ai loro ampliamenti, con esclusione degli insediamenti residenziali che non siano ascrivibili ad alloggiamenti di servizio necessari alle esigenze del personale dell'Azienda Ferroviaria.

Sono ammessi servizi connessi alle funzioni di interscambio modale moderno, quali attrezzature per la fermata e lo stazionamento di mezzi di trasporto collettivo su gomma, officine per la manutenzione dei mezzi di trasporto collettivo, edicole, rivendite di biglietti, attrezzature per il ristoro, attrezzature paracommerciali, distributori di carburante e stazioni di servizio.

Sono ammessi inoltre uffici connessi alla funzionalità dell'interscambio e al funzionamento delle attrezzature e degli impianti.

In queste aree l'intervento spetta unicamente alla Pubblica Amministrazione, a Società a cui è affidata la gestione dei servizi di trasporto pubblico od ai privati in attuazione di piani di intervento degli enti preposti.

I raccordi ed i rami ferroviari all'interno dell'area destinata al Centro Mercati (T3) non sono assoggettati alla disciplina del presente Articolo, ma (solamente per quanto di competenza) alla normativa di cui al D.P.R. N.753/1980.

Indipendentemente dalle indicazioni contenute nelle tavole grafiche di P.R.G., le fasce di rispetto ferroviario sono aree destinate al mantenimento della situazione d'uso esistente.

Esse si estendono, lungo il tracciato delle sedi ferroviarie esistenti o previste, per una larghezza di 30 m misurata in orizzontale dalla rotaia più esterna.

Fermi restando i divieti e le eccezioni previste dal D.P.R. N. 753/1980, nelle fasce di rispetto ferroviario è vietato, costruire, ricostruire e/o ampliare verso la linea ferroviaria edifici o manufatti di qualsiasi specie. Gli unici interventi consentiti sono quelli di demolizione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi ammessi in deroga dall'Art. 60 del citato D.P.R. N. 753/80.

Inoltre per una fascia larga m 6, misurata in orizzontale dalla rotaia più esterna della linea ferroviaria, è vietato far crescere piante o siepi ed erigere recinzioni di qualsiasi genere.

Le disposizioni sopraindicate non si applicano nelle aree destinate dal P.R.G. a Centro mercati (TM).



35. - AREE CIMITERIALI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

Sono destinate ad ospitare i cimiteri nonché tutte le attrezzature complementari necessarie alla loro manutenzione e funzionalità, con l'esclusione di qualsiasi attività residenziale e commerciale nonché di parcheggio sistematico di autoveicoli. Le aree cimiteriali sono sempre circondate da fasce di rispetto.

All'interno delle zone di rispetto cimiteriale è consentito il mantenimento delle destinazioni e attività in atto. Per gli edifici esistenti, ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, come modificato dall'art. 28 della legge 166/2002, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 5

Nelle zone di rispetto è altresì ammessa la realizzazione di parchi pubblici e di parcheggi.

Nelle zone di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni.

36. - FASCE DI RISPETTO DI FIUMI, CANALI, TORRENTI

Nella Tavola 8 bis "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" (scala 1/10.000) dello studio geologico, parte integrante degli elaborati di PRG (vedi art. 43), sono indicate le fasce di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi dell'art.29 della L.R. 56/77, R.D. 523/1904, Circ. P.G.R. 8/10/1998 n.14/LAP/PET e punto 10.1 delle N.T.E./99 della Circ. P.G.R. 7/LAP/96, per le quali valgono le rispettive norme vigenti.

Tali fasce di rispetto riguardano i corsi d'acqua iscritti nel registro delle acque pubbliche nonché quelli appartenenti al demanio ancorché non iscritti nei predetti elenchi (vedi TAV. 9 "Corsi d'acqua pubblici e demaniali" dello studio geologico).

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono state tracciate con criterio geometrico sulla base di quanto definito dalle norme sopra citate (vedi art. 29 L.R. 56/1977), considerando - per le condizioni derogabili - che le caratteristiche di pericolosità idraulica, i relativi areali d'influenza e le specifiche norme di carattere geologico sono già state espresse nell'assegnazione a tali aree delle relative Classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica in cui il territorio comunale è zonizzato nella Tavola 8 citata, a cui si rimanda per il significato delle sigle di seguito riportate.

L'ampiezza delle fasce è da intendersi calcolata, nei casi in cui la cartografia adottata (aerofotogrammetrico CTR in scala 1:10.000) lo ha consentito, da: ognuno dei due cigli superiori della sponda dell'alveo inciso, da verificare puntualmente, o dal piede esterno di argini artificiali, ove presenti; dal limite esterno della Fascia A per il Cervo. Nei casi in cui per problemi di scala non è evidenziabile l'alveo inciso, le fasce sono state tracciate con criterio geometrico dall'asse cartografico del corso d'acqua; anche in questi casi occorrerà quindi procedere a verifiche puntuali per identificare il ciglio superiore della sponda dell'alveo inciso da cui calcolare l'ampiezza delle rispettive fasce.

Le ampiezze delle fasce sono le seguenti (per ogni sponda orografica):

- metri 15 nel territorio collinare e montano (punto a dell'art. 29 della L.R. 56/1977);
- metri 50 nei territori di pianura all'esterno degli abitati esistenti e loro perimetrazione (perimetri del centro edificato ex L. 865/1971 e del centro abitato ex D.L. 285/1992) ed in zone essenzialmente non edificate o caratterizzate da insediamenti estremamente radi o puntuali interne al centro abitato (riduzione del 50% della fascia contemplata al punto b dell'art. 29 della L.R. 56/1977, in quanto le caratteristiche di pericolosità e rischio connesse alle particolari caratteristiche oro-idrografiche ed insediative sono state valutate nella delimitazione delle fasce fluviali e nella perimetrazione delle aree soggette a dissesti morfologici di carattere torrentizio);
- metri 10 all'interno degli abitati esistenti e loro perimetrazione (perimetri del centro edificato ex L. 865/1971 e del centro abitato ex D.L. 285/1992) nel territorio di pianura (art. 96 del R.D. 523/1904);
- coincidente con il perimetro del centro edificato o abitato nel caso di presenza di adeguate opere di protezione o di specifica valutazione del rischio nell'assegnazione della relativa Classe di idoneità alla utilizzazione urbanistica;
- coincidente con il limite comunale ove la fascia definita con i criteri precedentemente esposti avrebbe interessato territori al di fuori del territorio comunale.

Premesso che, come sancito dalla Circ. P.G.R. 8/10/1998 n.14/LAP/PET, "le prescrizioni del piano regolatore, conformi alle disposizioni del citato art. 29 della l.r. n. 56/77 e s.m.i., possono assumere l'efficacia di disciplina locale, nonché in sintonia con quanto previsto al punto 3.10 delle Linee guida operative della Circ. P.G.R. 7/LAP/96 e delle N.t.A. del PAI, nelle fasce di rispetto sopra individuate a livello di piano regolatore sono fissate le seguenti norme.

Per le aree non edificate vale il vincolo di inedificabilità assoluta; per le aree edificate si fanno proprie le norme per le aree Eb del PAI (art. 9, comma 6), fatte salve norme più restrittive indicate nella Tavola 8 per la classe di idoneità alla utilizzazione urbanistica di appartenenza dell'area.

Nelle presenti fasce di rispetto, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/1977, sono consentite le utilizzazioni di cui al 3° comma dell'art. 27 della L.R. 56/1977 ("è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici. La normativa del Piano Regolatore Generale può prevedere che in dette fasce, a titolo precario, possa essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati."), nonché attrezzature collegate con i corsi e specchi d'acqua principali per la fruizione estensiva degli ambiti fluviali e peri-fluviali.

Inoltre:

- la copertura dei corsi d'acqua principali o del reticolo minore, mediante tubi o scatoletti anche di ampia sezione, non è ammessa in nessun caso;
- per i tratti già tombinati vale quanto previsto all'art. 21 delle N.t.A. del PAI "Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali";
- i disposti del R.D. 25 luglio 1904 devono considerarsi validi anche per i tratti tombinati;
- non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari;



- in caso di intervento, ai sensi dell'art. 21 delle N.t.A. del PAI, i tratti tombinati a sezione idraulicamente insufficiente dovranno essere adeguati idraulicamente, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero;

le opere di attraversamento dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo "a piene rive" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate; vale inoltre quanto previsto all'art. 19 delle N.t.A. del PAI "Opere di attraversamento";

- per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77; per le aree interessate dalla delimitazione delle fasce fluviali vale inoltre quanto previsto all'art. 38 delle N.t.A. del PAI "Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico".

Per ogni intervento o cambiamento di destinazione d'uso all'interno delle fasce di rispetto è in ogni caso richiesto il parere favorevole da parte dell'ente di polizia idraulica competente sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica redatto assumendo come riferimento quanto indicato in merito nelle seguenti Direttive emanate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica"; "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce A e B" e "Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione".

In Tavola 8 bis, con apposita simbologia grafica sono raffigurate le fasce che interessano la sottoclasse IIIb1.Cer; per queste fasce il vincolo di inedificabilità assoluta ha valore temporaneo fino all'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità idraulica competente sullo studio geomorfologico, idraulico e di verifica strutturale sulle difese ed edifici esistenti e, per gli interventi previsti, fino alla loro realizzazione e collaudo (vedi norme specifiche per la sottoclasse IIIb1.Cer).

36.1 - AREE PER CASSA DI LAMINAZIONE⁵

Sono aree destinate alla realizzazione di involti finalizzati alla laminazione delle piene dei corsi d'acqua mediante l'accumulo temporaneo dell'ondata di piena e la sua restituzione della medesima portata d'acqua in un tempo più lungo.

Tali zone sono soggette a destinazione pubblica e sottoposte a vincolo preordinato all'esproprio o all'asservimento all'uso pubblico.

In tali aree non è ammessa alcuna attività edificatoria ad eccezione delle opere finalizzate alla realizzazione della cassa di laminazione e delle connesse opere idrauliche.

37. - ALTRE, FASCE DI RISPETTO

Ove indicato nelle tavole grafiche di P.R.G., le fasce di rispetto intorno alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto devono essere asservite alle

proprietà degli impianti protetti. In tali fasce gli interventi consentiti sono solo quelli volti al mantenimento della situazione esistente: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

37.1 LINEE ELETTRICHE

In caso di presenza di linee elettriche aeree le eventuali trasformazioni urbanistiche previste dal PRG dovranno osservare le distanze minime, calcolate come disposto dal DPCM 23 aprile '92 "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

All'interno di tali distanze è vietata l'edificazione di fabbricati ad uso residenziale e di fabbricati ove si preveda la permanenza prolungata della popolazione.

37.2 METANODOTTI

In caso di presenza di condotte del metano le eventuali trasformazioni urbanistiche previste dal PRG dovranno osservare le distanze minime definite nel Decreto Ministeriale 24.11.1984: "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8".

37.3 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (POZZI E SORGENTI)

Per le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, evidenziate nella Tavola 8 bis "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" (scala 1/10.000) dello studio geologico, parte integrante degli elaborati di PRG, valgono le norme di cui all'art. 94 del D. Lgs. 152/2006.

⁵ aggiunto con variante approvata con delib. Consiglio Comunale n. 11 del 4 feb 2008



38. - AREE DESTINATE AD IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI

Le aree comprese in questa zona sono destinate alle installazioni di impianti tecnologici al servizio dell'intera città. - Fatta eccezione per gli interventi urgenti a tutela della pubblica incolumità ogni intervento volto alla realizzazione degli impianti in tali zone è subordinato alla verifica della fattibilità delle opere previste, in rapporto soprattutto agli aspetti ecologici ed ambientali indotti dall'impianto stesso sugli insediamenti circostanti.

Destinazioni previste: depuratori per fognature, centrali e cabine elettriche, depositi per attrezzi e macchinari di nettezza urbana, pubbliche discariche, inceneritori, impianti per l'erogazione del gas e dell'acqua, centrali telefoniche e servizi annessi.

In questa zona, sono consentiti gli interventi di:

a) Manutenzione ordinaria, b) Manutenzione straordinaria, c) Restauro e Risanamento conservativo, d1) Ristrutturazione di tipo A, d2) Ristrutturazione edilizia di tipo B, d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento, h) Nuova costruzione, i) Demolizione, l) Mutamento di destinazione d'uso, di cui al precedente art. 5.

Gli interventi di: d3) Ristrutturazione edilizia di tipo C, e) Ricostruzione, g) Ampliamento e h) Nuova costruzione sono ammessi, mediante intervento edilizio diretto, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Uf = 1,0 m²/m²

Rc = 60%

D pari all'altezza H con un minimo di 10 m.

Dc pari a 1/2 H con un minimo di 5 m

H non superiore a 10,50 m ad eccezione di eventuali camini o tralicci

SVp aree a verde privato nella misura di 0,10 m² ogni m² di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili).

Le opere di urbanizzazione primaria ed indotta di cui all'articolo 51 lettera c, d, g, s, t, v, della L.R. 56/77, possono essere realizzate anche su aree senza specifica destinazione d'uso a servizi pubblici e/o tecnologici, prescindendo dalle previsioni parametriche e normative del P.R.G., ad eccezione delle distanze dai confini di proprietà e dalle strade.

PARTE NONA
NORME DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

39. - PARCHEGGI PRIVATI

In ogni intervento di nuova costruzione e di ricostruzione (anche a seguito di ristrutturazione) devono essere riservati appositi spazi a parcheggio privato per i residenti e/o per gli addetti almeno nella misura seguente o nella misura definita dalla legge 122/89, se superiore:

- Residenza. 35% della Sul, con almeno 1,5 posti macchina per unità immobiliare;
- Attività economiche con insediamenti industriali e artigianali: 30% della Sul, con almeno 3 posti macchina per unità produttiva;
- Attività terziarie del tipo Ta1, Ta2, Ta6, Ta7, Tb, Ci: 50% della Sul;
- Attività terziarie del tipo Tr: 35% della Sul, con almeno 1,5 posti macchina per camera;
- Attività terziarie del tipo Ta3, Ta4, Ta5: 100% della Sul;
- Attività commerciali, secondo quanto prescritto dalle norme sugli insediamenti commerciali di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 59-10831 del 24/03/2006 e s.m.i., artt. 25 e 26.

Le quantità prescritte dal precedente comma sono comprensive degli spazi di manovra e di quelli destinati al carico e allo scarico delle merci.

In tutti gli interventi sugli edifici esistenti, esterni ai centri storici e ai nuclei di antica formazione, che comportino inserimenti di attività con una dotazione di aree a parcheggi privati maggiore di quella attribuita alle attività preesistenti dovranno essere reperite le quantità di cui al precedente comma. *

Quando le norme prescrivono anche la verifica dei posti macchina, il loro numero, in caso di numeri frazionari, dovrà essere arrotondato all'intero superiore.

Le suddette quantità devono essere reperite nelle aree di pertinenza dell'edificio, o, in caso di impossibilità, in silos, parcheggi interrati, sopraelevati o di superficie, siti all'esterno dell'area di pertinenza, ad una distanza non superiore a m 300 dall'edificio stesso, appositamente asserviti ad uso esclusivo di parcheggio.

La costruzione di autorimesse a servizio di edifici residenziali esistenti, aventi le caratteristiche di "basso fabbricato" secondo la definizione del Regolamento Edilizio, limitatamente al soddisfacimento dello standard previsto del presente articolo può avvenire anche sulle porzioni di area di stretta pertinenza dell'edificio che sono classificate agricole (E1) dal P.R.G., ove non risulti possibile diversa localizzazione e non siano disponibili altri fabbricati accessori destinabili a tale uso.

* comma modificato con variante approvata con delib. Cons. Comunale n° 103 del 1.7.2008, esecutiva il 21.7.2008



Negli interventi subordinati a pianificazione attuativa gli spazi per i parcheggi privati possono essere ricavati anche nel sottosuolo delle aree di urbanizzazione, purché non ne venga pregiudicato l'uso pubblico in superficie. Le convenzioni disciplinano le modalità di attribuzione e utilizzo di tali spazi.

Nelle aree destinate ad impianti produttivi, terziari, commerciali e simili, gli spazi sosta devono essere accorpati in modo tale da consentire la sosta e la manovre di autotreni.

Fatte salve le specifiche limitazioni di cui all'art. 16, nelle zone R, IA, T di cui all'art. 11 è ammessa la realizzazione di parcheggi/autorimesse, interrate, seminterrate e fuori terra nel rispetto delle specie arboree esistenti, delle norme sulle distanze e sulle altezze e del Rapporto di occupazione (Ro) totale comprensivo degli edifici esistenti inferiore all'80%.

Le parti interrate non verranno computate ai fini dello sfruttamento fondiario.

Negli ambiti vincolati ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 è comunque esclusa la possibilità di edificare fuori terra oltre il livello stradale.

40. - NORME CONTRO L'INQUINAMENTO

Fermo restando il rispetto della normativa nazionale, regionale e di quanto previsto dai regolamenti comunali in materia ambientale, le presenti norme integrative si applicano su tutto il territorio comunale.

Suolo e versanti collinari.

I versanti collinari devono essere mantenuti liberi da tronchi, rami e arbusti caduti sul suolo. Tale obbligo deve essere ottemperato anche in corrispondenza dei corsi d'acqua e degli impluvi naturali.

I terrazzamenti devono essere mantenuti in piena efficienza mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento dell'efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali.

Per i nuovi insediamenti le acque meteoriche meteoriche non devono preferibilmente essere convogliate in pubblica fognatura.

Inquinamento del suolo.

Su tutte le aree già interessate da attività produttive ogni trasformazione urbanistica deve essere preceduta da indagini che stabiliscano il rispetto dei limiti di accettabilità della concentrazione di inquinanti nel suolo in relazione alla specifica destinazione d'uso prevista dal PRGC.

A tale fine deve fare parte integrante della documentazione da allegarsi al piano esecutivo o alla richiesta di permesso di costruire una valutazione della qualità ambientale che illustri i risultati di specifiche indagini sulla qualità del suolo, del sottosuolo e delle condizioni di eventuale inquinamento della falda e indichi le azioni e le opere di bonifica e ripristino ambientale necessarie, secondo la procedura di cui al D.M. 471/1999.

Le indagini e le eventuali opere di bonifica costituiscono condizione preliminare alla realizzazione delle trasformazioni edilizie con onere a carico dei soggetti attuatori.

Costruzioni interrato

Al fine di evitare l'interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda il piano di calpestio dei locali interrati dovrà rimanere preferibilmente al di sopra del livello massimo di risalita della falda.

Nelle aree dove non sia possibile fondare al di sopra del livello massimo della falda, nuove costruzioni interrato saranno ammesse a condizione che i locali interrati siano resi stagni e non sia prevista la messa in opera di apparecchiature permanenti per la depressione della falda freatica.

Inquinamento acustico

Ai sensi della vigente legislazione, l'Amministrazione delimita, entro il territorio comunale, mediante specifico Piano di Zonizzazione acustica aree con diversi limiti di inquinamento acustico ammissibile secondo i criteri previsti dalla DGR n.85-3802.

Nelle more della predisposizione di tale Piano, continuano ad applicarsi i limiti previsti nel Piano Preliminare di Zonizzazione acustica approvato con delibera di C.C. 196 del 24.11.1999.

Rifiuti

Tutti i nuovi insediamenti devono essere dotati di appositi spazi interni alle pertinenze per il posizionamento dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti.



41. - NORME TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA

Dalla data di adozione del P.R.G. da parte del Consiglio Comunale alla approvazione dello stesso da parte della Regione, per qualsiasi intervento od attività in contrasto con il P.R.G. adottato, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi delle Leggi N. 1902/1952 e 517/1966.

Nella fase di salvaguardia, durante le more di approvazione della presente Variante, nel rispetto degli indici edificatori del P.R.G. vigente, possono essere effettuati interventi fino alla saturazione dell'indice massimo (Uf/Ut) previsto dalle presenti Norme nelle diverse zone, a condizione che vengano cedute aree a standard nella proporzione derivante dall'applicazione delle disposizioni dall'art. 13.

L'entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche ed edilizie, contenute nel presente Piano comporta la decadenza delle concessioni ed autorizzazioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati, e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

42. - AMBITI INTERESSATI DA PIANI E PROGRAMMI ESECUTIVI APPROVATI

42.1 – Per gli ambiti interessati da Piani Esecutivi Convenzionati, di seguito elencati, per i quali è stata stipulata la relativa convenzione prima dell'adozione del presente Strumento Urbanistico Generale, rimangono ferme le previsioni e le prescrizioni richiamate dalla convenzione, ancorché non corrispondenti alle prescrizioni del presente Strumento Urbanistico Generale, fino alla scadenza convenzionale di tali piani o fino alla loro completa attuazione.

P.E.C. Residenziali

- 1) “CORSO EUROPA/CORSO SAN MAURIZIO” approvato con Deliberazione C.C. 51 del 26/02/1996
- 2) “ADIUTO FERRARIS” (Via Luisetti/V.di Verrone/F.Ili Rosselli) approvato con Deliberazione C.C. 60 del 07/04/1997
- 3) “VARIANTE AIFIM” (Via Dante) approvato con Deliberazione C.C. 62 del 07/04/1997
- 4) “VARIANTE SANTA BARBARA” (Via Addis Abeba) approvato con Deliberazione C.C.198 del 27/10/1997
- 5) “IMMOBILIARE DEL SOLE” (Via del Sole) approvato con Deliberazione C.C.147 del 22/09/1998
- 6) “EREDI ROBAZZA” (V.le C. Battisti/Salita Cappuccini) approvato con Deliberazione C.C.149 del 22/09/1998
- 7) “VARIANTE IMMOBILIARE GABBIANO” (Via Torino/Via Sant'Eusebio) approvato con Deliberazione C.C.148 del 22/09/1998
- 8) “SRL VALLECERVO MARTINER” (Via Galimberti angolo Via Don Sturzo) approvato con Deliberazione C.C. 55 del 23/03/1999
- 9) “IL CASCINETTO” (Strada Masserano Calaria) approvato con Deliberazione C.C.163 del 21/09/1999
- 10) “IL PARCO” (Strada dell'Aia) approvato con Deliberazione C.C. 94 del 15/05/2000
- 11) “GROMETTO” (Via Rigola) approvato con Deliberazione C.C. 15 del 29/01/2001
- 12) “INIZIATIVE COSTRUZIONI EDILI” (Str.Cantone Boglietti/Via San Giuseppe) approvato con Deliberazione C.C. 56 del 28/05/2001
- 13) “BERGAMINI/IERARDI” (Cantone Ostocco) approvato con Deliberazione C.C. 95 del 17/07/2002
- 14) “ZANONE” (Vaglio Colma) approvato con Deliberazione C.C. 98 del 16/06/2003
- 15) “BARAGGIA 1 e 2” (Pavignano – Regione Ronco) approvato con Deliberazione C.C. 36 del 15/03/2004
- 16) “S.I.B.” (Piazza Adua) approvato con Deliberazione C.C. 38 del 15/03/2004
- 17) “IMMOBILIARE GABBIANO” (Via Torino angolo Via Rossi) approvato con Deliberazione C.C. 33 del 28/02/2005
- 18) “LE TRE CORTI” (Via Mentegazzi / Via della Rocchetta) approvato con Deliberazione C.C.142 del 26/09/2005
- 19) “ZANONE - CANTONE OSTOCCO” (Vaglio) approvato con Deliberazione C.C.198 del 20/12/2005

P.E.C. non Residenziali



- 20) “ROJ” (Via Vercellone) approvato con Deliberazione C.C.204 del 23/10/1995
- 21) “ROJ/GABBA” (Via Vercellone/Via Mongilardi) approvato con Deliberazione C.C.202 del 07/10/1996
- 22) “ROJ/MET” (Via Vercellone/Via Ambrosetti) approvato con Deliberazione C.C. 52 del 26/02/1996
- 23) “Imm.re AMBROSETTI/BARBERA/BERRUTO” (Via Mongilardi) approvato con Deliberazione C.C.110 del 26/04/1999
- 24) “TONELLA” (Via Candelo) approvato con Deliberazione C.C. 14 del 29/01/2001
- 25) “LA CHIAVAZZELLA” (Via Ogliaro) approvato con Deliberazione C.C. 35 del 26/03/2001
- 26) “F.LLI BURATTI” (Via Verdi) approvato con Deliberazione C.C.112 del 17/09/2001
- 27) “TINTORIA AURORA” (Via Candelo) approvato con Deliberazione C.C. 13/03/2002
- 28) “MERCATONE UNO” (Corso San Maurizio) approvato con Deliberazione C.C.132 del 14/10/2002
- 29) “CONCERIA CHIORINO” (Via Rigola) approvato con Deliberazione C.C. 22/04/2003
- 30) “LANIFICIO F.LLI CERRUTI” (Via Cernaia) approvato con Deliberazione C.C.142 del 01/09/2003
- 31) “FILATURA MARCHI” (Via Salvo D’Acquisto) approvato con Deliberazione C.C. 56 del 22/03/2004
- 32) “EX LANIFICI PRIA” (Salita Riva) approvato con Deliberazione C.C.158 del 29/11/2004

I piani esecutivi si intendono completamente attuati ove risultino ultimate e collaudate le eventuali opere di urbanizzazione e sia stato conseguito il certificato di abitabilità di tutti gli edifici previsti.

Ad avvenuta completa attuazione del piano esecutivo, ovvero alla sua scadenza, si renderanno applicabili le prescrizioni del presente Strumento Urbanistico Generale.

42.2 – Per gli ambiti facenti parte del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare approvato con D.G.R. 146-9966 del 28.10.1991 restano valide le prescrizioni del piano attuativo per tutto il periodo di validità delle relative convenzioni.

42.3 – Per gli ambiti facenti parte del Piano delle aree per insediamenti produttivi (“P.I.P. Merimeggio”) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 17.12.2001 restano valide le prescrizioni del piano attuativo per tutto il periodo di validità della relativa convenzione.

42.4 – Per i Comparti di seguito elencati, perimetrati nella cartografia di piano, interessati da Piani Esecutivi già approvati rimangono ferme le previsioni e prescrizioni degli stessi, (fino a nuova Variante dello Strumento Urbanistico Generale).

A - COMPARTO CENTRO DIREZIONALE AMMINISTRATIVO (C.D.A.)

(*) Il comparto è situato a Sud della Via Lamarmora.

Sono ammesse le attività: Re, Ta, Tr, Cd di cui all'Art.10.

L'entità massima degli interventi e' la seguente:

▪ Attività terziarie pubbliche (compreso Municipio) e private (S.u.l.)	mq	51.600
▪ Attività residenziali	mq	25.000
▪ Altezza massima(H)	m	40

Aree minime, da prevedersi anche su più livelli all'interno del comparto, per il verde, spazi pubblici aperti ed i parcheggi:

▪ attività terziarie pubbliche e private (100% della S.u.l.)	mq	51.600
▪ attività residenziali (25 mq/abit.)	mq	20.833

Gli spazi destinati a parcheggi possono essere reperiti in apposite attrezzature nel sottosuolo su diversi livelli e gli spazi da destinare a verde possono essere reperiti sulle superfici degli edifici interrati con la ricostruzione al di sopra di un riporto di terra vegetale di almeno 60 cm.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 25-10219 del 01.07.1996 è stata approvata la variante al Piano Particolareggiato del Comparto Centro Direzionale Amministrativo (CDA)

A seguito della decadenza del Piano Particolareggiato dovuto al compimento del termine decennale di validità dello stesso si stabilisce quanto segue.

Il completamento dell'attuazione delle previsioni del piano regolatore, di spettanza del lotto 5 di proprietà del Comune di Biella, dovrà rispettare le quantità e le destinazioni dello strumento urbanistico vigente e le seguenti disposizioni:

- L'eventuale realizzazione di un intervento di sopraelevazione dell'edificio in costruzione lungo la via Aldo Moro, appartenente alla porzione del medesimo lotto 5 in precedenza ceduta dal Comune di Biella ad altro soggetto, sarà subordinata alla cessione onerosa della volumetria necessaria da parte del Comune di Biella, e sarà inoltre soggetta ai seguenti parametri:

- s.u.l. massima:	1.430 mq
- numero massimo di piani fuori terra:	7
- altezza massima dell'intervento di sopraelevazione:	27,50 m

(*) paragrafo modificato con variante approvata con delib. Cons. Comunale n° 33 del 3.3.2009, esecutiva il 16.3.2009



- altezza massima dell'intervento di sopraelevazione rispetto alla quota del portico: 24,00 m
oltre ai limiti suddetti potranno essere realizzati soltanto vani e impianti tecnici che dovranno comunque essere mascherati dalla realizzazione di un muro d'attico analogo per tipologia e dimensioni a quello previsto nel progetto autorizzato.
Ai sensi del quinto comma dell'art. 61 del Regolamento Edilizio vigente, i valori sopra indicati superano eventuali limitazioni poste dal Regolamento Edilizio stesso.
- aree minime, da prevedersi anche su più livelli all'interno del comparto, o all'esterno di esso in aree a servizi pubblici, per il verde, spazi pubblici aperti ed i parcheggi, quali standard per attività terziarie pubbliche e private: 100% della S.u.l.

Il completamento dell'edificazione del restante lotto 5 di proprietà comunale sarà subordinato all'approvazione di una successiva variante che ne disciplinerà le modalità attuative.

B - COMPARTO ZONA BOTTALINO

Il comparto e' situato al termine della Via Juarra, immediatamente a Nord del Piazza, lungo la Via Avogadro.

Sono ammesse le attività Re, Ta, Tr, Cd di cui all'Art.10, nei seguenti limiti massimi:

▪ Attività terziarie (s.u.l.)	=	mq. 9.375
▪ Strutture residenziali (s.u.l.)	=	mq. 3.125
▪ Altezza massima H	=	m. 15
▪ Parcheggi privati	=	mq.1/mc.10
▪ Rapporto max di copertura (Rc)	=	40%

Aree minime da prevedersi anche su più' livelli all'interno del comparto per il verde, spazi pubblici e parcheggi:

▪ Attività terziarie (80% della S.u.l.)	mq. 7.500
▪ Strutture residenziali	mq. 2.344

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del 18.09.1995 è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato relativo al Comparto del Bottalino ;

C - COMPARTO VIA BERTODANO

Il comparto e' situato a sud di via Bertodano ed è compreso tra le vie Torino e Trieste.

Sono ammesse, mediante intervento di ristrutturazione urbanistica, le attività Re, Ta, Tr, Cd di cui all'Art.10, nel seguente limite massimo:

▪ attività terziarie (s.u.l.)	=	mq 5.912,80
▪ attività residenziali (s.u.l.)	=	mq 827,50
▪ altezza massima (H)	=	m 27,00
▪ superficie coperta (max)	=	50%

Aree minime da prevedersi, anche su più livelli, all'interno del settore urbano per il verde, spazi pubblici aperti ed i parcheggi:

- attività terziarie: (80% della Sul) = mq 4.730,24
- strutture residenziali mq 689,58

dovranno inoltre essere garantiti all'interno del comparto spazi per parcheggi privati nella misura minima di 1 mq ogni 10 mc di costruzione.

Gli spazi destinati a parcheggi possono essere reperiti in apposite attrezzature nel sottosuolo, su diversi livelli e gli spazi destinati a verde possono essere reperiti sulle superfici degli edifici interrati con un riporto di terra vegetale di almeno 60 cm.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-5558 del 19.03.2002 è stato approvato il Piano Particolareggiato relativo al Comparto di Via Bertodano ;

D - COMPARTO VIA CROSA ANGOLO VIA DAL POZZO

Il comparto è compreso all'interno dell'angolo fra la via Crosa e la via Dal Pozzo.

Sono ammesse le attività Re, Ta, Tr, Td1, Cd (con esclusione delle grandi strutture di vendita quali supermercati, discount, ipermercati), di cui all'art. 10, oltre a servizi di livello comunale in sottosuolo.

L'entità massima degli interventi è la seguente:

- attività terziario/commerciali = mq 1.400
- attività terziarie o residenziali = mq 500
- totale superfici lorde = mq 1.900
- altezza massima (H) = m 10,50
- rapporto massimo di copertura delle parti fuori terra (Rc) 50%
- rapporto massimo di copertura delle parti interrate (Rc) 100%

Le attività residenziali non potranno superare il 30% del totale delle superfici lorde previste.

Aree minime da prevedersi su più livelli per, spazi pubblici aperti e parcheggi pubblici:

- spazi pubblici aperti = mq 1.100
- spazi per parcheggi pubblici su 3 livelli = mq 5.500

E' inoltre prevista la possibilità di realizzare n. 3 livelli interrati di box privati per un totale di 54 posti.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 4-2256 del 19.02.2001 è stato approvato il Piano Particolareggiato relativo al Comparto di Via Crosa ;



E - COMPARTO TRA LA VIA CANDELO E STRADA TROSSI ⁶

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 13-10447 del 22.09.2003 è stato approvato il Piano Particolareggiato del Comparto zona sud compreso tra via Candelo e strada Trossi;

Il comparto è situato al confine meridionale del Comune, su aree comprese tra la ex Strada Statale 230 e la via per Candelo; è riconosciuto, ai sensi della disciplina commerciale vigente, come Localizzazione commerciale urbano periferica non addensata di tipo L2, ove sono ammesse le attività del tipo Ta, Tr, Cd di cui all'art. 10, con l'applicazione dei seguenti indici:

Ut = 0,3 mq/mq.; Uf = 0,5 mq/mq.; Rc = 60% Af.;

L'entità massima di ciascun intervento è così definita:

	Unità di intervento 1	Unità di intervento 2
Attività ammesse	Ta, Tr, Cd	Cd
Attività terziarie (s.u.l.)	46.400	3.600 (*)
Altezza massima H	15	8

Aree minime da prevedersi anche su più livelli all'interno del comparto per il verde, spazi aperti al pubblico ed i parcheggi pubblici:

- Attività terziarie: 100% della Sul e comunque nel rispetto delle superfici minime di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.

In aggiunta alle aree a "standards" predette, all'interno del comparto debbono essere previste aree per parcheggi privati ai sensi della Legge 122/89, nella misura di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione;

Gli spazi destinati a carico e scarico merci e quelli adibiti a parcheggio ed a spazi di manovra, possono essere reperiti in sopra e sottosuolo, in copertura o in apposite attrezzature su diversi livelli, le cui superfici in sottosuolo non sono computate nella S.u.l. massima ammessa e nel R.c.

All'interno del comparto è altresì ammessa la realizzazione di stazioni di rifornimento carburanti nel rispetto delle norme sovraordinate vigenti, ferme restando quanto previsto all'art. 33.2 delle presenti norme.

F - COMPARTO UNIONE INDUSTRIALE

Il comparto è situato all'incrocio delle vie S. Eusebio, Addis Abeba e Torino e comprende il sedime della via S. Eusebio, gli edifici destinati a sede dell'Unione Industriale Biellese e del C.R.A.B. e porzione di un opificio dismesso (ex Manifattura Pagani). Sono ammesse le attività Ta, Tr, Cd e strutture residenziali nei seguenti limiti massimi:

- Attività terziarie (s.u.l.) = mq 5503
- Strutture residenziali (s.u.l.) = mq 390
- Altezza massima (H) = m 20

⁶ modificato con variante approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 4 feb 2008, esecutiva il 19.2.08

- Rapporto di copertura (Rc) = 80%

Aree minime da prevedersi, anche su più livelli, all'interno del comparto per il verde, spazi pubblici aperti ed i parcheggi:

- Attività terziarie (80% della s.u.l.) = mq 4402,4
- Strutture residenziali =mq 390
- Parcheggi privati per la residenza ed il terziario 1 mq/10 mc

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 19-13725 del 25.10.2004 è stato approvato il Piano Particolareggiato relativo al "Comparto Unione Industriale";

(*) eliminata edificabilità residenziale con variante approvata con delib. Cons. Comunale n° 33 del 3.3.2009, esecutiva il 16.3.2009



43. – NORME RELATIVE ALLA EDIFICABILITA' DEI SUOLI IN COORDINAMENTO CON LE NORME GEOLOGICHE

La normativa relativa alla classificazione di rischio idrogeologico delle zone del territorio comunale è finalizzata ad ottenere un uso più razionale del territorio comunale ed a garantire una maggiore sicurezza rispetto ai dissesti idrogeologici ed ai fenomeni alluvionali, sia delle singole proprietà che della comunità complessivamente.

Gli elaborati di carattere geologico a corredo del PRG e parte integrante dello stesso sono i seguenti (punto 11.1 delle N.T.E./99 della Circ. P.G.R. 7/LAP/96):

TAVOLE

- Tav. 1 Inquadramento a scala territoriale in merito agli aspetti strutturali, neotettonici, sismici e geomorfologici (scale varie)
- Tav. 2 Inquadramento geologico e strutturale (scala 1/10.000)
- Tav. 3 Carta di indirizzo pedologico, con indicazioni sulle capacità d'uso dei suoli ed attitudini agricolo-forestali (scala 1/25.000)
- Tav. 4 Modello digitale del terreno (DTM) con carta clivometrica e delle fasce altimetriche
- Tav. 4.1 Carta clivometrica e modello digitale del terreno (DTM)
- Tav. 4.1.1 Carta clivometrica e modello digitale del terreno (DTM) (scala 1/25.000)
- Tav. 4.1.2 Carta clivometrica e modello digitale del terreno (DTM) (scala 1/10.000)
- Tav. 4.2 Carta delle fasce altimetriche (scala 1/25.000)
- Tav. 5 bis Carta idrogeologica (scala 1/10.000)
- Tav. 6 Carta litotecnica e Banca Dati Geologica del territorio comunale (B.D.Geo.C.) (scala 1/10.000)
- Tav. 7 Geomorfologia e dissesto idrogeologico reale o potenziale:
 - Tav. 7.1.1 Censimento (con schedatura; vedi All. 4) dei dissesti dalla ricerca storica e da dati bibliografici (scala 1/10.000)
 - Tav. 7.1.2 Classificazione delle tipologie di dissesto desunte dalla ricerca storica e da dati bibliografici (scala 1/10.000)
- Tav. 7.2 bis Censimento delle opere di difesa idraulica (scala 1/10.000)
- Tav. 7.3 bis Carta di inquadramento generale geomorfologico, della stabilità e dei dissesti di versante (scala 1/10.000)
- Tav. 7.4 bis Quadro generale dei dissesti del reticolo idrografico principale e minore (scala 1/10.000)
- Tav. 7.5 Aree di pertinenza del Fiume Cervo
 - Tav. 7.5.1 Evoluzione dell'alveo di magra del Cervo dalla cartografia storica (scala 1/20.000)
 - Tav. 7.5.2 Ambito di divagazione recente del Cervo dalla cartografia storica (scala 1/5.000)
 - Tav. 7.5.3 Assetto geomorfologico di dettaglio dell'alveo e della valle del Cervo, con individuazione degli ambiti di pericolosità idraulica (scala 1/5.000)
 - Tav. 7.5.4 Caratteristiche del reticolato idrico principale e minore (scala 1/5.000)

- Tav. 7.5.5 Censimento delle opere idrauliche (scala 1/5.000)
- Tav. 7.5.6 Evento alluvionale del giugno 2002: documentazione fotografica (scala 1/10.000 e 1/2.000)
- Tav. 7.6 bis Sintesi dei dissesti di versante e del reticolato idrografico (adeguamento al PAI). (scala 1/10.000)
- Tav. 8 bis Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell' idoneità all' utilizzazione urbanistica (scala 1/10.000)
- Tav. 9 Corsi d' acqua pubblici e demaniali (scala 1/10.000)

ALLEGATI

- ALL. 0 bis Relazione illustrativa
- ALL. 1 Banca Dati Geologica del territorio comunale (B.D.Geo.C.): litostratigrafie di pozzi, sondaggi, ecc.
- ALL. 2 Banca Dati Geologica del territorio comunale (B.D.Geo.C.): prove penetrometriche
- ALL. 3 Banca Dati Geologica del territorio comunale (B.D.Geo.C.): prove geotecniche di laboratorio
- ALL. 4 Banca Dati Geologica del territorio comunale (B.D.Geo.C.): schede dissesti ed elenco studi geologici-geotecnici di dettaglio disponibili
- ALL. 4.1 Dati desunti dalla Banca Dati Geologica della Regione Piemonte
- ALL. 4.2 Elenco dissesti a seguito evento meteorologico 1994
- ALL. 4.3 Elenco dissesti a seguito evento meteorologico maggio 1998
- ALL. 4.4 Elenco dissesti a seguito evento meteorologico ottobre-novembre 2000
- ALL. 4.5 Elenco dissesti a seguito evento alluvionale giugno 2002
- ALL. 4.6 Elenco dissesti desunti dal PTC Provinciale
- ALL. 4.7 Elenco studi geologici-geotecnici di dettaglio disponibili
- ALL. 4.8 Schede frane da Comune di Biella – Assessorato all' Ambiente – Pro Natura Biellese
- ALL. 4.9 Schede frane e conoidi da rilievi originali 2003
- ALL. 5 Documentazione fotografica.
- ALL. 5.1 Frane, dissesti di versante (localizzazione foto in Tav. 7.3 e 7.6)
- ALL. 5.2 Difese, dissesti idraulici (localizzazione foto in Tav. 7.2, 7.4 e 7.6)
- ALL. 5.2.1 Cervo (foto Cer1÷21)
- ALL. 5.2.2 Oropa (foto Orop1÷4)
- ALL. 5.2.3 Bolome (foto Bo1÷13)
- ALL. 5.2.4 Oremo (foto Ore1÷7)
- ALL. 5.2.5 Chiebbia (foto Ch1÷3)
- ALL. 5.2.6 Arico (foto Ar1÷2)
- ALL. 5.2.7 Sacchetto (foto Sa1÷3)
- ALL. 5.2.8 Cervo piena giugno 2002 (foto Cer22÷35)
- ALL. 5.2.9 Punti di ripresa fotografica difese idrauliche (rilievi del giugno 2006). Foto allegate su CD
- ALL. 6 Banca Dati Geologica del territorio comunale (B.D.Geo.C.): Metadati



Sulla base dell'interpretazione integrata dei dati di analisi dello studio geologico, il territorio comunale in funzione della propensione al dissesto idrogeologico è stato azionato in differenti classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica sotto il profilo geologico, ognuna con distinte norme e prescrizioni di carattere geologico; tale azionamento è cartograficamente riportato nella Tavola 8 bis "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" (scala 1/10.000).

Le norme e prescrizioni di carattere geologico per ogni classe di idoneità alla utilizzazione urbanistica in cui è stato zonizzato l'intero territorio comunale, che costituiscono parte integrante delle presenti Norme di Attuazione sulla base di quanto previsto al punto 11.4 delle N.T.E./99 della Circ. P.G.R. 7/LAP/96, sono riportate sia nella legenda della Tav. 8 bis che al capitolo 8 dell'Allegato 0 bis "Relazione" allo studio geologico, al quale si rimanda; esse si intendono qui richiamate e prevalgono su eventuali differenti norme urbanistiche di zona.

In caso di ambiti regolati da convenzioni già in atto, incompatibili con le norme geologiche, quest'ultime prevalgono nel senso che, fatto salvo il mantenimento dei diritti edificatori, l'edificazione dovrà attestarsi al di fuori della zona ritenuta inedificabile.

44. - DEROGHE

Sono ammissibili nel rispetto all'art. 14 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.e i.